

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 luglio 1997)

INDICE

ASCIUTTI, BALDINI: sul servizio trasmesso dal TG3 relativo alla Coop Umbria (4-06054) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	Pag. 2613	CARCARINO: sull'apertura di una discarica nel comune di Piedimonte Matese (Caserta) (4-04931) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	Pag. 2630
AVOGADRO: sulla pretura di Finale Ligure (Savona) (4-02972) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2615	CARUSO Luigi: sulle dichiarazioni del dottor Bertone in merito ai pentiti (4-06114) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2633
BEVILACQUA: sull'unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (4-02422) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	2616	COLLA: sul costo dell'affrancatura postale (4-05215) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2634
sulla pretura di Badolato Marina (Catanzaro) (4-04161) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2618	CORSI ZEFFIRELLI: sul rinnovo del Consiglio nazionale dell'ambiente (4-00536) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>)	2635
BONATESTA, VALENTINO: sull'espulsione di due bambini dall'asilo comunale di Civita Castellana (Viterbo) (4-03462) (risp. TURCO, <i>ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale</i>)	2620	COSTA: sugli acquisti intracomunitari (4-02604) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>)	2642
sulla casa circondariale di Viterbo (4-06116) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2623	CURTO: sugli accordi con il Marocco per quanto concerne il commercio dei prodotti agrumicoli (4-05265) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>)	2643
BONFIETTI: sul carcere bolognese della Dozza (4-06112) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2628	DE CAROLIS, GASPERINI: sulla Cabina di regia nazionale (4-04243) (risp. MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i>)	2645
BUCCIERO: sulla nomina dei presidenti dei seggi elettorali a Bari (4-06118) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2629	DE LUCA Michele: sulle intossicazioni da botulino (4-06115) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	2649

9 LUGLIO 1997

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 42

FERRANTE: sul tribunale di Ascoli Piceno (4-06044) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 2653	sull'Ufficio centrale per la giustizia minorile (4-04793) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) Pag. 2678
FUMAGALLI CARULLI: sulle carenze di organico del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato di Vercelli (4-05152) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>) 2653	sulla Rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili (4-04795) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2680
GIARETTA: sulla magistratura di La Spezia (4-02036) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2654	sulla presenza in servizio presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile di un dirigente appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (4-04796) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2682
LA LOGGIA: sui compensi per i giudici tributari (4-03356) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 2657	MICELE ed altri: sulla soppressione di alcune sedi regionali dell'INPS in Basilicata (4-02122) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2684
LAURO: sul Parco nazionale dell'arcipelago toscano (4-00848) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 2658	MILIO: sulla mancata informazione radiotelevisiva ai lavori del comitato preparatorio delle Nazioni Unite per l'instaurazione del Tribunale penale internazionale (4-06106) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2685
LAURO: sulla pesca costiera (4-04869) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>) 2661	MINARDO: sugli uffici consolari italiani in Germania (4-04359) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2686
LOMBARDI SARIANI: sulla ventilata soppressione delle preture di Tropea e Serra San Bruno (Vibo Valentia) (4-02595) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2663	MONTAGNINO: sulla casa mandamentale di Villalba (Caltanissetta) (4-06113) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2689
LOMBARDI SARIANI: sull'eventuale soppressione della pretura di Badolato (Catanzaro) (4-04274) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2618	MULAS: sul Parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena (4-00114) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 2691
MANZI, MARCHETTI: sull'incidente verificatosi presso la ditta OMA di Rivalta (Torino) (4-00003) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 2664	NAPOLI Roberto, DE SANTIS: sull'Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori, musicisti, scrittori, autori drammatici (4-02404) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2693
MANZI ed altri: sulle carenze del servizio postale (4-03720) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2666	NIEDDU: sui lavori socialmente utili (4-04921) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2695
MARINI: sulla soppressione della pretura circondariale di Acri (Cosenza) (4-03977) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2667	NIEDDU ed altri: sulla situazione industriale in Sardegna (4-02136) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 2696
MARRI, MONTELEONE: sull'istituto d'arte di Anghiari (Arezzo) (4-03853) (risp. BERLINGUER, <i>ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>) 2669	NOVI: sullo smottamento di strade nel comune di Quindici (Avellino) (4-04037) (risp. BARBERI, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>) 2698
MEDURI: sul funzionamento del Corpo dei vigili urbani di Reggio Calabria (4-02182) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2670	NOVI, RECCIA: sull'appello rivolto dal signor Falanga, detenuto nel carcere di Tunisi (4-02829) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2699
MEDURI: sul sistema di monitoraggio dell'utenza transitata nei servizi della giustizia minorile denominato Ubimior (4-04791) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2673	
MEDURI: sull'adozione di bambini peruviani (4-04792) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>) 2675	

PACE: sul referendum contro la vendita della Centrale del latte (4-05173) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) Pag. 2701	RUSSO SPENA: sulla chiusura del campo di accoglienza di Cervignano del Friuli (4-02254) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) Pag. 2718
PACE, BEVILACQUA: sui crediti concessi alle società edilizie del signor Vincenzo Ramazzi (4-01590) (risp. CIAMPI, <i>ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica</i>) 2702	SALVATO: sull'arresto di un cambogiano implicato in un caso di prostituzione minorile (4-03197) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2719
PEDRIZZI: sul pagamento della tassa per i servizi di acquedotto e fognatura nel comune di Cori (Latina) (4-00454) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2703	SEMENZATO: sull'inno cantato nel corso degli addestramenti della Guardia di finanza presso la caserma «Montegrappa» di Orvieto (4-04738) (risp. VISCO, <i>ministro delle finanze</i>) 2720
sulla Cabina di regia nazionale (4-01108) (risp. MACCIOTTA, <i>sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica</i>) 2646	SEMENZATO ed altri: sui controlli riguardanti i vigneti presenti nel comune di Velletri (4-04506) (risp. PINTO, <i>ministro per le politiche agricole</i>) 2722
PEDRIZZI ed altri: sull'incarico del recupero di tributi comunali non corrisposti affidato dal comune di Priverno (Latina) alla CISPESPEL (4-04176) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2705	SERENA: sulla licenza di abitabilità per roulotte (4-04995) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2724
PELELLA ed altri: sulla situazione ambientale del fiume Sarno (4-06108) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 2706	SERVELLO: sul Piccolo teatro di Milano (4-04100) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>) 2725
PERA: su alcuni casi di incompatibilità di cariche (4-01438) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2712	SERVELLO, MAGLIOCCHETTI: sulle elezioni dei Comites (4-04901) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2726
PIERONI: sulle giacenze di stampa periodica presso l'ufficio spedizioni e smistamento di Roma-Romanina (4-05330) (risp. MACCANICO, <i>ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>) 2713	SPECCHIA ed altri: sugli stanziamenti previsti per la Campania dal Fondo nazionale per l'occupazione (4-04024) (risp. TREU, <i>ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>) 2727
PIERONI, PETTINATO: sul cattivo funzionamento dei consolati italiani di Mannheim e Francoforte in Germania (4-04320) (risp. FASSINO, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2687	TURINI: sul Parco nazionale dell'arcipelago toscano (4-00312) (risp. CALZOLAIO, <i>sottosegretario di Stato per l'ambiente</i>) 2659
PROVERA, TABLADINI: sul programma di assistenza alimentare nel Sudan (4-04209) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2714	VENTUCCI: sulla fogna presente nella zona periferica di Tor Bella Monaca a Roma (4-00589) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2729
RIGO: sul diritto per il personale insegnante di ruolo in Italia a conservare un posto precedentemente ottenuto dalle autorità scolastiche tedesche (4-04945) (risp. TOIA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>) 2716	VERALDI: sull'estrazione del petrolio in Calabria (4-03708) (risp. BERSANI, <i>ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo</i>) 2730
	WILDE: sull'area di proprietà comunale adibita a parcheggio a Breno (Brescia) (4-01309) (risp. NAPOLITANO, <i>ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile</i>) 2731

ASCIUTTI, BALDINI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il giorno venerdì 20 settembre 1996 il telegiornale regionale umbro di RAI Tre, durante l'edizione serale delle 19.30, ha trasmesso un servizio dedicato alla iniziativa della Coop Umbria relativa ad una campagna di sconti promossa dalla suddetta catena distributrice a favore dei consumatori, servizio peraltro presentato con dovizia di particolari e con tanto di intervista al presidente della Coop Umbria, Giorgio Raggi, come di seguito riportato:

«TESTO DEL SERVIZIO TRASMESSO DA RAI TRE-REGIONE UMBRIA

Mentre si prevede un ulteriore stop all'inflazione in settembre (i dati sulle città-campione, tra cui Perugia, saranno resi noti lunedì prossimo), anche i prezzi alla produzione frenano e a luglio hanno fatto addirittura registrare un calo dello 0,2 per cento rispetto al mese precedente.

In questo senso va anche la decisione della Coop Umbria di ridurre dal 2 al 7 per cento, a partire da lunedì prossimo, i prezzi di 600 prodotti di largo consumo, tra cui olio, pasta di semola, parmigiano, pelati, riso, biscotti, latte, caffè, pane comune, frutta, acqua minerale, detersivi e pannolini per bambini.

Per i soci Coop, che in Umbria sono più di 100.000, è inoltre previsto un ulteriore sconto del 15 per cento, valido per tre mesi. Per realizzare questa iniziativa, la Coop Umbria abolirà le offerte speciali, le raccolte di bollini, i regali e tutte le altre iniziative promozionali.

L'iniziativa è stata presa per far fronte alla flessione percentuale di crescita delle vendite, registrata dalla Coop Umbria nel secondo semestre di quest'anno. Sull'iniziativa sentiamo ora il presidente della Coop Umbria Giorgio Raggi.

TESTO DELL'INTERVISTA

Per tutti, e maggiormente per i nostri soci, ci sarà la possibilità di risparmiare dalle 100 alle 150.000 lire al mese facendo spesa da noi. Perchè facciamo questo?

Perchè pensiamo che siamo di fronte ad uno scenario in cui il consumatore è un consumatore austero che vuole la roba buona al prezzo più basso possibile, che non è più attratto dagli specchietti per le allodole, dalle offerte speciali del momento, dal collezionamento delle pentole, il cucchiaino e quant'altro; il consumatore sa che quando prende la pentola quelli sono soldi suoi e fa questo ragionamento: datemi le cose buone al prezzo più basso.

Pensiamo che questo sia lo scenario e a questo consumatore abbiamo risposto con questa politica»;

che tale servizio, per le caratteristiche contenute sia nel testo introduttivo che nell'intervista al presidente, ha avuto, senza ombra di

dubbio, il tono di un messaggio promozionale senza tuttavia esserne legittimato;

che tale evento risulta particolarmente grave sia per il fatto di costituire un chiaro esempio di messaggio sublimale sia per l'arbitrio che RAI Tre ha palesato con tale iniziativa, arbitrio che va contro tutte le leggi che regolano il servizio pubblico delle informazioni;

che tale gravità si accentua nel momento in cui si va a valutare il danno che il passaggio di tale informazione arreca a tutti gli altri esercizi o attività commerciali di pari dimensioni che non godono dello stesso privilegio, che quindi non trovano gli stessi spazi e per di più gratuiti, un servizio pubblico non può ritenersi tale di fronte a parzialità di questa portata;

che il fatto sopracitato costituisce solo il particolare esempio di una consuetudine a cui il cittadino umbro è oramai uso, per la frequenza con cui Coop Umbria trova spazio sul telegiornali di RAI Tre;

che la suddetta consuetudine va letta, e a ragione interpretata, in un quadro ben preciso vista l'identica matrice ideologica che supporta sia la gestione del governo regionale umbro sia quella della terza rete RAI, «sinergia» che, come in questo caso, produce un prodotto di informazione esageratamente di parte,

si chiede di sapere cosa il Ministro in indirizzo intenda fare al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni di forte disagio e disparità nell'ambito di un servizio di pubblica informazione destinato, comunque, a tutti i cittadini.

(4-06054)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che nella edizione regionale del telegiornale delle ore 19,30 del giorno 20 settembre 1996 è stato effettivamente trasmesso in servizio sull'iniziativa di riduzione dei prezzi attuata dalla Coop Umbria, trattandosi di un tema di rilevante interesse, come testimoniato dall'ampio risalto dato dalla notizia da tutti i giornali locali.

A tale proposito, ha sottolineato la concessionaria, occorre mettere in evidenza il particolare momento in cui il servizio è andato in onda: il tema dei prezzi, infatti, era al centro dell'attenzione e dopo i dati di agosto c'era molta attesa per quelli di settembre; pertanto la notizia di una sensibile riduzione dei prezzi praticata da una delle maggiori azien-

de di distribuzione in ambito regionale costituiva argomento di grande attualità ed interesse per i cittadini.

La medesima concessionaria, infatti, nell'assicurare che la redazione umbra del telegiornale ha sempre fornito informazioni riguardanti tutte le aziende che operano nella regione, con particolare riguardo a quelle che, per la loro rilevanza economica ed il peso occupazionale, hanno maggiore incidenza sulla vita sociale locale, ha assicurato che il compito di fornire una informazione sempre più precisa ed estesa circa le varie realtà operative regionali potrebbe essere assolto meglio se, da parte delle imprese o delle associazioni interessate, ci fosse una più frequente e puntuale comunicazione delle iniziative intraprese.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 giugno 1997)

AVOGADRO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Viste le notizie di stampa che parlano della ventilata soppressione della sezione pretorile di Finale Ligure (Savona);

considerate le tradizioni storiche della pretura finalese;

considerato il carico di lavoro superiore alla media nazionale e la popolazione fluttuante dovuta al turismo, con punte quasi triple rispetto alla soglia dei 35.000 abitanti previsti per la sopravvivenza delle preture distaccate;

considerate le prese di posizione dei comuni interessati della Comunità montana del Pollupice e degli operatori della giustizia,

si chiede di conoscere:

le reali intenzioni del Ministro riguardo al futuro della pretura di Finale Ligure;

nel caso di una inopinata chiusura, come si intenda sopperire al vuoto creato dalla perdita di una sezione petrorile, storicamente e turisticamente, così importante.

(4-02972)

(19 novembre 1996)

RISPOSTA. – Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Finale Ligure.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze di bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giustizia più prossimo al cittadino e - nel disegno governativo - ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

Per quanto attiene in particolare alla sezione distaccata di Finale Ligure si rappresenta che ne era stato in origine previsto l'accorpamento alla pretura circondariale di Savona.

Successivamente, il pretore di Savona ha rappresentato l'opportunità che la detta sezione fosse accorpata alla pretura di Albenga, in relazione ad esigenze logistiche ed alla vicinanza tra i due centri in questione.

Per provvedere alla predisposizione di un nuovo decreto interministeriale che, recependo le indicazioni, individuasse Albenga quale nuova sede accorpante, è stato disposto il differimento della data di cessazione della attività dell'ufficio.

Nel frattempo l'amministrazione comunale di Finale Ligure ha proposto ricorso al TAR della Liguria avverso l'atto di soppressione. Il tribunale, con ordinanza del 6 marzo scorso, ha sospeso l'esecutività del decreto in questione, così bloccando la chiusura della sede giudiziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

BEVILACQUA. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* - Per conoscere quali siano i criteri di avvicendamento dei

tecnici iscritti all'albo dell'unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo per le varie missioni all'estero.
(4-02422)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. - È necessario precisare, innanzitutto, che presso l'Unità tecnica centrale (U.T.C.) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di questo Ministero non esiste nè è mai esistito un «albo» professionale degli esperti tecnici, per la creazione del quale normalmente è richiesto un apposito provvedimento normativo.

È bene specificare inoltre che con il termine «missione» si intende il conferimento di un incarico all'estero la cui durata e le cui caratteristiche dipendono dalla natura del progetto in seno al quale l'esperto esterno dovrà operare.

I «tecnici» in servizio all'UTC sono rappresentati dal personale previsto dalla legge n. 49 del 1987, essi vengono inviati in missione in relazione alle inderogabili esigenze dei progetti dai medesimi seguiti. Si tratta di missioni in genere brevissime, non più di qualche settimana, e raramente vengono effettuate nell'arco più missioni relative allo stesso progetto. Per questo tipo di incarichi è quindi impossibile ipotizzare avvicendamenti.

Per quanto riguarda invece missioni di più lunga durata, esse vengono conferite in adempimento all'ordine di servizio n. 24 del 1995. Tale provvedimento prevede la pubblicizzazione e la selezione, da parte di una Commissione, per incarichi di un anno rinnovabili fino a tre anni ed eccezionalmente fino a quattro anni.

In relazione poi ai tecnici «esterni» è in funzione una raccolta di candidature di esperti appartenenti ai settori pubblico e privato nell'ambito della quale la citata direzione generale per la cooperazione allo sviluppo individua i profili professionali per l'invio di esperti tecnici in missioni di cooperazione all'estero, sulla base delle specifiche esigenze che emergono di volta in volta. Anche in questo caso si può parlare di avvicendamento solo in relazione alle missioni di lunga durata.

L'attribuzione degli incarichi a detto personale è disciplinata dagli ordini di servizio nn. 7 e 9/94, che ne regolamentano sia la selezione che la durata. Detta selezione è affidata ad una commissione composta dal funzionario preposto all'UTC, dai capi degli uffici territoriali, dall'ufficio III e dall'ufficio amministrativo. La durata massima degli incarichi non può superare i quattro anni nello stesso paese ed i sei anni al servizio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(12 giugno 1997)

BEVILACQUA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che da qualche tempo si paventa la soppressione della pretura di Badolato Marina, nella cui giurisdizione rientrano anche i comuni di Guardavalle, S. Caterina sullo Ionio, Isca e S. Andrea;

che l'ufficio badolatese, insieme a quello di Davoli, dovrebbe essere accorpato alla pretura di Chiaravalle Centrale;

che un comitato di cittadini, con lettera indirizzata a codesto Ministero e diffusa nei centri ionici interessati, ha chiesto la revoca del provvedimento, sottolineando che la pretura di Badolato Marina riesce a definire in tempi utili le procedure giudiziarie ed evidenziandone l'operatività;

che inoltre le carenze dell'edificio chiaravallese, non capace di ospitare altri uffici, personale e archivi, e la gran mole di lavoro che si verrebbe ad accumulare a causa degli accorpamenti rallenterebbero le procedure giudiziarie, già deprecabilmente lente;

che il provvedimento causerebbe enormi disagi a un elevato numero di utenti e operatori della giustizia, per le particolari condizioni orografiche del territorio del Basso Ionio catanzarese, il pessimo stato della viabilità, la mancanza di mezzi di trasporto che colleghino i centri abitati con la prevista futura sede pretorile unificata,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto sopra evidenziato, non si ritenga di revocare il provvedimento di accorpamento della pretura di Badolato Marina a quella di Chiaravalle.

(4-04161)

(11 febbraio 1997)

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la popolazione di Badolato (in provincia di Catanzaro) versa in condizioni di notevole disagio economico e socio-culturale per la marginalità nella quale è, di fatto, collocata;

che in una situazione siffatta la notizia di un'eventuale futura soppressione della pretura ha introdotto ulteriore preoccupazione e allarme;

che il provvedimento non appare in alcun modo giustificabile, atteso che le sedi pretorili svolgono importantissimi e insostituibili funzioni giudiziarie, permettendo, tra l'altro, che il contenzioso civile e penale venga distribuito sul territorio;

che con tale provvedimento non viene affatto favorita la corretta e celere amministrazione della giustizia sui territori più bisognosi di ordine istituzionale;

che sedi pretorili distaccate costituiscono, per tanto, presidi giudiziari insostituibili, indispensabili per favorire un più stretto rapporto fra il cittadino e la magistratura,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ravvisi l'opportunità di recedere da un'eventuale decisione di soppressione, garantendo, invece, una maggiore efficienza e funzionalità della pretura stessa, al fine di dare risposte concrete e immediate al desiderio di giustizia.

(4-04274)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. (*) – Le preture di Badolato e Davoli rientrano tra le 51 sezioni distaccate di pretura per le quali sono stati emessi i decreti interministeriali di soppressione in data 14 novembre 1996, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 1996, n. 289.

Per entrambe le preture è stato previsto l'accorpamento alla pretura di Chiaravalle Centrale.

Al riguardo si precisa che i provvedimenti di soppressione sono stati adottati a seguito di una complessa istruttoria distinta nelle fasi di seguito indicate.

La direzione ha acquisito da parte dei presidenti di corte di appello pareri propositivi in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti:

i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento a quelle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati effettuati a seguito di una accurata analisi relativa, all'estensione del territorio, alle particolari esigenze di bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito della predetta selezione, sono stati nuovamente investiti i capi di corte perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero, trasmettendoli a questa Direzione generale, i pareri dei rispettivi consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense;

all'esito di questa complessa fase istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio superiore della magistratura ha comunque rappresentato la opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi soppresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale;

per le sezioni indicate in oggetto non è stato possibile seguire tale criterio in relazione alla distanza delle sezioni da sopprimere rispetto alla sede centrale ed alla presenza, sul tragitto da percorrere per il raggiungimento della sede circondariale, di altra sezione distaccata allo stato non sopprimibile;

i provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso, dagli organi istituzionali interpellati, un parere favorevole alla soppressione. Così è stato per le sezioni in oggetto;

i provvedimenti predetti hanno destato viva preoccupazione nelle autorità locali che, con reiterate note di protesta, ne hanno richiesto la revoca;

i comuni di Badolato e Davoli hanno proposto ricorso al TAR Calabria contro il provvedimento di soppressione.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Le motivazioni a sostegno del mantenimento della sezione soppressa, possono essere così sintetizzate:

1) il considerevole carico di lavoro e l'elevata produttività dell'ufficio;

2) la situazione orografica del territorio ed il sistema viario esistente, che non consentono agevoli collegamenti tra i comuni costituenti il territorio della sezione soppressa e la sede accorpante;

3) l'allarme sociale determinato dalla chiusura dell'ufficio, segno tangibile della presenza delle istituzioni, che non può venir meno per la sola presenza nella sede dell'ufficio del giudice di pace.

Si comunica, inoltre, che le sezioni in oggetto, hanno cessato di funzionare il 10 marzo 1997 e sono state successivamente riaperte in esecuzione di una ordinanza tardiva e di sospensione del provvedimento di soppressione dal TAR adito.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

BONATESTA, VALENTINO. – *Ai Ministri senza portafoglio per la solidarietà sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali* – Premesso:

che a Civita Castellana (Viterbo) tempo fa sono stati espulsi dall'asilo nido comunale due bambini; la causa sarebbe stata un regolamento comunale, approvato dal consiglio comunale nel giugno scorso, che vieta l'inserimento di piccoli residenti in comuni limitrofi con i genitori che lavorano nella cittadina;

che la modifica dell'articolo 3 del regolamento di gestione dell'asilo nido pubblico contrasta con il fatto che la legge regionale n. 59 del 1980, concernente «norme sugli asili nido», individua all'articolo 2 come destinatari del servizio «tutti i bambini, di età inferiore ai tre anni, domiciliati nell'area di utenza dell'asilo nido, nonché tutti i bambini che abbiano un genitore che presti attività lavorativa nella zona stessa»;

che risulta chiaro come l'articolo 3 del regolamento comunale, inibendo di fatto l'accesso all'asilo nido ai non residenti, se non pagano per intero il costo del servizio, viola la norma regionale sopracitata; nonostante tutto sembrerebbe che il Coreco abbia approvato comunque la norma regolamentare *de quo*;

che l'asilo nido è un servizio di pubblico interesse e per sua natura può avere un bacino d'utenza sovracomunale, al punto tale che l'articolo 1 della stessa legge regionale sopra citata prevede la gestione del servizio da parte di consorzi comunali e l'articolo 23 il concorso finanziario della regione alle spese di gestione;

che, pur riconoscendo le giuste ragioni del comune di Civita Castellana che dovrebbe contribuire con proprie risorse all'erogazione del servizio per i residenti in comuni limitrofi, gli interroganti vedono ec-

cessivamente sanzionatoria, oltrechè discriminatoria, la soluzione adottata che ricade esclusivamente su cittadini inermi, quando invece dovrebbero essere i beneficiari dei vantaggi stabiliti normativamente dalla regione Lazio e dalla legge nazionale;

che attualmente i genitori dei bambini espulsi pagherebbero una quota, in base alle fasce di reddito, che si aggirerebbe intorno alle 400.000 lire mensili; il comune prospetterebbe invece una spesa, prevista per i soli due bambini non residenti, di lire 1.250.000 ogni mese;

che inoltre le delibere comunali nn. 91 e 153 del 1996 non possono avere valore retroattivo in base all'articolo 11 delle preleggi, essendo i bambini *de quo* stati iscritti prima delle delibere stesse;

che l'asilo nido dispone di 60 posti ed attualmente ne sono occupati circa 45, escludendo perciò il problema del sovrannumero; inoltre i bambini usufruirebbero dell'asilo nido per un orario ridotto, dalle ore 8 alle ore 13,30, quando l'orario canonico dovrebbe essere dalle ore 7,30 alle ore 17,30;

che l'asilo nido di Civita Castellana costa, in termini finanziari, tre volte tanto se comparato ad un asilo privato; al riguardo il costo viene ripartito in tre parti: una a carico della regione, una a carico del comune ed una a carico della famiglia (350.000 lire);

che la gestione è stata affidata alla cooperativa Futura, che gestisce molti altri appalti comunali, il cui margine di profitto dovrebbe essere elevatissimo;

che uno dei genitori avrebbe richiesto la visione di alcuni atti amministrativi nel lontano 12 ottobre 1996, il cui oggetto riguardava l'idoneità strutturale ed igienico-sanitaria, la sicurezza e la certificazione di conformità alla norma di prevenzione degli incendi riguardante la struttura;

che venivano inoltre richieste la certificazione di idoneità sanitaria, le certificazioni di vaccinazione anti-epatite A e B e la certificazione d'idoneità di insegnamento e di custodia di minori da 0 a 3 anni di vita del personale impiegato nella struttura dell'asilo nido;

che a tutt'oggi il genitore interessato non avrebbe ricevuto risposta,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda intraprendere per risolvere una situazione grave, impellente e discriminatoria;

se non si intenda invece far richiedere ai comuni limitrofi di consorzarsi per la gestione del servizio e/o richiedere il contributo provinciale e regionale per la gestione del servizio che dovrebbe avere una funzione perequativa di fronte a situazioni quali quella verificatasi nel comune di Civita Castellana;

quale sia il margine di profitto della cooperativa Futura e come mai il comune continui ad affidare questo servizio ad una cooperativa così esosa;

se non si possa ravvisare un illecito amministrativo nel non rendere edotti i cittadini interessati, *ex lege* n. 241 del 1990, riguardo all'accesso ai documenti amministrativi.

(4-03462)

(17 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto, nel far riferimento ad un particolare episodio di espulsione di due bambini dall'asilo comunale di Civita Castellana (Viterbo), si chiede di conoscere quali provvedimenti il Governo intenda intraprendere al riguardo e, in particolare, in materia di gestione degli asili nido da parte degli enti locali.

Sono stati opportunamente richiesti elementi, attraverso il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al commissariato di Governo della regione Lazio.

Il comune di Civita Castellana, interpellato a sua volta dalla regione Lazio, ha negato ogni sua responsabilità non avendo mai disposti l'espulsione di alcun bambino dall'asilo nido, facendo presente che nessun regolamento comunale pone divieti circa l'inserimento nel nido medesimo di bambini provenienti da altri comuni. Di conseguenza ha ritenuto non violata, nel caso di specie, alcuna disposizione della legge regionale n. 59 del 1980.

In relazione alla questione dei costi negli asili privati, il comune ha inoltre precisato che negli stessi vengono spesso praticate tariffe inferiori, contravvenendosi in tal modo alle prescrizioni di legge in materia di organizzazione del servizio negli asili nido.

Con riferimento a quanto sostenuto dagli onorevoli interroganti circa il «profitto» della ditta appaltatrice, il comune di Civita Castellana ha altresì precisato che la gestione è stata affidata a seguito di gara e che risulta possibile verificare in ogni momento il dettaglio dei costi di gestione oltre che dimostrare che le tariffe sono assolutamente congrue, nel rispetto della legge regionale e dei contratti di lavoro.

In proposito, in ossequio al regolamento di accesso agli atti, è stata data ampia disponibilità a tutti coloro che hanno chiesto informazioni sull'asilo nido.

Il comune interessato si è dichiarato infine del tutto d'accordo sulla costituzione di un consorzio comunale per la gestione del nido nella considerazione che ciò comporterebbe, senza alcun dubbio, una diminuzione del notevole impegno di spesa del comune medesimo per il funzionamento della struttura proprio in conseguenza di un'assunzione di oneri finanziari da parte di altri comuni.

In tale prospettiva il comune di Civita Castellana ha suggerito di invitare le amministrazioni interessate a farsi carico della quota parte di competenza per la frequenza dell'asilo nido in questione da parte di propri cittadini analogamente a quanto fatto dal comune di Civita Castellana allorquando propri residenti hanno usufruito di servizi a domanda in altri comuni.

Per quanto di competenza della scrivente come ha già dichiarato in altre occasioni, si ritiene opportuna una riforma della legge n. 1044 del 1971 sugli asili nido per ricondurli nell'ambito loro proprio di servizi formativi per il bambino.

Pertanto anche i «costi» degli asili nido dovranno indubbiamente essere rivisti: al riguardo sarebbe opportuna da parte delle regioni una ricognizione degli asili nido esistenti a un raffronto con le esigenze dell'utenza con particolare riferimento ai bambini provenienti da famiglie disagiate. Sarebbe altresì opportuno prevedere l'offerta

di servizi di nido mediante la promozione dell'associazione di più comuni.

Il piano d'azione governativo per l'infanzia e l'adolescenza, presentato dal Governo ed elaborato con la partecipazione di tutti i Ministeri, prevede in tal senso una serie di interventi, da attuarsi nel prossimo biennio, in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Particolare attenzione è dedicata ai servizi socio-educativi della prima infanzia, alla luce dell'esigenza da più parti sollecitata di ridefinizione e regolamentazione in modo innovativo della legge n. 1044 del 1971 sugli asili nido e di elaborazione di una norma-quadro per l'intero settore 0-3 anni che, senza diminuire il ruolo delle regioni e degli enti locali, indichi agli stessi le linee di intervento volte alla riqualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(25 giugno 1997)

BONATESTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che in data 31 luglio 1995 l'interrogante, all'epoca consigliere regionale del Lazio, presentò una interrogazione al presidente della giunta regionale ed al presidente della commissione consiliare per la criminalità, avente per oggetto la «situazione a rischio alla casa circondariale di Viterbo»;

che in detta interrogazione si leggeva testualmente:

«premesso che ogni cella della nuova casa circondariale di Viterbo è stata studiata, progettata e realizzata per ospitare un solo detenuto: attualmente, ad eccezione di limitate situazioni particolari (isolamento disciplinare, celle per malati in infermeria) ogni cella è occupata da due detenuti. Si ricorda che è elevata la percentuale di detenuti positivi alla ricerca dello HIV, HCV, HBV e la forzata promiscuità rende oltremodo pericolosa la convivenza soprattutto per la diffusione di tali patologie laddove un'igiene scrupolosa ed un attento rifuggire da comportamenti, anche non volontariamente a rischio (uso di medesimi servizi igienici, scambio di stoviglie, eccetera), sono elementi prioritari e fondamentali per la prevenzione;

rilevato che i ricambi d'aria sono obbligatori e non presenti negli ambienti confinati privi di apertura naturale coll'esterno (ad esempio gran parte dei gabinetti). La presenza di aperture osservate nella parte superiore delle pareti di tali locali, peraltro prive di griglie e filtri, non è assolutamente indice della messa in opera di tali sistemi. In pratica, dovrebbe essere introdotta ed aspirata aria, secondo il meccanismo comune della pompa aspirante-premente, la mancata attivazione degli stessi comporta inquinamento dell'ambiente confinato;

sottolineato che non è stato provveduto alla realizzazione dell'accesso separato di pedoni e mezzi, i quali ultimi continuano a so-
stare, in moto, all'interno con grave inquinamento per ricaduta dei pro-

dotti di combustione incompleta (monossido di carbonio). Gli aspiratori posti nel tetto del tunnel non funzionano che occasionalmente. Si tenga conto che, dal punto di vista degli effetti sulla salute, grande importanza ha l'altezza dal suolo delle emissioni che, per le auto, sbocca a poche decine di centimetri da terra e così i fumi possono essere respirati prima di una sufficiente diluizione o eventuale aspirazione;

sottolineato altresì che la SICEA, stando ai prelievi fatti sulla linea prima che la stessa linea entri in carcere, fornisce acqua potabile, ma all'interno non lo è più (la campionatura è stata multipla). Sarebbe potabile solo l'acqua della cucina detenuti, ma non quella della caserma, della mensa agenti e della reclusione, compresa l'infermeria. È stato rinvenuto un altro quantitativo di zinco (il materiale delle tubature è quello dichiarato?) ed il decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988 individua in tale metallo uno degli elementi ritenuti indesiderabili, secondo i parametri fisici, chimici e microbiologici che fissano i valori massimi ammissibili a proposito di acque destinate al consumo umano. Problemi simili sembrano coinvolgere i vasconi di raccolta ad uso serbatoio, che, ad una ispezione offrirono lo spettacolo di acque «rosa», per lo scambio del metallo emergente dalla struttura di cemento armato;

rilevato che al depuratore manca la grigliatura con interruzioni del ciclo di depurazione e susseguenti scarichi difformi ai limiti tabellari (tabella A legge n. 319 del 1976). Il depuratore è stato ritenuto inaffidabile. Vale la pena di ricordare che la casa circondariale a tutto il 3 ottobre 1994 non aveva mai eseguito le prescritte analisi batteriologiche per lo scarico, mentre la relativa disciplina legislativa prevede l'istituzione di un quaderno delle analisi e l'autorizzazione provvisoria allo scarico;

evidenziato che il medico di guardia è sistemato all'interno dell'infermeria, in una stanza già studio del coordinatore sanitario, mai disinfettata dopo il cambio d'uso, dove i valori di temperatura effettiva sono ben superiori ai 25° C statuiti in Italia quali valori di comfort. La stanza è dotata di un bagno, ma lo stesso è privo di ricambi d'aria, di doccia, di bidet e con tazza sistemata ad un'altezza assai inferiore alla norma. Non è annesso regolare spogliatoio e gli armadietti con gli effetti personali dei medici sono locati in un corridoio, d'uso comune ai detenuti malati ed al personale di custodia. È attendibile che la quota di illuminazione naturale, che si rifà al rapporto di 1/8 tra superficie fenestrata e pavimento, non sia rispettato. Tali locali non potrebbero essere utilizzati in questo modo, se non dopo opportuni aggiustamenti;

sottolineato infine che non risulterebbe firmato alcun collaudo, mentre sono abitati anche due appartamenti nella palazzina destinata ai civili;

fatto presente che tutto ciò va avanti già dal 14 febbraio 1993, data di apertura ed occupazione della casa circondariale di Viterbo in località Mannagialla e che solo per il trasporto dei liquami con automezzi si spende una cifra di circa un milione e mezzo di lire al giorno non essendovi ancora l'allacciamento alle fogne;

INTERROGA

Il presidente della giunta

e

il presidente della commissione consiliare per la criminalità per sapere se intendano o meno aprire una indagine alla casa circondariale di Viterbo al fine di tutelare le condizioni d'igiene e di lavoro per quanti detenuti e non, si trovano all'interno dello stesso complesso»;

che in data 16 novembre 1995 il dirigente dell'ufficio interrogazioni, interpellanze e mozioni della presidenza della giunta della regione Lazio, dottor Franco De Santis, trasmetteva all'interrogante la risposta del Ministro di grazia e giustizia datata 30 ottobre 1995;

che in detta risposta si leggeva testualmente:

«In relazione alla interrogazione presentata dal consigliere regionale Michele Bonatesta, inviata al provveditore regionale del Lazio, si comunica quanto segue.

Le pressanti attuali condizioni di sovraffollamento, comuni a tutti gli istituti penitenziari della repubblica hanno comportato la necessità, da parte delle direzioni degli istituti, di dover provvedere alla sistemazione dei detenuti negli spazi detentivi a disposizione anche se destinati ad un minor numero di persone.

Pertanto, anche presso la casa circondariale di Viterbo, che dispone di celle singole con una superficie di 11 metri quadrati idonee ad ospitare un solo detenuto. La direzione si è vista costretta ad allocare, in diverse circostanze, due detenuti per ogni singola cella.

Si fa, tuttavia, presente che la consistenza della popolazione detenuta è passata dalle oltre 400 presenze dello scorso anno (luglio-agosto 1994) alle attuali 300 circa (303 detenuti presenti alla data del 30 settembre ultimo scorso, di cui 283 uomini, 16 donne e 4 semiliberi), rendendo così meno urgente il problema del sovraffollamento. Circa la presenza di detenuti affetti da patologie di HIV, HCV e HBV, si informa che, alla data del 6 settembre 1995, 21 erano i detenuti affetti da HIV, 37 i detenuti affetti da HCV e 12 da HBV; si ritiene, pertanto, che, sulla base della presenza della popolazione detenuta alla data della rilevazione (circa 300 detenuti), la stessa non si discosti da quelle che sono le medie degli altri istituti penitenziari.

Per quel che concerne il problema del ricambio d'aria all'interno delle celle detentive, si comunica che il numero di ricambi orari nelle celle è notevolmente superiore a quanto previsto dalla normativa in vigore, come si evince dalla unita relazione tecnica della società «Grassetto Costruzioni spa».

Relativamente, invece, alla problematica del ricambio d'aria in altri ambienti (più in particolare tunnel d'ingresso), si precisa che gli areatori installati e funzionanti sono, anche su parere del provveditorato regionale alle opere pubbliche, sufficientemente idonei a garantire il ricambio in questione.

In merito al problema concernente la potabilità dell'acqua si precisa che la situazione relativa all'utilizzo di acqua all'interno dell'istituto è in parte risolta, grazie ad un sistema di clorazione interno, per cui pur non essendo potabile per la presenza di zinco superiore alla CMA le disfunzioni di natura batteriologica, derivanti

direttamente dall'acquedotto comunale, sono superate grazie al sistema di clorazione.

Pertanto sia la popolazione detenuta che il personale ha la possibilità di utilizzare l'acqua in distribuzione all'interno dell'istituto per scopi non potabili, mentre il resto della collettività all'esterno della struttura penitenziaria è costretta a rifornirsi tramite autobotti messe a disposizione dalla locale società concessionaria del servizio pubblico dell'acquedotto comunale. Si allega al riguardo copia della nota della USL.

Per quanto concerne il funzionamento dell'impianto di depurazione, attesa la mancanza di rete fognaria, lo stesso riesce ad effettuare lo smaltimento di circa 150 metri cubi giornalieri di liquami con un esubero di circa 60 metri cubi, il cui trasporto presso il depuratore comunale avviene per mezzo di impresa privata, per un costo complessivo giornaliero di circa 1.200.000 lire.

Riguardo ai lavori di ottimizzazione dell'impianto di depurazione attraverso la posa in opera di un sistema di grigliatura, si precisa che tali lavori sono attualmente in corso ed entro questo mese dovranno essere ultimati, con successivo rinnovo, da parte dell'amministrazione provinciale, dell'autorizzazione allo scarico delle acque depurate al cosiddetto «Fosso Paradiso».

Si allega copia della nota del provveditorato regionale alle opere pubbliche di affidamento dei lavori alla società «Grassetto Costruzioni spa».

La dichiarata assenza di analisi batteriologiche per il deflusso dei liquami del depuratore risulta priva di ogni fondamento, atteso che la società, che ha in gestione la manutenzione dell'impianto, provvede con costanza all'espletamento di tale incombenza.

Riguardo alla situazione delle stanze adibite a servizio di guardia medica, il condizionatore è stato installato in data 25 luglio 1995.

Inoltre la scelta della sistemazione degli armadietti è dipesa esclusivamente da una richiesta del personale medico.

Occorre, tuttavia, precisare che il water e il bidet sono perfettamente funzionanti e che non vi sono disposizioni per la fornitura al medesimo personale del servizio doccia.

Con riferimento all'utilizzo della palazzina destinata ad alloggi demaniali, la stessa risulta consegnata all'Amministrazione penitenziaria con verbale di consegna provvisoria così come del resto la restante parte dell'istituto (reparti detentivi ed uffici) e pertanto non si riesce a comprendere "l'anomalia" della stessa.

Si precisa ad ogni buon fine, che l'operazione di collaudo di tutta la struttura è tuttora in corso»;

che proprio nelle settimane scorse, a seguito di una lettera-denuncia scritta da un detenuto nella casa circondariale di Viterbo, gli onorevoli Acciari e Acierno (Forza Italia) sono stati costretti a tornare su presunte «anomalie» che ancora caratterizzerebbero la struttura carceraria, e già denunciate nella interrogazione al presidente della giunta regionale, nonostante siano passati circa diciassette mesi da quando il Ministro di grazia e giustizia assicurò il completamento degli adempimenti ancora *in itinere* e la eliminazione degli inconvenienti denunciati;

che risulta sconcertante, pertanto, l'inerzia, di questi due anni sia del Ministero di grazia e giustizia sia di enti eventualmente preposti a determinate competenze, a dimostrazione della scarsa attenzione che il Governo pone allo sperpero del denaro pubblico quando, contemporaneamente, alla gente si chiedono rinunce e sacrifici sempre più gravosi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno e doveroso aprire una indagine a carico del Ministero di grazia e giustizia e di quanti altri Ministeri o enti possano essere ritenuti responsabili di ritardi, sprechi e/o omissioni per la situazione ancora oggi esistente presso la casa circondariale di Viterbo nonostante l'intervento dell'interrogante risalente a circa due anni fa ed i ripetuti solleciti che risultano con certezza essere stati fatti anche dalla direzione della casa circondariale in questione;

quale sia l'attuale situazione esistente all'interno della suddetta casa circondariale.

(4-06116)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione va premesso che il nuovo carcere di Viterbo (capienza 300 uomini, 50 donne, 30 semiliberi) progettato e realizzato come casa circondariale con sezione di reclusione, è entrato in funzione il 14 febbraio 1993.

L'immobile, realizzato dal Ministero dei lavori pubblici, è stato preso in consegna da questa amministrazione in data 31 gennaio 1993 dopo il collaudo statico della struttura e le prove di funzionalità degli impianti.

Tuttavia, fin dall'apertura, presso l'istituto in argomento si sono verificati notevoli disagi dovuti all'inadeguatezza del depuratore e all'impossibilità dello smaltimento dei liquami. Infatti la condotta di scarico di questi ultimi è stata eseguita in difformità alle norme vigenti in materia.

Dopo l'emanazione dell'ordinanza del sindaco di Viterbo (1° aprile 1993) che imponeva l'immediata chiusura dello scarico fino al rilascio della relativa autorizzazione, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha invitato il Ministero dei lavori pubblici ad attivarsi con urgenza per mettere a norma l'impianto di scarico delle acque.

Infatti, è il predetto Dicastero che cura, per legge, la progettazione, l'affidamento dell'opera, la gestione e tutte le attività connesse alla realizzazione delle strutture carcerarie; di queste ultime, l'amministrazione penitenziaria è esclusivamente usuaria.

Nel caso specifico l'affidamento dell'opera è stato dato in concessione all'impresa «Cesil» che, a sua volta, ne ha commissionato la costruzione alla consorziata «Grassetto spa».

È la ditta costruttrice che ha l'onere di richiedere, alle autorità competenti, le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e di provvedere all'espletamento delle attività conseguenti.

Peraltro, in seguito alla sospensione dello scarico del depuratore, si è dovuti ricorrere ad una ditta privata per lo spurgo delle acque a mezzo autobotti con un costo giornaliero di circa lire 20.000.000.

Di tutto ciò è stata interessata anche la procura regionale della Corte dei conti.

Successivamente si è provveduto a realizzare la condotta delle acque bianche, nella quale sono state convogliate le acque reflue per lo scarico delle stesse in un fosso comunale autorizzato, previa depurazione presso l'apposito impianto installato nell'istituto.

Tutto ciò in attesa della realizzazione, da parte del Ministero dei lavori pubblici e del comune, di una condotta definitiva di collegamento della rete fognaria dell'istituto penitenziario a quella comunale.

Tale intervento, finanziato per lire 1.750.000.000, è tuttora in corso di esecuzione.

Per quanto concerne il problema della non potabilità dell'acqua si rappresenta che nell'adunanza del Comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria del 16 dicembre 1995 è stato approvato uno specifico finanziamento ed i lavori per l'allacciamento dell'istituto alla rete idrica sono tuttora in corso.

Si evidenzia, infine, che lo stato di necessità, non ha consentito al Dipartimento di chiudere l'istituto, unico provvedimento che poteva ridurre i costi di gestione della struttura e che, si ribadisce, non sono assolutamente imputabili a questa amministrazione.

Del resto all'atto della consegna, non si poteva presumere l'esistenza di tali anomalie.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

BONFIETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che recentemente si sono avuti al carcere bolognese della Dozza due suicidi;

che su uno di essi rimangono nell'opinione pubblica forti perplessità,

l'interpellante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover intervenire per individuare al di là di ogni possibile sospetto le reali cause delle morti;

se nei casi specifici ogni iniziativa di vigilanza e di soccorso sia stata presa nel rispetto delle procedure;

se più in generale tali morti non siano un segnale preoccupante di una crisi all'interno della situazione carceraria della Dozza.

(4-06112)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Dalle informazioni trasmesse dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria risulta che nel corso del 1996 presso la casa circondariale di Bologna si è verificato un solo caso segnalato

come suicidio, e precisamente quello relativo al detenuto Georges Alain Laid, deceduto il 23 settembre 1996.

Su tale evento sono state disposte due inchieste amministrative, una affidata al locale provveditorato regionale e l'altra all'ufficio centrale dell'ispettorato, entrambe dirette ad accertare le cause e modalità di svolgimento dei fatti e le circostanze concernenti l'evento mortale.

Risulta peraltro dalle ulteriori notizie fornite dalla stessa amministrazione che è in corso un'indagine preliminare da parte dell'autorità giudiziaria nell'ambito della quale sono stati arrestati tre appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria per il reato di favoreggiamento. Gli stessi risultavano alla data del 2 aprile 1997 sospesi dal servizio.

La ricostruzione della dinamica del fatto è oggetto di consulenza medico legale e di complesse indagini per cui nessuna valutazione può essere espressa nel merito.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 giugno 1997)

BUCCIERO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il presidente della corte d'appello di Bari pare abbia recentemente revocato il decreto n. 859 del 23 maggio 1995 con il quale il suo predecessore aveva stabilito criteri per la nomina dei presidenti dei seggi elettorali;

che la revoca pare che sia stata adottata con le seguenti motivazioni:

i precedenti criteri non trovavano alcun fondamento nella relativa legge;

detti criteri censurati tendevano a finalità non in linea con quelle del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 21 marzo 1990, n. 53, ma arbitrariamente valorizzate;

detti criteri hanno provocato gravi inconvenienti nei seggi e negli uffici di segreteria e cancelleria del palazzo di giustizia,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il presidente della corte d'appello di Bari abbia revocato le determinazioni del suo predecessore in materia elettorale;

quali siano, nei dettagli, le motivazioni della revoca;

se in dette motivazioni non si ravvisi una pesante censura nei confronti dell'estensore del decreto revocato;

se non si ritenga di ravvisare nel comportamento del magistrato che nel maggio del 1995 presiedeva la corte un esercizio della discrezionalità tale da sconfinare in illegittimo arbitrio;

se i gravi inconvenienti provocati dal decreto n. 859 del 1995 abbiano o meno causato danni nei seggi e negli uffici, ravvisabili quantomeno in ritardi e caos ingiustificabili;

se la prefettura di Bari abbia o meno inviato rapporti su ciò che è avvenuto nei seggi elettorali individuandone le cause;

se sia stata o meno inviata alla Corte dei conti una denuncia nei confronti dei responsabili di tali danni;

quali siano i criteri adottati in materia nel 1995 e se i Ministri in indirizzo ritengano che vi sia materia per procedere contro i responsabili o se essi debbano essere considerati irresponsabili e imperseguibili disciplinarmente, penalmente, contabilmente alla pari del Presidente della Repubblica italiana;

in caso negativo, se la dedotta arbitrarietà del decreto n. 859 del 1995 non sia espressione della più vieta demagogia e plateale arroganza nell'esercizio del «potere» con la p maiuscola.

(4-06118)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Riguardo ai quesiti del parlamentare attinenti alla avvenuta revoca del decreto n. 859 del 23 maggio 1995, contenente i criteri per la nomina dei presidenti dei seggi elettorali, emesso dalla presidenza della corte predetta, alle motivazioni della stessa revoca, nonché alla eventuale rilevanza disciplinare della stessa revoca, nonché alla eventuale rilevanza disciplinare della condotta del magistrato che aveva adottato il provvedimento successivamente revocato, si rappresenta che con decreto n. 874 del 24 luglio 1996 l'attuale presidente della corte di appello di Bari, dottor Renato De Tullio, ha revocato il decreto n. 859 emesso dal precedente titolare dell'ufficio dottor Luigi De Marco, per le ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento.

Per quanto attiene la valutazione disciplinare della condotta del dottor De Marco, si informa che il magistrato è stato collocato a riposo dal 25 maggio 1995.

Non risulta segnalato alcun danno erariale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

CARCARINO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – L'interrogante chiede di sapere quali urgenti provvedimenti e concrete iniziative il Ministro intenda assumere in merito alla creazione di una discarica nel comune di Piedimonte Matese, inserito nel futuro parco regionale del Matese.

Questa discarica potrebbe comportare seri danni alle falde acquifere e inoltre, essendo posta in un luogo molto vicino ad un asilo nido, al macello comunale, ad una palestra coperta e ad una piscina, nuocerebbe alla popolazione.

(4-04931)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione di cui all'oggetto, circa i provvedimenti e le iniziative che il Ministero intende assumere in merito all'apertura di una discarica nel territorio comunale di Piedimonte Matese, facente parte del territorio dell'istituendo parco regionale del Matese, ed in relazione ai temuti gravi danni che la discarica in questione potrebbe comportare alle falde acquifere della zona ed alla popolazione, si rappresenta quanto segue.

Giova premettere che il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1997, in materia di rifiuti, ha dato attuazione alle direttive comunitarie nn. 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CEE.

Il provvedimento in particolare intende contrastare lo smaltimento dei rifiuti tal quali in discarica o in impianti di incenerimento attribuendo finalmente un ruolo centrale ad una gestione dei rifiuti da attivare attraverso la raccolta differenziata e quindi il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di materie prime ed energia.

In tale prospettiva il grave problema delle discariche, che attualmente, anche in considerazione della particolare situazione orografica del nostro paese, certamente assilla pesantemente tutta la cittadinanza, è destinato ad attenuarsi, anche se sarà necessario ancora del tempo per la completa attuazione delle direttive comunitarie sopra richiamate.

Ancora in via preliminare si precisa che lo smaltimento dei rifiuti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e delle leggi n. 441 del 1987 e n. 475 del 1988 è di competenza delle amministrazioni regionali e provinciali e che il Ministero dell'ambiente ha soltanto funzioni di indirizzo e coordinamento con poteri di intervento esclusivamente subordinate, in via sostitutiva, alle eventuali inadempienze o alle scelte manifestamente contrarie alla tutela ambientale da parte delle amministrazioni suddette.

Tutto ciò premesso, giova ricordare in proposito che nell'area interessata, e più in generale nella regione Campania, sussiste uno stato di emergenza in ordine all'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, più volte segnalato con viva preoccupazione dal Ministero dell'ambiente; stato di emergenza che il prefetto di Napoli è stato delegato a fronteggiare con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1996. In tale contesto è inserita la realizzazione della discarica che interessa, il cui progetto esecutivo, redatto da una struttura tecnica di emergenza, operante nel territorio della provincia di Caserta, è stato approvato dal prefetto di Napoli con provvedimento del 21 giugno 1996 avente ad oggetto i lavori di realizzazione della discarica di prima categoria in località Strada vicinale della Pesca in agro del comune di Piedimonte Matese.

La prefettura di Napoli, nell'esplicazione dei poteri di emergenza, ha istituito la pratica ritenendo che al riguardo non vi fossero soluzioni (diverse da quelle adottate) che presentassero un grado di maggiore praticabilità.

In ogni caso, il prefetto di Napoli ha agito in conformità ai poteri delegatigli dal Presidente del Consiglio dei ministri con propria

ordinanza del marzo 1996 e non risulta che i limiti di quei poteri siano stati in qualche modo varcati.

Quanto ai timori espressi per la possibilità che si verifichino danni ambientali ed alla popolazione, è espressamente previsto che la discarica in parola dovrà contenere un quantitativo di 60.000 metri cubi di rifiuti solidi urbani, sicchè la stabilità dell'ecosistema della zona nel suo insieme al momento non pare essere in pericolo.

In relazione alla localizzazione della discarica in parola, il Servizio geologico nazionale ha condotto una investigazione sul sito prescelto, effettuando una serie di sopralluoghi, il primo nel settembre 1994 ed i successivi nel dicembre dello stesso anno e nel febbraio 1995, congiuntamente con tecnici della *ex Angesud* e del comune di Piedimonte Matese. Sono altresì stati effettuati due sondaggi geo-stratigrafici, per meglio caratterizzare la situazione delle acque sotterranee.

Alla luce delle risultanze dei sondaggi effettuati e sulla scorta di indagini idrogeologiche recenti eseguite in loco da altri tecnici, i tecnici del Servizio geologico nazionale concludono dichiarando che:

vista la presenza di una falda idrica che localmente potrebbe raggiungere il massimo livello piezometrico di 6.80 metri al di sotto del piano campagna, al fine di rispettare i requisiti previsti dalla normativa di legge e di evitare ogni compromissione dell'ambiente dovranno essere rispettate le prescrizioni individuate, quali:

le opere di scavo per l'impianto della discarica non potranno superare la massima profondità di 5.30 metri dal piano di campagna;

le pareti dello scavo, previsto per la realizzazione della discarica, dovranno comunque essere modellate e predisposte in modo da garantire la stabilità delle medesime;

il fondo e le pareti della discarica dovranno essere impermeabilizzate mediante l'impegno di materiali artificiali di spessore e di caratteristiche previste dalla normativa vigente e atte a salvaguardare la sottostante falda acquifera;

il manto impermeabilizzante artificiale deve essere adeguatamente protetto da agenti atmosferici e da pericoli di danneggiamento in fase di realizzazione e di esercizio della discarica;

il manto impermeabilizzante artificiale dovrà essere, in ogni caso, posato su uno strato di terreno con permeabilità inferiore a 10 metri al secondo e spessore di almeno 100 centimetri;

dovranno essere adottati sistemi di drenaggio e captazione del percolato conformemente alle modalità di realizzazione previste dalle leggi in vigore; tali sistemi dovranno essere progettati e dimensionati in modo da essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica e per un congruo lasso di tempo;

l'impianto dovrà essere dotato di dispositivi per la captazione, il recupero e l'eventuale combustione del bio-gas, tali dispositivi dovranno essere mantenuti in esercizio anche dopo la chiusura della discarica per un congruo periodo di tempo e, comunque, fino a quando tale dispersione non comporti pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente ed in ogni caso non arrechi molestia;

dovranno essere predisposte idonee canalizzazioni, opportunamente dimensionate e progettate, per l'allontanamento delle acque meteoriche dal perimetro della discarica;

a completamento della discarica dovrà essere effettuata la copertura finale con materiale impermeabilizzante di spessore opportuno atto ad impedire le infiltrazioni di acque meteoriche all'interno della discarica;

si prevede la realizzazione di 4 pozzi-spia, attrezzati a piezometro, che dovranno essere ubicati ai quattro vertici dell'area della discarica: in tale caso sarà possibile individuare eventuali sostanze inquinanti e loro probabile provenienza, i pozzi dovranno essere predisposti per il prelievo di campioni di acqua da analizzare e le analisi dovranno essere effettuate a cura di laboratori pubblici autorizzati;

dovranno effettuarsi indagini chimico-batteriologiche sulla qualità delle acque di falde, durante l'esercizio della discarica con prelievo almeno mensile in tutti i pozzi circostanti l'area e per un congruo intorno, finalizzate al rilevamento di infiltrazioni di percolato; tali indagini dovranno essere protratte anche dopo il fine esercizio;

dovranno essere effettuati controlli pubblici mirati ad accettare la rispondenza alla normativa vigente dei materiali immessi in discarica e la reciproca compatibilità degli stessi.

Giova ancora aggiungere che la discarica sarà utilizzata per la raccolta dei rifiuti solidi di circa 40.000 cittadini (una quindicina di comuni), posto che ben venti comuni del bacino CE-1 versano i propri rifiuti in discariche comunali già in esercizio.

Si deve, per completezza, segnalare che la discarica in via di insediamento dovrà avere la precipua funzione di attenuare fortemente, se non risolvere, la grave emergenza verificatasi nella zona, con particolare riguardo ai gravi problemi che la mancata o irregolare raccolta di rifiuti solidi urbani ha provocato nella cittadinanza.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il pubblico ministero dottor Bertone ha rilasciato le inqualificabili dichiarazioni al Ministro ben note, ipotizzando un accordo tra maggioranza ed opposizioni per mettere a tacere i cosiddetti «pentiti», cioè dei criminali della peggiore specie, disponibili, pur di compiacere i teoremi accusatori di certi pubblici ministeri (alcuni dei quali, certamente, in buona fede) ed ottenere, conseguentemente, impunità per sè e per i propri illeciti patrimoni, ad inventarsi di tutto e di più;

che a nessun pubblico ministero, dipendente dello Stato e soggetto alla volontà del legislatore, può essere consentito di offendere gratuitamente ed in modo generalizzato l'intera classe politica italiana;

che i parlamentari, eletti dal popolo, hanno legittimazione ben diversa e più alta di quella che deriva da pubblici concorsi, la cui affidabilità e trasparenza è in Italia notoriamente molto dubbia,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo ed il Ministro in indirizzo intendano adottare per evitare che si ripetano comportamenti illegittimi come quello di cui in premessa e se intendano stabilire delle regole precise e seriamente sanzionate per evitare in futuro che i pubblici ministeri continuino ad esorbitare dai confini del loro ruolo in aperta violazione del principio costituzionale della separazione dei poteri.

(4-06114)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento alle interpellanze in oggetto si comunica che il Ministro di grazia e giustizia con nota del 25 febbraio 1997 ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Amedeo Bertone, sostituto procuratore della Repubblica, applicato presso la direzione distrettuale Antimafia di Catania per le dichiarazioni da lui rese nel corso dell'intervista rilasciata al TG3 nazionale in data 24 febbraio 1997 in quanto il tenore complessivo dell'esternazione, che appariva diretta ad investire le recenti iniziative governative di riforma della legislazione sui pentiti e più in generale «il tema della giustizia», consentiva di ravvisare un uso strumentale della qualità di magistrato da parte del dottor Bertone, idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 giugno 1997)

COLLA. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il costo delle lettere e dei biglietti ordinari sia chiuso che aperti è di lire 750;

che il costo dell'affrancatura dovrebbe essere uguale per tutti, l'interrogante chiede di sapere:

se esistano convenzioni particolari che danno luogo a tariffe ridotte;

se esistano agevolazioni per enti, società, associazioni ed altro;

se la Confindustria e la Confederazione generale italiana dell'artigianato beneficino di particolari agevolazioni.

(4-05215)

(9 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le tariffe dei servizi postali e di bancoposta sono state rideterminate dall'Ente poste italiane con decorrenza 5 maggio 1997; si significa che l'affrancatura vigente di lire 800,

così come la precedente di lire 750, è applicata per gli invii di lettere con peso non superiore a 20 grammi, per le cartoline illustrate, per i biglietti da visita, per le partecipazioni e simili.

Si precisa, infine, che per gli invii delle predette tipologie non sono previste tariffe ridotte, nè speciali agevolazioni a beneficio della Confindustria, della Confartigianato o di qualsiasi altro ente o associazione.

Il Ministro delle poste delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 giugno 1997)

CORSI ZEFFIRELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il Ministro dell'ambiente *pro tempore* Paolo Baratta, del precedente Governo Dini, con decreto protocollo n. 123/SCOC/96 del 7 maggio 1996, il cui contenuto è stato comunicato ufficialmente alle associazioni ambientaliste il giorno 29 maggio 1995, ha proceduto alla designazione dei quindici rappresentanti delle associazioni ambientali riconosciute dallo Stato in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 in seno al Consiglio nazionale dell'ambiente per il triennio 1996-1998; come specificato nella comunicazione ufficiale, egli ha posto «a base della operata scelta il criterio matematico del maggior numero di associati, così come espressamente dichiarato, a seguito di esplicita richiesta, dai legali rappresentanti delle stesse associazioni»;

che il Consiglio nazionale dell'ambiente era scaduto nel 1995 e nel suo seno i rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute erano stati nominati in base alla qualità delle proposte e delle esperienze e non in base alla quantità degli iscritti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per annullare e/o modificare un provvedimento che è stato assunto dal Ministro di un Governo dimissionario, il cui Presidente, peraltro, si era politicamente impegnato a non procedere a nomine di alcun genere alla vigilia della formazione di un nuovo Governo;

se non si ritenga urgente ripristinare il criterio della qualità delle elaborazioni culturali proposte dalle associazioni, criterio che era stato assunto come riferimento nelle precedenti esperienze e che, a giudizio dell'interrogante, qualificava non poco il Consiglio nazionale dell'ambiente, e non quello della semplice quantità delle stesse;

infine, quanti siano gli iscritti alle singole associazioni ambientaliste ufficialmente riconosciute in base all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986 ed in quale ambito territoriale operino in prevalenza.

(4-00536)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – In previsione della naturale scadenza (31 dicembre 1995) del Consiglio nazionale dell'ambiente nella composizione deter-

minata per il triennio 1993-95 dal decreto ministeriale n. 11/SCOC/96 del 6 marzo 1993 e successive integrazioni e modificazioni, il competente Servizio di questo Ministero ha attivato a partire dal settembre 1995 le procedure previste dall'articolo 12 della legge n. 349 del 1986 per la ricostituzione dello stesso organo.

Sono state pertanto acquisite, ai sensi del primo comma, lettera c), dello stesso articolo le previste terne di designazione da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della stessa legge n. 349 del 1986.

Rientrando la designazione dei rappresentanti di dette associazioni nel Consiglio nazionale dell'ambiente nella esclusiva sfera discrezionale del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 349 del 1986, le terne così acquisite sono state trasmesse al Ministro *pro tempore*, professor Baratta, per l'esercizio della facoltà attribuitagli dal citato articolo 12 della legge n. 349 del 1986.

Il criterio di selezione prescelto dal Ministro è stato quello del numero di iscritti dichiarato dalle singole associazioni, elemento questo ritenuto comparativamente più omogeneo e di carattere generale, e pertanto sufficientemente idoneo a comprovare il maggior grado di diffusione sul territorio delle associazioni.

Considerato il lungo periodo di tempo trascorso dalla scadenza naturale dell'organo il competente Servizio provvedeva a predisporre, secondo le direttive impartite dal Ministro *pro tempore*, la proposta di decreto ministeriale di ricostituzione dell'organo che veniva trasmesso per la sottoscrizione dello stesso Ministro e prontamente inoltrato agli organi di controllo per gli ulteriori adempimenti di loro competenza.

Tale decreto ministeriale veniva regolarmente ammesso a registrazione dalla Corte dei conti in data 12 giugno 1996.

Tanto premesso, in ordine al primo quesito (se si ritenga l'opportunità di annullare e/o modificare il provvedimento), nel richiamare l'appartenenza del provvedimento alla sfera di discrezionalità del Ministro, voluta dalla legge, non si può ritenere in primo luogo corretto nei confronti della precedente gestione procedere alla rimozione del provvedimento. Al riguardo, si ricorda che questo si trova all'esame di legittimità del TAR del Lazio che, al momento, ha emesso una decisione interlocutoria disponendo l'integrazione del contraddittorio a carico dell'associazione ricorrente. Non è prevedibile una decisione definitiva in tempi brevi.

Quanto al secondo quesito, circa l'opportunità di ripristinare il criterio della qualità come riferimento di designazione, si fa presente, per correttezza d'informazione, che non risulta agli atti di questo Dicastero, contrariamente a quanto dichiarato dall'onorevole interrogante, nessun atto dal quale si possa desumere l'utilizzazione di un criterio di comparazione qualitativa in occasione dei precedenti rinnovi del Consiglio nazionale dell'ambiente, fermo restando che al momento attuale si è ancora in attesa della pronuncia del giudice amministrativo il quale, come già detto, ha emesso solo una decisione interlocutoria e, qualora in sentenza dovesse ritenere che debba essere

privilegiato il criterio della qualità, il Ministro avrebbe il dovere di aiutare per il futuro la possibilità di utilizzare tale criterio.

Per quanto riguarda il terzo quesito attinente al numero di iscritti e all'ambito territoriale operativo, si allega una tabella riassuntiva aggiornata dei dati afferenti al numero di iscritti ed alla ubicazione delle sedi possedute, così come risultanti agli atti di questo Ministero e dalle dichiarazioni delle stesse associazioni di protezione ambientale.

Il Sottosegretario di Stato per l'industria
CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

NOME	Sede legale	Regioni
A.C.L.I. Anni Verdi	Roma	Liguria, Piemonte, Trentino, Friuli, Emilia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
A.N.T.A. - Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente	Roma	Veneto, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
AGRITURIST - Associazione nazionale per l'agriturismo, l'ambiente e il territorio	Roma	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Amici della terra	Roma	Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Associazione ambiente e lavoro	Sesto San Giovanni (MI)	Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana, Emilia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia
Centro per la conservazione della natura	Roma	Liguria, Lombardia, Friuli, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia
C.T.S. - Centro turistico studentesco e giovanile	Roma	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
C.A.I. - Club alpino italiano	Milano	Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori	Roma	Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Toscana, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna
Ekoclub International	Roma	Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna
F.A.I. - Fondo per l'ambiente italiano ..	Milano	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Campania

NOME	Sede legale	Regioni
Federazione nazionale pro natura	Bologna	Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Greenpeace	Roma	Lazio
Gruppi ricerca ecologica	Roma	
Italia Nostra	Roma	Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna
Kronos 1991	Roma	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
L'Altritalia ambiente	Napoli	Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
L'umana dimora	Sondrio	Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Toscana, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
L.I.D.A. - Lega italiana dei diritti dell'animale	Roma	Liguria, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Sicilia, Sardegna
L.I.P.U. - Lega italiana protezione uccelli	Parma	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia
Legambiente	Roma	Valle d'Aosta, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Marevivo	Roma	Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna
Movimento azzurro	Roma	Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria

NOME	Sede legale	Regioni
Società geografica italiana	Roma	Valle d'Aosta, Liguria, piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna
Società speleologica italiana	Bologna	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia, Sardegna
T.C.I. - Touring club italiano	Milano	Piemonte, Lombardia, Friuli, Lazio, Puglia
Verdi ambiente e società	Roma	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
W.W.F. - Associazione italiana per il World Wildlife Fund	Roma	Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Toscana, Emilia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

GRADUATORIA PER NUMERO DI ISCRITTI (*)

ASSOCIAZIONE	Numero iscritti
1) Touring club italiano	490.500
2) Club alpino italiano	311.559
3) W.W.F.	288.129
4) C.T.S.	190.176
5) Legambiente	108.000
6) Greenpeace	82.000
7) Acli Anni Verdi	35.000
8) Marevivo	34.180
9) Lega italiana per la protezione degli uccelli	32.500
10) Fondo ambiente italiano	22.672
11) Amici della terra	22.672
12) Ekoclub	15.793
13) Italia Nostra	14.500
14) Federnatura	12.000
15) Ambiente e lavoro	10.714
16) Agriturist	10.600
17) L'Altritalia ambiente	9.200
18) Verdi ambiente e società	5.889
19) CODACONS	4.053
20) Associazione nazionale per la tutela dell'ambiente	2.306
21) Movimento azzurro	1.850
22) Centro per la conservazione della natura	1.743
23) Società speleologica italiana	1.592
24) Società geografica italiana	1.134
25) L'umana dimora	1.071
26) Kronos 1991	420
27) L.I.D.A. - Lega italiana per i diritti dell'animale	130

(*) Benchè attualmente riconosciuta l'Associazione gruppi di ricerca ecologica non è stata inserita nell'elenco perchè non ha presentato la tema di nominativi ed ha in corso un procedimento di revoca o sospensione del riconoscimento.

COSTA. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.*

– Premesso:

che il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, definisce all'articolo 38, comma 5, lettera c), non costituenti acquisti intracomunitari «gli acquisti di beni ... effettuati ... dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari ... effettuati nell'anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato»;

che differenti opinioni e orientamenti sono stati espressi dagli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria (IVA e dogana);

che grave disagio e incertezze operative detti contrastanti indirizzi causano alle aziende agricole ed ai professionisti chiamati ad assisterle,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire per fornire una corretta interpretazione della normativa predetta al fine di comprendere se il suddetto limite di 16 milioni sia da considerarsi una franchigia assoluta di acquisti fuori dal campo di applicazione dell'IVA, e quindi in caso di superamento l'imposta si renda applicabile solo sulla parte di acquisti eccedente, ovvero se in detto caso di superamento l'imposta dovrà applicarsi sull'intero ammontare, compresi quindi i 16 milioni.

(4-02604)

(29 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che stabilisce il criterio di tassazione per gli acquisti intracomunitari effettuati dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In particolare si chiede di sapere se il limite di 16 milioni di lire stabilito dalla predetta disposizione sia da considerarsi «una franchigia assoluta» di acquisti fuori dal campo di applicazione dell'IVA e quindi se, in caso di superamento di tale limite, l'imposta si renda applicabile solo sulla parte di acquisti eccedente, ovvero sull'intero ammontare, compresi quindi i 16 milioni di lire.

Al riguardo, preliminarmente si rappresenta che, ai sensi del citato articolo 38, che ha recepito le disposizioni dettate in materia dalle direttive comunitarie, ai produttori agricoli in regime speciale è stato riservato un trattamento analogo a quello previsto per gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni non soggetti all'IVA e per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti.

In proposito, con circolare n. 13 del 23 febbraio 1994 è stato tra l'altro chiarito che tra le operazioni non costituenti acquisti intracomuni-

tari sono compresi gli «acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, da parte dei soggetti ivi indicati (al paragrafo 1, 2, lettera c) enti, associazioni ed organizzazioni non soggetti passivi d'imposta, soggetti che pongono in essere solo operazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale), i quali nell'anno solare precedente hanno realizzato acquisti intracomunitari per un ammontare non superiore a 16 milioni di lire, ovvero che non abbiano superato tale limite nell'anno in corso, e sempre che gli stessi soggetti non abbiano optato per il pagamento dell'imposta nel territorio dello Stato. Verificandosi tali condizioni l'operazione viene sottoposta a tassazione nel paese membro di provenienza. Nella determinazione del suddetto ammontare di lire 16 milioni di lire sono da ricomprendere anche i beni che hanno formato oggetto di acquisto in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, e vanno esclusi quelli soggetti ad accisa ed i mezzi di trasporto nuovi».

Occorre inoltre rilevare che il criterio adottato dal legislatore fiscale permette di stabilire soltanto il luogo di tassazione dell'operazione, fermo restando in ogni caso il pagamento del tributo.

In base a tale assunto deve escludersi la possibilità di definire il limite di 16 milioni di lire come una «franchigia»; termine, quest'ultimo che, al contrario, presuppone una totale detassazione dal tributo.

L'elemento determinante, pertanto, che rende obbligatorio il pagamento dell'imposta in Italia è costituito, eccezione fatta per l'ipotesi di opzione, dal superamento della soglia dei 16 milioni di lire.

Conseguentemente, assume rilevanza il dato storico, nel senso cioè che se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari effettuati nell'anno solare precedente risulta superiore a 16 milioni di lire, il produttore agricolo è tenuto nell'anno in corso a corrispondere l'imposta in Italia sulla totalità degli acquisti di beni posti in essere in altro Stato comunitario, indipendentemente quindi dal loro importo.

Qualora, invece, l'ammontare degli acquisti nell'anno solare precedente sia risultato inferiore al limite, in mancanza di opzione, l'operatore nazionale continuerà a corrispondere, nell'anno in corso, l'imposta nello Stato membro in cui il cedente è identificato ai fini dell'imposta. A partire dal momento in cui durante l'anno l'importo dovesse essere superiore, si impone l'obbligo del pagamento in Italia, fatto salvo il diverso trattamento dei precedenti acquisti.

Il Ministro della finanza
VISCO

(16 giugno 1997)

CURTO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'Unione europea ha siglato un accordo commerciale con il Marocco;

che tale accordo prevede la libera importazione di prodotti agricoli ed ortofrutticoli dal Marocco, in particolar modo olio d'oliva, e la loro libera commercializzazione sui mercati europei, a fronte di esportazioni da parte dei paesi dell'Unione europea di prodotti e attrezzature industriali;

che l'attuazione di tale accordo metterebbe definitivamente in ginocchio l'agricoltura meridionale e pugliese in generale, le cui produzioni a parità di prodotto scontano la differenza di maggiori costi di produzione, lavorazione, commercializzazione e trasporto (nel Marocco il salario medio per ogni addetto è di circa 3.000 lire giornaliere contro le circa 100.000 di un addetto italiano);

che gli aiuti ai paesi del Mediterraneo non possono rappresentare una penalizzazione delle regioni più deboli del nostro paese;

che è doveroso provvedere alla tutela dell'agricoltura delle nostre regioni meridionali, anche alla luce dell'elevato tasso di disoccupazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'Unione europea intenda aprire indiscriminatamente il mercato alla libera circolazione dei prodotti agricoli, in specie dell'olio d'oliva, con irreparabile danno per le produzioni nazionali;

se il Ministro in indirizzo non ritenga infine di dover intervenire presso il Consiglio dell'Unione europea per una riconsiderazione della questione agricola relativa alla produzione delle regioni meridionali più svantaggiate, anche attraverso l'eventuale modifica di quei regolamenti comunitari che ad oggi risultano essere estremamente penalizzanti.

(4-05265)

(10 aprile 1997)

RISPOSTA. — Si deve preliminarmente evidenziare, in merito alla questione segnalata, che i Consigli europei di Corfù ed Essen, rispettivamente del giugno e del dicembre 1994, hanno definito gli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica euromediterranea da attuarsi mediante la revisione dei vecchi accordi di associazione; in sintesi, le conclusioni dei Capi di stato dei 15 Stati membri hanno portato all'avvio di una più ambiziosa politica di cooperazione nei confronti dei paesi terzi mediterranei mirata a completare il processo di apertura all'Est europeo già operato dall'Unione europea.

In tal contesto l'amministrazione, pur rispettosa della competenza in materia esercitata dal Ministero degli affari esteri, non ha mancato di segnalare alle autorità preposte ai negoziati la specificità del settore agricolo e la necessità di tener conto, nel processo di liberalizzazione degli scambi, delle differenti politiche agricole attuate nell'Unione europea e nei paesi terzi mediterranei.

Infatti, la dichiarazione adottata alla Conferenza euromediterranea di Barcellona del 27 e 28 novembre 1995 ha recepito le preoccupazioni dell'amministrazione introducendo il principio secondo il quale la liberalizzazione del commercio dei prodotti agricoli dovrà tener conto

dei flussi tradizionali ed essere compatibile con le differenti politiche agricole.

L'amministrazione è consapevole che l'Accordo euromediterraneo di associazione con il Marocco ha privilegiato il settore industriale a svantaggio di quello agricolo, ma ritiene doveroso ricordare che le concessioni nel settore agrumicolo sono state, almeno in parte, compensate dall'adozione da parte della Commissione europea di due importanti misure, concordate in occasione dell'accordo con il Marocco, rispettivamente in materia di restituzioni all'esportazione per le arance e di aiuti alla trasformazione degli agrumi.

In particolare, per quanto attiene le lamentate penalizzazioni dei produttori olivicoli, si precisa che l'olio d'oliva non ha formato oggetto di concessioni tariffarie a dazio zero e, pertanto, le importazioni di olio d'oliva del Marocco sono assoggettate alla tariffa doganale comune con minime riduzioni della stessa oscillanti tra il 5 ed il 10 per cento.

Questo Ministero comunque, consapevole della complessità della gestione evidenziata e dei suoi potenziali, molteplici effetti sul mercato, conferma il proprio impegno, già manifestato in occasione del Consiglio informale di Otranto del maggio 1996, di subordinare la conclusione di nuovi accordi mediterranei di associazione alla presentazione da parte della Commissione di uno studio sull'impatto economico delle concessioni sui redditi dei produttori, al fine di individuare le opportune misure compensative.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(25 giugno 1997)

DE CAROLIS, GASPERINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Considerate le polemiche innescate in tutto il paese dalle dichiarazioni che avrebbe rilasciato l'ex procuratore generale della Corte dei conti Emidio Di Giambattista sul mancato utilizzo da parte delle regioni a statuto ordinario dei fondi europei;

rilevato che secondo stime non approssimative l'ammontare di tali stanziamenti supererebbe i 4.000 miliardi dei quali 3.500 solo per l'obiettivo n. 1, che riguarda le risorse per le aree svantaggiate del Mezzogiorno,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno comunicare all'opinione pubblica italiana le oggettive difficoltà che vietano alla generalità delle regioni del nostro paese di incamerare risorse dall'Unione europea da destinare alle zone più svantaggiate;

se non si ritenga di nominare un organismo con un'apposita *authority* che funga in sostituzione delle regioni inadempienti;

se non si ritenga opportuno, come è auspicabile, che il dottor Emidio Di Giambattista venga richiamato alle sue funzioni per garantire

professionalità e competenza in un settore tanto delicato per quanto attiene anche la nostra presenza nell'ambito europeo.

(4-04243)

(13 febbraio 1997)

PEDRIZZI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. –

Premesso:

che le dimissioni del dottor Emidio Di Giambattista da presidente della «cabina di regia nazionale» (organismo costituito nel gennaio scorso per coordinare la spesa dei fondi comunitari) preannunciano una crisi di gestione accrescitiva dei limiti già dimostrati da detta struttura di coordinamento;

che detta «invenzione normativa» non si è trasformata, come si auspicava, in una Authority indipendente dalle amministrazioni, con poteri di indirizzo sulle regioni;

che la spesa dei fondi dell'Unione europea non ha sin qui ricevuto un forte impulso; infatti, pochi giorni fa, da Bruxelles, il commissario responsabile dei fondi dell'Unione europea, Monika Wulf-Mathies, ha richiamato ancora una volta l'Italia al rispetto degli accordi del '95 con cui il Governo si era impegnato a un utilizzo più rapido dei fondi strutturali;

che il commissario Wulf-Mathies, rispondendo a un'interrogazione al Parlamento europeo, rilevava come al 25 giugno 1996 le risorse effettivamente utilizzate non raggiungevano per nessun capitolo di spesa il 10 per cento del totale (a fronte del 30 per cento minimo richiesto da Bruxelles per il programma 1994-1999);

che nelle aree dell'obiettivo 1 (regioni del Sud in ritardo di sviluppo) su 3.500 miliardi di lire i fondi utilizzati non arrivano al 6 per cento, mentre per l'obiettivo 2 (aree in declino industriale del Centro-Nord) le risorse impiegate sono pari allo 0,4 per cento; per l'obiettivo 3 (finalizzato alla lotta alla disoccupazione di lunga durata) il tasso di utilizzo sale al 7,5 per cento (dei 415 miliardi disponibili) e per l'obiettivo 5 (tendente all'adattamento delle strutture agricole alla politica agricola comune), raggiunge il 7,7 per cento (dei 321 miliardi disponibili);

che i riferimenti innanzi colti collocano la cabina di regia nazionale al centro di un severo bilancio che evidenzia il mancato raggiungimento dell'obiettivo per cui era stata creata: il coordinamento e la spinta della spesa dei circa 40.000 miliardi di fondi comunitari destinati alle aree depresse del Mezzogiorno e alle aree in declino industriale del Centro-Nord;

che le dimissioni del presidente Di Giambattista vengono correlate, in una nota del Ministero del bilancio, alla «inadeguatezza degli strumenti per accelerare di fatto l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea»;

che, nei giorni scorsi, il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, Carlo Azeglio Ciampi ha presieduto una

riunione tecnica per esaminare la questione alla luce dei risultati dell'attività sin qui svolta dalla cabina di regia e in vista del comitato di sorveglianza previsto per il 19 luglio 1996;

che tutto quanto innanzi rappresentato concreta una situazione di fatto preoccupante perchè l'Italia rischia di accumulare ritardi non più recuperabili per l'utilizzazione delle risorse comunitarie;

che il ministro Ciampi ha attribuito alla questione carattere di priorità assoluta ed ha deciso di valorizzare le possibili sinergie tra cabina di regia, CIPE, Direzione generale per le politiche di coesione (del Ministero del bilancio),

l'interrogante chiede di conoscere se si ritenga di intervenire con urgenza al fine di evitare il blocco totale dell'organismo di coordinamento e di dirottare automaticamente i fondi (non spesi) a copertura di grandi progetti o sovvenzioni globali (due strumenti che in passato hanno consentito un migliore utilizzo dei finanziamenti) previa riprogrammazione dei fondi, d'intesa con la Commissione dell'Unione europea.

(4-01108)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) – Si risponde alla interrogazione in oggetto, ricordando che la Cabina di regia nazionale è stata istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la legge 8 agosto 1995, n. 341, ed i suoi componenti sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato il 16 febbraio 1996.

Tale struttura ha il compito di coordinare i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni ordinarie, le regioni ed i soggetti che gestiscono programmi comunitari, nonchè di promuovere tutte le iniziative in grado di assicurare il pieno e rapido utilizzo delle risorse comunitarie, così importanti tanto in termini di sviluppo delle aree depresse quanto in termini di finanza pubblica.

Le difficoltà in cui questa struttura si è trovata ad operare derivano certamente dal fatto che le competenze attribuite alle amministrazioni ordinarie dello Stato, dopo la soppressione dell'intervento straordinario, scontano ancora le difficoltà del passaggio al nuovo sistema ordinario a favore delle aree depresse del territorio nazionale, soprattutto in relazione alle procedure contabili adottate dal bilancio dello Stato.

Si è infatti passati da un unico centro di gestione e controllo dei fondi strutturali a più soggetti responsabili che fanno riferimento, secondo il nuovo disegno, al Ministero del bilancio ed al CIPE per il coordinamento, la programmazione ed il controllo dell'azione pubblica per le aree depresse.

In questo quadro si è quindi avvertita l'esigenza di un centro di riferimento per tutte le questioni che riguardano «i fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse».

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Occorre tener conto però della nascita recente di questa struttura, oltre delle difficoltà oggettive ereditate dal passato, che hanno rallentato, anche per la diffidenza fisiologica verso gli organismi di nuova formazione, l'organizzazione della struttura stessa, che si sta ora potenziando via via sia in termini di personale sia in termini di relazioni con gli altri soggetti interessati.

Ed è nel quadro di una iniziale situazione di incertezza che sono maturate le difficoltà manifestate dal dottor Di Giambattista, alle cui dimissioni è seguita una forte ripresa dell'iniziativa del Governo con il conseguente avvio di interventi volti ad aggredire i nodi più rilevanti alla base delle rilevate difficoltà nell'utilizzo dei fondi comuni.

Una prima risposta organizzativa che il Governo ha dato è consistita nel prevedere l'unificazione delle funzioni direttive tra il Servizio delle politiche di coesione e la Cabina di regia nazionale al fine di creare quelle sinergie necessarie per un lavoro comune atto ad incidere sulle ragioni che maggiormente minano e rallentano il «tiraggio» delle risorse comunitarie.

Ulteriori temi sui quali il Governo sta lavorando riguardano i nodi relativi alla complessità dei procedimenti e delle responsabilità amministrative, alle procedure di programmazione e di attuazione, allo scarso raccordo tra programmazione e requisiti di operatività dei progetti e ciò in relazione al contenuto dell'intesa intervenuta a suo tempo tra il Governo e il commissario Wulf-Mathies.

Dal lato delle procedure, il Governo è pertanto impegnato ad esaltare il ruolo delle regioni e degli enti locali, mediante la conclusione di patti territoriali che impegnano reciprocamente amministrazioni centrali e regionali, nonché a snellire i passaggi amministrativi, di coordinamento e di controllo dei soggetti responsabili degli investimenti.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, l'articolo 2, commi da 96 a 103, del collegato alla finanziaria 1997 (legge n. 662 del 1996) stabilisce dei criteri importanti per procedere alla riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari programmate per gli anni 1994, 1995 e 1996 al fine di evitare la perdita di finanziamenti comunitari mediante il trasferimento di risorse già attribuite a progetti che presentano delle difficoltà di realizzazione verso interventi immediatamente cantierabili, cercando, ove possibile, di rispettare la destinazione territoriale originaria.

È stata individuata, cioè, una metodologia che consentirà al CIPE di riallocare risorse importanti verso progetti eseguibili, dal che deriveranno effetti certamente positivi in termini sia di spesa pubblica che di investimenti.

Si tratta di una serie di iniziative che hanno trovato il pieno accordo della Commissione europea con la quale il Governo sta lavorando in piena sintonia e che stanno già dando positivi risultati.

Le conseguenze di tale rinnovata attenzione sono state immediate in termini di utilizzazione delle risorse che contro una situazione, rilevata a maggio 1996, pari, rispettivamente, a 6.581,101 MECU di impegni (20,29 per cento) ed a 2.483,254 di pagamenti (7,66 per cento) registra, al 31 marzo 1997, 12.379,114 MECU di impegni (38,16 per cento) e

5.645,369 di pagamenti (17,40 per cento), relativamente alle regioni dell'obiettivo 1 per il quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

Per quanto, infine, riguarda la questione di conferire alla Cabina di regia – la cui presidenza è stata attribuita ad altro qualificato esperto – una struttura che possa consentire il migliore assolvimento delle funzioni sopra delineate, si fa presente che nella legge, testè approvata, che introduce modifiche in materia di contabilità e bilancio (legge n. 94 del 1997), è stato disposto il conferimento di apposita delega al Governo (articolo 7, comma 2, lettera g), mentre è a buon punto l'iniziativa per la modifica, in sintonia con i principi e criteri direttivi, dell'attuale regolamento che ne disciplina, sul piano amministrativo-procedurale, l'attività.

*Il Sottosegretario di Stato per il bilancio
e la programmazione economica*

MACCIOTTA

(26 giugno 1997)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* – Premesso:

che la morte del quindicenne Nicola Saggiomo e l'intossicazione di numerose altre persone – per asserito botulismo – esigono l'urgente, quanto approfondito, accertamento della verità dei fatti e delle responsabilità relative;

che, tuttavia, il drammatico episodio riferito (che ha già formato oggetto di interrogazioni e risposte del Governo) ha riproposto, in termini particolarmente gravi, un profilo – spesso trascurato – del problema concernente la diffusione di notizie, circa le indagini giudiziarie e amministrative in corso, ed il loro effetto pregiudizievole non già soltanto su singoli indagati, come accade di regola, ma sul nostro sistema economico;

che l'apolitica attribuzione di responsabilità ad un grande gruppo industriale, nel caso considerato, può pregiudicare, infatti, la produzione e la competitività non solo del gruppo medesimo, ma anche dell'intero sistema economico del nostro paese, con ricadute di rilevanti dimensioni sull'occupazione;

che – fermo restando il dovere indefettibile delle autorità preposte di indagare a fondo sull'episodio denunciato – si impone, tuttavia, la necessità di stabilire (*rectius*: ristabilire) un rigoroso dovere di riservatezza (e, talora, di segretezza), nel corso delle indagini, nonchè di predisporre una sorta di codice di comportamento (per autorità politiche, giudiziarie e amministrative) che imponga, in ogni caso, di riferire le informazioni (sia pure consentite) – sullo stato delle indagini – in maniera completa e, segnatamente, con la precisa indicazione dei risultati che siano già definitivamente acquisiti, tenendoli

rigorosamente separati dai punti contestati dagli interessati o, comunque, ancora controversi;

che l'esigenza imprescindibile di accertare verità e responsabilità è perfettamente compatibile, infatti, con l'adozione delle cautele necessarie per non produrre danni (talora irreparabili) a qualsiasi indagato e, nel caso prospettato, al nostro sistema economico,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia la verità del denunciato episodio di intossicazione, risultante dall'esito degli accertamenti svolti;

quale sia, in particolare, la posizione del Governo in ordine al problema prospettato in premessa, concernente l'apprestamento di cautele idonee ad evitare che, da informazioni (sia pure consentite) circa lo stato di indagini in corso, possano derivare danni agli indagati e, talora, al nostro sistema economico;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere.
(4-06115)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - Per rispondere all'atto parlamentare va posta una premessa riguardante la vicenda da cui esso prende le mosse.

Dalle informazioni raccolte presso l'autorità giudiziaria risulta che il decesso di Nicola Saggiomo ed i ricoveri ospedalieri per asserito botulismo hanno dato origine all'iscrizione di due procedimenti penali, distinti dai nn. 6950/96 N e 7031/96 N, trasmessi per competenza dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli alla procura della pretura circondariale di quella città per competenza.

Altro procedimento pende presso la procura circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

Nell'ambito del primo procedimento (riguardante il decesso del Saggiomo e le lesioni riportate da altre persone per tossoinfezione alimentare da sospetto botulismo) sono state disposte consulenze tecniche collegiali e medico-legali al fine di accertare la causa della morte e delle lesioni e di stabilire l'effettiva presenza di germi patogeni nelle sostanze alimentari prodotte dalla azienda alimentare produttrice del prodotto ingerito (mascarpone).

Dalle informazioni pervenute a questo Ministero dal Ministero della sanità risulta che in base alle analisi effettuate dall'Istituto superiore di sanità sui campioni biologici di pazienti ricoverati nei giorni 22 agosto e 3 settembre 1996, al I e II policlinico di Napoli, per sospetto botulismo si riscontrano tossine e spore botuliniche dello stesso tipo di quelle risultate esaminando un residuo di una confezione di prodotto mascarpone (inviato all'ospedale Cardarelli) e un reperto giudiziario costituito da una confezione integra dello stesso tipo di prodotto (inviato all'Istituto sperimentale zooprofilattico di Portici), entrambi acquistati nei negozi in cui i pazienti avevano acquistato le confezioni sospette.

Per questo il prefato Ministero ritiene incontrovertibile la sussistenza di un episodio di botulismo a Napoli, correlabile al consumo di un alimento preparato con mascarpone della ditta Giglio contaminato dalla

tossina botulinica. Per quanto concerne le valutazioni sulla diffusione di notizie sulla vicenda idonee a procurare danni a persone e ad imprese commerciali indirettamente coinvolte in inchieste amministrative o penali, si può rispondere per quanto concerne questo secondo profilo, ma non per quanto concerne la diffusione di notizie sulle risultanze di inchieste amministrative su questioni di interesse generale.

Va premesso che le autorità giudiziarie che si occupano dei procedimenti e in particolare la procura circondariale di Santa Maria Capua Vetere hanno fatto sapere di non aver diffuso alcuna notizia sulla vicenda neppure a mezzo di comunicati stampa, interviste, dichiarazioni o altro.

Il caso ripropone tuttavia, stante la diffusione incontrollata di notizie ricordata dall'interrogante, il tema del rapporto tra segretezza delle indagini e informazione in questo caso reso più problematico anche dal coinvolgimento di interessi derivati e diffusi quali il diritto alla salute dei cittadini e il conseguente diritto di essere tempestivamente informati dalle autorità di tutto ciò che può ledere detto bene o metterlo in pericolo e non solo quindi il ricordato diritto alla riservatezza di soggetti coinvolti nelle indagini anche in via indiretta (come nel caso di imprese o società commerciali produttrici di beni dalla cui diffusione e consumo possa o si sospetti essere derivato un danno o un pericolo per la salute di consumatori).

Questi ultimi possono in effetti risentire di un particolare profilo di pregiudizio che riguarda la loro immagine commerciale in quanto la cattiva pubblicità conseguente alla diffusione di notizie per il solo fatto della semplice esistenza di indagini sulla bontà di prodotti commerciali dello stesso tipo di quelli oggetto degli accertamenti può provocare sfiducia nel pubblico, calo delle vendite e conseguenti gravi danni commerciali.

E tuttavia non può sottacersi della altrettanto meritevole tutela di esigenza dei cittadini (in questo caso dei consumatori) a sapere se e in che limiti e per quali ragioni possono correre rischi alla loro salute per via del consumo di prodotti dei quali risultasse da accertamenti obiettivi e qualificati, anche all'interno di un procedimento penale, un certo grado di pericolosità per la loro salute.

L'esigenza di tutela di un bene non può far soccombere l'altro.

Il quadro normativo che disciplina l'informazione nell'ambito del procedimento penale (al di là dei casi di violazioni di legge connesse alla provalazione di notizie coperte da segreto) mentre prevede il divieto di pubblicazione testuale di atti stabilisce che possa essere pubblicato il contenuto di atti di indagine quando siano posti a conoscenza legale o effettiva della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. Ai fini della prosecuzione (e quindi della proficuità) delle indagini è consentita rispettivamente la pubblicazione anticipata o la ulteriore segretezza motivata di singoli atti rispetto al momento in cui cesserebbe altrimenti il segreto sul loro contenuto (per via della conoscenza legale o effettiva da parte dell'imputato ovvero per via della chiusura delle indagini preliminari).

Riguardo alla pubblicazione del contenuto di atti conosciuti o conoscibili dall'imputato non viene quindi preso in considerazione dal legislatore il bene della riservatezza neppure ai fini di consentire la proroga motivata della loro segretezza, consentita dalla legge solo per esigenze connesse alle indagini.

Per cui nel pieno rispetto delle regole può essere provocato un danno alla immagine della parte coinvolta (nel caso di diffusione del contenuto di atti negativi per la parte coinvolta) ovvero una esposizione a pericolo di un interesse diffuso nel caso di silenzio sul contenuto degli stessi atti, la cui conoscenza determinerebbe quantomeno cautela nel comportamento del pubblico rispetto a beni dello stesso tipo di quelli oggetto di una indagine.

Una revisione equilibrata della normativa in questione dovrebbe necessariamente tenere conto da un lato dei danni gravi e irreparabili che possono derivare alla immagine dalla diffusione del contenuto di atti di indagini e non solo dalla loro pubblicazione testuale (sempre vietata fino alla sentenza dibattimentale), ma anche dello speculare e prevalente interesse dei consumatori ad avere notizie tempestive, certe ed affidabili per la loro provenienza e per il grado di accertamento dei fatti sulla qualità dei prodotti e servizi posti sul mercato.

Si ritiene che un criterio di temperamento delle due esigenze possa intanto rinvenirsi nelle indicazioni che questo Ministero ha dato nella nota inviata il 20 settembre 1996 al Consiglio superiore della magistratura ed al procuratore generale presso la Corte di cassazione sul tema delle cosiddette esternazioni, nella quale è stato individuato nel capo del ufficio il titolare del potere di disciplinare un corretto rapporto con gli organi di informazione sul contenuto di indagini in corso.

Il capo dell'ufficio può infatti fornire informazioni adeguate al grado di conoscibilità degli atti delle indagini e di consistenza delle fonti di prova che pur evidenziando il grado di relativa certezza delle acquisizioni forniscano informazioni all'opinione pubblica su fatti di interesse generale idonee da un lato a tutelare il diritto di essere informati su questioni afferenti beni primari dei cittadini e dall'altro la reputazione delle parti coinvolte, evitando che sia la omissione di notizie su elementi caratterizzati da un apprezzabile grado di veridicità sia la diffusione incontrollata di notizie non verificate possa recare nocimento ai singoli cittadini o rispettivamente alle parti coinvolte nel procedimento.

Nel contempo dovrebbe essere assicurata una corretta, tempestiva e adeguata informazione nel caso di ulteriori acquisizioni idonee a rettificare precedenti diverse risultanze.

Più in generale dovrebbero essere conoscibili in tempi brevi i risultati di accertamenti di organi tecnici pubblici, imparziali e qualificati, compiuti con le garanzie del contraddittorio con le parti interessate, secondo le procedure tecniche previste dalla legge, prescindendo da ogni altra considerazione di natura prettamente economica o commerciale, stante la priorità del bene della salute e della sicurezza.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 giugno 1997)

FERRANTE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'inaccettabile situazione di disagio creatasi a seguito della eccessiva durata delle cause di lavoro e previdenza davanti al pretore di Ascoli Piceno ha determinato la sospensione, di fatto, di diritti essenziali quali retribuzioni, indennità di malattia o di maternità o di accompagnamento;

che nessun rilievo può essere mosso nei confronti del nuovo pretore, derivando la suddetta situazione da insostenibili carichi di lavoro dell'ufficio;

considerata la più generale necessità di ricercare una risposta positiva alle esigenze poste dagli stessi giudici e da tutti gli operatori della giustizia,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno, in attesa di una complessiva riforma del settore, avviare ogni utile provvedimento teso a sopperire alle improrogabili esigenze del tribunale di Ascoli Piceno.

(4-06044)

(27 maggio 1997)

RISPOSTA. – La pianta organica della pretura di Ascoli Piceno a cui sembra riferirsi l'interrogante, che pure ha segnalato l'opportunità di interventi idonei a sopperire alle improrogabili esigenze del tribunale, prevede un numero di magistrati (4 più il pretore dirigente) uguale a quello di altre preture che hanno un bacino di utenza ed un indice di lavoro maggiori pur avendo una scopertura più elevata.

In particolare l'indice di lavoro della pretura circondariale di Ascoli Piceno (3,83) è inferiore al numero dei magistrati assegnati all'ufficio e i posti risultano tutti coperti (la notizia risulta aggiornata al 4 giugno 1997).

Pertanto non si ritiene che vi siano provvedimenti da adottare riguardo alle esigenze evidenziate nell'interrogazione dato che la situazione può definirsi ottimale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

FUMAGALLI CARULLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso che risulta essere molto forte la carenza di personale forestale nelle province di Vercelli e Biella, facenti capo al coordinamento provinciale di Vercelli, attualmente composto di otto elementi compresi i livelli direttivi;

considerato che i sei comandi stazione dipendenti, ratificati «comandi raggruppati» in quanto hanno riunito le 12 stazioni precedentemente esistenti, sono costituiti di 24 componenti;

rilevato:

che tale «forza», di per sè già sottodimensionata, si ridurrà ulteriormente nell'estate 1997, a causa dei trasferimenti e dei collocamenti a riposo che interessano circa il 25 per cento dell'organico attuale;

che il coordinatore provinciale del Corpo forestale di Vercelli, per rivitalizzare l'organico, ha richiesto alla competente direzione generale del Ministero delle risorse agricole l'invio di almeno 20 allievi forestali del corso attuale di Cittaducale, corso istituito soprattutto per potenziare la carenza di organici delle regioni del Nord,

si chiede di sapere quali tempestive iniziative si intenda assumere per far fronte alle carenze di personale e riequilibrare l'organico del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato.

(4-05152)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Questa amministrazione condivide le preoccupazioni esposte in merito alle carenze di organico del coordinamento provinciale del Corpo forestale dello Stato (CFS) di Vercelli.

Al riguardo, si comunica che in data 1° luglio 1997 saranno immessi in servizio, al termine del prescritto corso di formazione professionale, 700 agenti forestali.

Nell'assegnare le sedi di servizio di detto personale saranno tenute presenti le esigenze, segnalate dall'onorevole interrogante, che riguardano la citata sede di Vercelli.

Si fa presente, inoltre, che è in corso di predisposizione un nuovo bando di concorso per agenti forestali il cui espletamento consentirà ulteriori interventi al fine di sopperire alle consistenti carenze di organico determinatesi a seguito delle numerose cessazioni dal servizio.

Il Ministro per politiche agricole

PINTO

(25 giugno 1997)

GIARETTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che la realtà che sta emergendo in seguito alle iniziative della magistratura di La Spezia ha suscitato profonda indignazione in larghi strati dell'opinione pubblica e grave allarme sociale in ordine al possibile riprodursi di gravi episodi di corruzione coinvolgenti personalità investite di pubbliche funzioni;

considerato che un qualificato magistrato quale il pubblico ministero di Venezia dottor Carlo Nordio ha affermato in una recente intervista apparsa su «Il Gazzettino» dell'8 settembre 1996 che «da un punto di vista statistico non è stato trovato più del 5 per cento delle illegalità... Io credo che nessuno pensi a Tangentopoli come a qualche mariuolo

isolato e nemmeno pensi sia limitata a regioni come Lombardia, Veneto, Piemonte e Campania. Anzi secondo me era diffusa in tutto il paese», affermazioni che trovano conferma nei fatti di questi giorni;

richiamato quanto recentemente affermato con preoccupate parole dal presidente del CNEL Giuseppe De Rita in ordine ai rischi di un forte affievolimento del necessario equilibrio tra le parti che è il presupposto di ogni giudizio equo;

considerato che per una parte dei reati di Tangentopoli si avvicina il tempo di una possibile prescrizione con il rischio che con una gestione non trasparente dei tempi dei diversi gradi di giudizio possa realizzarsi una sorta di amnistia silenziosa a favore di alcuni imputati, si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si ritenga debbano essere adottati per garantire piena trasparenza nella calendarizzazione dei processi di appello, fase delicata per ogni tipo di processo, ma che assume particolare importanza per i processi di Tangentopoli per la rilevanza pubblica che essi hanno assunto, evitandosi che anticipazioni o posticipazioni realizzino, di fatto, favori ingiustificati per qualche imputato e altrettanto ingiustificate penalizzazioni per qualche altro;

quale sia, limitatamente al Veneto, il numero di processi in corso di celebrazione riconducibili al fenomeno di Tangentopoli, quali siano pervenuti a sentenza di primo grado, quanti siano gli appelli già in scadenza e con quali criteri questi vengano messi a ruolo.

(4-02036)

(1° ottobre 1996)

RISPOSTA. – In risposta al primo quesito va preliminarmente osservato che il Ministero ha presentato al Parlamento, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, numerosi disegni di legge volti da un lato ad alleggerire il carico dei procedimenti penali sulle strutture esistenti attraverso la depenalizzazione dei reati minori e l'attribuzione della competenza penale del giudice di pace, dall'altro diretti a razionalizzare le strutture e i procedimenti esistenti con l'istituzione del giudice unico di primo grado e l'ampliamento e lo snellimento dei cosiddetti riti alternativi, nel rispetto delle garanzie difensive e del contraddittorio.

Il Governo segue anche con attenzione le proposte di legge di iniziativa parlamentare in tema di prescrizione, avvertendo nondimeno dei problemi che derivano dalla natura di diritto sostanziale di tale istituto e segnatamente della irretroattività di ogni eventuale modifica *in pejus* e del rischio di far ricadere sul cittadino imputato la lentezza dello Stato nell'amministrare la giustizia.

Nel merito del quesito si deve osservare poi che i provvedimenti relativi alla calendarizzazione dei processi di appello non rientrano nella competenza di questo Ministero, essendo lasciati alle decisioni dei Presidenti di Corte e dei presidenti di sezione. I criteri di assegnazione dei processi sono oggetto di previsione nelle tabelle che vengono predisposte a tale scopo e approvate ogni due anni dal Consiglio superiore della Magistratura.

Le stesse tabelle possono prevedere i criteri di trattazione degli affari penali.

Dalle informazioni trasmesse dall'autorità giudiziaria emerge che non appare possibile stabilire un criterio preferenziale assoluto per i reati cosiddetti di «Tangentopoli», perchè ciò creerebbe una discriminazione in danno di altri (processi per altri) reati per cui si tiene conto sia del criterio cronologico delle prescrizioni, sia di quello della priorità ai processi con imputati detenuti. Tuttavia vien dato generalmente rilievo anche al criterio preferenziale per gravi reati contro la pubblica amministrazione che hanno interessato particolarmente l'opinione pubblica avendo leso interessi collettivi.

Quanto alla corte di appello di Venezia dalle informazioni raccolte attraverso la competente direzione ministeriale emerge che non vi sarebbero problemi di prescrizione di reati contro la pubblica amministrazione pendenti nei tribunali del distretto (la nota è del 20 febbraio 1997).

Più in dettaglio viene riferito quanto segue.

Mentre non risultavano pendenti, presso il tribunale di Bassano del Grappa procedimenti riconducibili a «Tangentopoli», ve ne erano 4 al tribunale di Belluno per corruzione e/o concussione (fissati dal 21 febbraio 1997 al 9 febbraio 1999); un peculato, già fissato; 23 procedimenti per abuso di ufficio e 6 per omissione di atti di ufficio.

A Padova sono stati rilevati 69 procedimenti riconducibili al fenomeno ridetto, iscritti dal 1991 al 30 ottobre 1996. Di essi 39 sono stati definiti in primo grado e 30 erano pendenti (di cui 16 iscritti nel 1996); 11 di quelli definiti erano stati trasmessi alla corte di appello.

A Treviso è stato rilevato un procedimento per concussione, definito il 21 ottobre 1995 con sentenza del tribunale e altri 10 processi per reati contro la pubblica amministrazione, iscritti dal 1994 al 1996.

Da Rovigo non sono stati segnalati problemi di prescrizione nei procedimenti fissati o definiti di cui non risultano trasmessi i dati numerici.

A Verona dal 1992 al novembre 1996 erano stati definiti 64 processi riconducibili al fenomeno ed erano pendenti sempre a novembre 1996 21 processi. Dei primi, 26 sentenze risultavano impugnate.

Da Vicenza viene segnalata la pendenza di due processi per abuso di ufficio e non di altri processi per reati cosiddetti di Tangentopoli.

A Venezia risultava definito dalla prima sezione dell'11 luglio 1994 un processo contro 25 imputati per i ridetti reati; altro processo contro 23 imputati il 9 dicembre 1996 e l'altro ancora il 27 aprile 1996 contro 8 imputati, mentre a giugno è prevista la trattazione di altro processo. Davanti alla seconda sezione risultavano definiti o da definire due processi.

Per quanto concerne gli appelli pendenti in corte viene evidenziato che siccome la sezione competente per tali reati ha anche la cognizione per reati fallimentari, tributari, in materia di stupefacenti (con numerosi casi di imputati detenuti) come giudice di appello per Padova e Verona, e per violazioni di leggi speciali, con un carico crescente

di impugnazioni specie verso sentenze pretorili vi è un ritmo non veloce nella fissazione e trattazione dei processi in questione.

Il problema si è aggravato in conseguenza della trattazione in assise di appello di un processo contro 72 imputati, per cui sono stati impegnati due dei cinque consiglieri di tale sezione senza che sia stato possibile disporre la applicazione di altri magistrati al loro posto, pure ripetutamente richiesta dal presidente della stessa sezione.

La situazione al 18 febbraio 1997 vedeva 73 procedimenti da fissare per concussione, corruzione e falso in atto pubblico; 12 fissati, 12 definiti e 29 procedimenti da fissare per abuso di ufficio.

È stato osservato che per la fissazione dei procedimenti in appello non viene data importanza fondamentale al criterio temporale perchè spesso giungono alla cognizione della corte reati giudicati in primo grado a distanza di anni da che sono stati commessi. Pertanto pur tenendo conto della prescrizione – che di per sè imporrebbe la priorità sempre alle contravvenzioni pretorili con la postergazione dei reati più gravi e di più lenta prescrizione, nella fissazione dei processi – la corte di Venezia ha fatto conoscere che si ispira a criteri di razionalità e giustizia sostanziale, tenendo conto della gravità dei delitti, del numero e della personalità degli imputati, dell'allarme sociale suscitato.

È stata tuttavia esclusa qualsiasi anticipazione o posticipazione tale da realizzare ingiustificati favori e su questo punto occorre osservare che l'interrogazione non contiene alcuno spunto o riferimento specifico per un eventuale approfondimento.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(28 giugno 1997)

LA LOGGIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che tra i doveri di ufficio dei Ministri delle finanze e del tesoro rientra anche la determinazione dei compensi, espressamente prevista dalla legge (articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992) per i giudici tributari;

che «il Presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari» (articolo 29 del decreto legislativo n. 545 del 1992);

che dopo oltre nove mesi dall'insediamento delle nuove commissioni tributarie, però, i Ministri che avrebbero dovuto emanare il decreto sul trattamento economico dei giudici tributari non hanno ancora adempiuto a un loro preciso dovere incorrendo, forse, in responsabilità penale;

considerato:

che la mancata determinazione degli anzidetti compensi sta arrecando gravi danni alla giustizia tributaria e quindi allo Stato e ai contri-

buenti; molti giudici, infatti, anche se non hanno proclamato scioperi, già, di fatto, si astengono del tutto da ogni attività, ignorando la legge la quale prevede che «ogni collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana»;

che eventuali compensi irrisori, comunque, sarebbero offensivi e lesivi della dignità di qualsiasi giudice e provocherebbero il fallimento della riforma del processo tributario con danno per i contribuenti e discredito per le istituzioni,

si chiede di conoscere se non si ritenga doveroso procedere con urgenza alla determinazione di «adeguati» compensi per i giudici tributari.

(4-03356)

(11 dicembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di sapere se non si ritenga «doveroso procedere con urgenza alla determinazione di adeguati compensi per i giudici tributari».

Al riguardo si fa presente che con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del 12 maggio 1997, sono stati determinati per l'anno 1996 il compenso fisso mensile spettante a ciascun componente e il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, la cui misura ha inevitabilmente risentito della esiguità delle somme stanziare in bilancio.

Pertanto, al fine di pervenire alla determinazione, per l'anno 1997, dei predetti compensi in misura più adeguata alle funzioni svolte dai giudici tributari, in linea anche con le corrispondenti deliberazioni del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'amministrazione finanziaria si sta adoperando per un incremento dell'apposito stanziamento, peraltro estremamente difficile nell'attuale situazione economico-finanziaria in cui versa il paese.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 giugno 1997)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che il giorno 6 giugno 1996 i sindaci delle isole minori riuniti a Roma hanno unanimemente richiesto la modifica della legge n. 394 del 1991, considerandola inadeguata alla tutela dell'ambiente sulle isole e mortificatoria delle autonomie locali;

che l'arcipelago toscano non si configura come territorio quale previsto dall'articolo 14, comma 1, della citata legge in quanto fortemente antropizzato;

che i sindaci dell'arcipelago toscano chiedono una concertazione ed una più alta valutazione delle considerazioni prodotte dalle amministrazioni comunali interessate;

che le isole dell'arcipelago sono coperte da numerosi vincoli urbanistici e paesaggistici tanto che le interferenze di altre autorità (articoli 11 e 12 della legge sopra citata) in materia di regolarizzazione del territorio potrebbero confliggere proprio con le esigenze di tutela generale armonicamente ed univocamente interpretate;

che prerequisito essenziale ed indispensabile per l'adozione delle misure da prendere è il consenso delle popolazioni interessate;

che per quanto più specificamente attinente al territorio del comune dell'isola del Giglio il consiglio comunale sin dal 1989 ha espresso parere favorevole alla sperimentazione di misure di salvaguardia per l'isola di Giannutri ricorrendone i presupposti anche a consenso degli abitanti;

che, mentre sono stati applicati tutti i divieti, non sono state adottate iniziative socio-economiche nè proposti incentivi a suo tempo promessi,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda valutare più attentamente le considerazioni avanzate dalle amministrazioni locali comunali e conseguentemente sospendere ogni determinazione fino a che non venga raggiunto un accordo con gli enti locali interessati;

se si intenda farsi carico delle critiche avanzate nei confronti della legge n. 394 del 1991 e quindi di una revisione della stessa.

(4-00848)

(2 luglio 1996)

TURINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il ministro dell'ambiente Edo Ronchi ha dichiarato alla stampa ed in televisione che nella prossima riunione del Consiglio dei ministri presenterà il decreto istitutivo del Parco dell'Arcipelago toscano;

che la proposta del Parco dell'Arcipelago toscano è stata concertata con la regione Toscana senza il consenso dei sindaci dei comuni interessati e dei presidenti delle province di Livorno e di Grosseto;

che l'introduzione del detto Parco delle isole d'Elba e del Giglio ha trovato la netta ostilità delle popolazioni residenti, consapevoli dei danni socio-economici che ne deriveranno sicuramente, come già è avvenuto per l'isola di Capraia che nel giro di cinque anni ha visto sparire la quasi totalità della sua popolazione per mancanza di turismo;

che il primo *referendum* popolare svoltosi all'inizio dell'anno nel comune di Campo nell'Elba non lascia spazio a qualsiasi ipotesi di parco deciso dall'alto, così come recita la legge n. 394 del 1991;

che nel programma dell'Ulivo e nella relazione programmatica del Presidente del Consiglio svolta in Senato viene garantito alle autonomie locali il massimo decentramento possibile sia sotto il profilo amministrativo che decisionale, decentramento che può allontanare pericoli scissionistici o comunque di ribellione;

che dopo l'annuncio intransigente del ministro Ronchi le organizzazioni politiche ed economiche delle isole d'Elba, del Giglio e di Capraia e le popolazioni delle isole e della costa sono in assemblea per-

manente di protesta e chiedono la revisione immediata della legge n. 394 del 1991, cioè il solo atto che può evitare danni irreparabili all'economia di queste zone che vivono esclusivamente di turismo e terziario,

l'interrogante chiede di sapere se il Presidente del Consiglio non ritenga di fronte a queste giustificate rivendicazioni, per ora fortunatamente pacifiche, che debba essere respinta la proposta del ministro Ronchi, anche perchè non se ne comprende l'urgenza se non per chi sa quali interessi, e che, invece fra i primi atti presentati in Parlamento, debba esservi un provvedimento di modifica della legge n. 394 del 1991 per l'esclusione dal Parco dell'Arcipelago toscano delle isole d'Elba, del Giglio e di Capraia, così come richiesto dalle popolazioni locali.

(4-00312)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. (*) – In merito alle interrogazioni indicate in oggetto concernenti il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano, si riferisce quanto segue.

L'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, inseriva l'Arcipelago Toscano tra le aree interessate a divenire «riserve marine», con imposizioni di limitazioni alla navigazione ed alla pesca.

Nel corso di questi anni una maggiore coscienza civica sulle problematiche naturalistiche, l'istituzione del Ministero dell'Ambiente ed il consolidarsi di associazioni ambientaliste hanno fatto sì che l'attenzione alla salvaguardia dei territori venisse finalizzata alla istituzione di alcuni Parchi nazionali.

Il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano è stato istituito in base alla legge n. 67 del 1988 con le procedure previste dalla successiva delibera CIPE 5 agosto 1988.

Con i decreti 21 luglio 1989 e 29 agosto 1990 sono state disposte le misure di salvaguardia sia a terra che a mare per le isole di Montecristo, Giannutri, Capraia, e Gorgona, facendosi salva la possibilità di allargare successivamente i confini del Parco sia in terra che in mare anche alle altre isole toscane, Elba, Giglio, Pianosa.

A seguito dell'emanazione della legge-quadro sulle aree protette 6 dicembre 1994, n. 394, fu avviato l'*iter* per la costituzione dell'Ente parco e per la contestuale determinazione della perimetrazione definitiva.

Sulla base dell'istruttoria della segreteria tecnica per le aree protette e del parere della relativa consulta tecnica, il Ministero dell'ambiente in data 27 dicembre 1995 inviava alla regione Toscana la proposta di perimetrazione, del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e lo schema di decreto del Presidente della Repubblica per acquisire il parere previsto dall'articolo 8 della legge n. 394 del 1991, parere che la regione esprimeva con delibera n. 57 del consiglio regionale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Successivamente il predetto schema veniva sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri ed il 22 luglio 1996 veniva firmato il decreto istitutivo dal Presidente della Repubblica e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 1996.

Le richieste avanzate dalla regione, che ha recepito le posizioni espresse dalle province di Livorno e Grosseto, sono state quasi interamente accolte nel decreto istitutivo dell'Ente parco. Per l'isola di Capraia in particolare è stata accolta la richiesta di esclusione dal parco di parte dell'isola, sia a terra che a mare.

Per le isole d'Elba e del Giglio è stata elaborata una perimetrazione che riduce il territorio incluso nel Parco, secondo le richieste delle province interessate. La proposta inoltre non prevede, come era stato richiesto, la perimetrazione a mare nelle due isole.

Per le isole già inserite nel Parco la normativa attuale è stata modificata per tenere conto delle richieste degli abitanti e proprietari di abitazioni nelle isole di Capraia, Gorgona, e Giannutri. In particolare per Capraia, sono state recepite le richieste avanzate dal comune per un'attenuazione delle misure relative alle attività di pesca e transito di natanti anche nella zona a maggiore tutela. Per Capraia inoltre, contestualmente alla parziale deperimetrazione, non è più presente la zona 1 a terra, e si rimanda al piano del Parco, anche per questa isola, la zonizzazione in aree a diverso grado di tutela.

Di rilievo sostanziale l'impostazione generale del decreto del Presidente della Repubblica che riordina e riorganizza le misure previste dai decreti precedenti e delega all'Ente parco gran parte delle autorizzazioni per le attività nelle isole.

Preme sottolineare che, nel rispetto dell'*iter* legislativo, è stato comunque dato ampio spazio alle consultazioni con gli enti locali e sono state accolte gran parte delle richieste motivate fatte pervenire.

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione dell'Ente parco si riferisce che il decreto di nomina del presidente dell'Ente parco, professor Giuseppe Tanelli, è stato registrato in data 6 marzo 1997.

Attualmente si è in attesa di ricevere dalla regione Toscana il richiesto parere in merito ai rappresentanti del consiglio direttivo; non appena sarà pervenuto si procederà alla predisposizione del decreto misteriale di nomina del consiglio direttivo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

LAURO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'isola di Procida è stata esclusa dal «Piano di azione a sostegno della piccola pesca costiera» varato dalla Commissione europea;

che questo piano prevede un finanziamento complessivo di 536.000 ECU di cui 402.000 ECU a carico della commissione, 54.000 ECU quale contributo nazionale e 80.000 ECU a carico dei beneficiari;

che in tali finanziamenti il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali fa rientrare per la regione Campania solo l'isola di Ischia, ignorando Procida;

che la stessa isola di Procida, a differenza di Ischia, non vive di turismo ma coltiva ancora l'attività peschiera come perno della sua economia,

l'interrogante chiede di sapere se quanto sopra corrisponda a verità e se:

esistano le ragioni di tale ingiustificata ed ingiustificabile esclusione;

si intenda intervenire per sopperire a questa grave mancanza, che penalizzerebbe l'attività economica su di un'isola già fortemente colpita dalla disoccupazione.

(4-04869)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette che la Commissione europea, nell'agosto 1995, ha inoltrato agli Stati membri un documento riguardante un'iniziativa comunitaria a sostegno della piccola pesca costiera invitando, nel contempo, ad elaborare un piano da sottoporre all'approvazione dei competenti servizi comunitari.

Pertanto, i competenti uffici di questo Dicastero hanno prontamente provveduto a convocare i rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria (Federcoopescas, Lega Pesca, Federpesca, AICP ed UNCI) al fine di acquisire elementi e proposte utili alla redazione del suddetto piano, tenuto conto che i fondi disponibili sono riservati, come si evince dal documento della Commissione europea, esclusivamente agli armatori o proprietari delle imbarcazioni abilitate alla piccola pesca costiera, e che le predette e associazioni cooperative della pesca sono, per legge, istituzionalmente deputate a rappresentare detti soggetti.

Infatti, sulla base delle proposte presentate dalle organizzazioni del settore e degli orientamenti emersi nel corso di apposite riunioni, è stato elaborato uno schema di piano che è stato trasmesso alla Commissione europea nel mese di settembre dello stesso anno 1995.

Considerata la relativa scarsità delle risorse finanziarie disponibili per l'esecuzione dell'azione a favore della piccola pesca costiera, si è ritenuto opportuno, anche a seguito delle indicazioni fornite dalle associazioni sopra indicate, individuare delle aree di intervento segnatamente alcune località pugliesi, calabresi e campane – ove è riscontrabile una situazione di bassa redditività della marineria, un elevato sforzo di pesca, e in cui l'attività di pesca assume un ruolo importante nell'ambito della struttura socio-economica locale.

La Commissione europea ha, quindi, emanato la decisione n. C(95) 3312 def./1 del 18 dicembre 1995, relativa ad un piano d'azione per la piccola pesca costiera, approvando, nella sostanza, lo schema ad essa già inviato.

Successivamente, nel luglio 1996, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha deliberato il necessario cofinanziamento della quota nazionale.

Da ultimo, sulla base dei sopra descritti atti ed intese, il Ministero ha predisposto la circolare protocollo n. 60256 del 31 gennaio 1997, indirizzata alle organizzazioni cooperative della pesca, per rendere operativo il piano in questione.

Dalla seppur sommaria descrizione delle attività poste in essere si evince che l'individuazione delle aree di intervento è stata effettuata non limitandosi alla semplice acquisizione di pareri da parte dei rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria, ma coinvolgendo appieno dette organizzazioni nel processo formativo di elaborazione del piano a favore della piccola pesca costiera.

Si evidenzia, quindi, come sia stata privilegiata una metodologia improntata al dialogo diretto con i rappresentanti delle varie marinerie, nel rispetto delle esigenze e delle aspettative degli operatori del settore ittico, destinatari finali dei benefici previsti dal piano in argomento.

Peraltro, la limitatezza dei fondi a disposizione ha comportato la necessità di operare la scelta di alcune determinate aree destinatarie dell'intervento, con conseguente esclusione di altre, sempre sulla scorta delle indicazioni ed orientamenti forniti dai rappresentanti nazionali di categoria.

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

(25 giugno 1997)

LOMBARDI SATRIANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* –
Premesso:

che il piano di razionalizzazione posto in essere dal Ministero ha comportato l'eliminazione di numerosissime preture (si ricordano, a titolo esemplificativo, la provincia di Vibo Valentia, le preture di Arena, Filadelfia, Mileto, Nicotera, Pizzo, Soriano);

che la pretura, specie nei piccoli centri meridionali, costituisce un fattore di aggregazione socio-culturale e di potenziamento di legittime attività economiche;

che nei circondari di Tropea e Serra San Bruno si diffondono periodicamente intense preoccupazioni per la ventilata soppressione delle relative preture,

l'interrogante chiede di sapere quali assicurazioni si intenda fornire perchè tali preoccupazioni siano fugate, ribadendo la ferma determinazione che tali preture – uniche rimaste in provincia di Vibo Valentia – continuano a svolgere, come fanno, in modo ottimale la loro funzione.

(4-02595)

(28 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che le sezioni di Tropea e Serra San Bruno non risultano inserite nel progetto di soppressione di 106 sezioni distaccate di pretura.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

MANZI, MARCHETTI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* – Premesso:

che il 3 maggio 1996 nel comune di Rivalta (Torino) un serbatoio della ditta OMA, già al centro di note polemiche per i disagi creati alla popolazione, è scoppiato;

che per fortuna questo serbatoio, della capacità volumetrica di alcune migliaia di litri, è esploso senza fare vittime, nonostante la forza dell'esplosione sia stata tale che il serbatoio è stato proiettato all'esterno dell'azienda, in un luogo in quel momento deserto;

che la ditta OMA è nell'abitato di Rivalta per cui le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi,

gli interroganti chiedono di sapere:

cosa sia dettagliatamente successo il maggio scorso alla OMA;

cosa conteneva il serbatoio esploso;

i motivi che hanno determinato l'esplosione;

se con l'esplosione del serbatoio si siano liberate o si sarebbero potute liberare sostanze pericolose per il vicino centro abitato;

se siano stati avviati procedimenti di carattere amministrativo e/o giudiziario nei confronti dell'azienda, considerato che solo per puro caso l'esplosione non ha provocato danni alle persone;

quali garanzie esistano perchè analoghi o più gravi episodi non possano ripresentarsi;

quali siano i risultati dell'istruttoria svolta alla USL 5 sull'accaduto e se sia stata condotta un'indagine per verificare le condizioni di sicurezza per i lavoratori della ditta;

se risulti quali piani hanno eventualmente previsto il comune di Rivalta e la regione Piemonte per fronteggiare una ipotesi, da tempo temuta dai cittadini, di grave incidente ambientale causato dalla OMA-CIBE.

(4-00003)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione di cui all'oggetto si informa che agli atti del Servizio inquinamento atmosferico e acustico e le industrie a rischio del Ministro dell'ambiente, la società OMA, con stabilimento a Rivalta (Torino), non risulta nell'elenco delle società che hanno presentato notifica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e che, peraltro, l'im-

pianto interessato, essendo costituito da apparecchi a pressione atmosferica, non è sottoposto obbligatoriamente alla procedura di omologazione da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

Tale azienda non risulta nemmeno nell'elenco delle industrie a dichiarazione, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto, che la regione Piemonte ha trasmesso agli uffici del Ministero.

A completezza di informazioni si è in grado di riferire, in base alla documentazione trasmessa dalla USL n. 5 di Ugiasco e di Orbassano e agli elementi di valutazione inviati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, all'interno della ditta OMA spa di Rivalta, impegnata nel settore dello smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali tossico-nocivi, il 3 maggio 1996, si verificava l'esplosione di uno dei due serbatoi da 30 metri cubi previsti per l'alimentazione dell'impianto di termodistruzione, proiettando la parte superiore dell'impianto all'esterno dello stabilimento, a circa venticinque metri di distanza, senza provocare danni a persone o cose.

A seguito dei sopralluoghi effettuati dalla USL competente, dal comando provinciale dei vigili del fuoco e dalla provincia, non risulta che l'incidente abbia provocato inquinamento nella zona circostante, in quanto il prodotto liquido fuoriuscito dall'impianto è stato convogliato nelle vasche di raccolta.

Comunque, la regione pur riconoscendo la gravità dell'incidente occorso in data 3 maggio 1996, non ha ritenuto la ditta OMA classificabile ai sensi della legge n. 175 del 1988 come impresa a rischio di incidente rilevante.

In merito alle più ampie problematiche di carattere ambientale e di sicurezza degli impianti di cui trattasi, è stata indetta dall'amministrazione provinciale di Torino la Conferenza di servizi alla quale sono stati convocati tutti gli enti interessati e gli organi tecnici competenti. In quella sede è stata riconosciuta, fra l'altro, alla ditta OMA, una situazione di deficienza impiantistico-gestionale, per effetto della mancanza di misure di sicurezza idonee e prevenire il ripresentarsi di gravi incidenti.

Per tale ragione la giunta provinciale non ha concesso il rinnovo dell'autorizzazione, fino alla realizzazione di tutte le prescrizioni inerenti gli adeguamenti tecnici ritenuti opportuni per il proseguimento dell'attività, subordinando il rinnovo alla ditta della autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti alla realizzazione di tutti gli adempimenti tecnici ritenuti opportuni per il proseguimento dell'attività.

Si aggiunge che l'amministrazione provinciale ha inoltrato all'autorità giudiziaria comunicazione di reato *ex* articolo 347 del codice procedura penale per non avere rispettato il protocollo di lavoro prescritto per la bonifica del sito.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

MANZI, MARINO, MARCHETTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che tutti hanno sentito parlare delle carenze del servizio postale e le più volte denunciate giacenze di ingenti quantità di posta e materiale postale in tanti uffici postali centrali o periferici di molte città italiane;

che non si capisce perchè l'Ente poste non ha tenuto conto di questa carenza del servizio postale ed ha proceduto al licenziamento, nel mese di dicembre 1996, di centinaia di lavoratori delle poste, assunti a suo tempo con contratti a termine;

che un contratto di lavoro che è stato rinnovato più volte, consentendo a molti di questi lavoratori di acquisire una notevole esperienza professionale,

si chiede di sapere:

se corrispondano a verità le critiche dei sindacati e le notizie diffuse dai mass media sulle carenze del servizio postale;

se realmente l'Ente poste intenda porvi rimedio e con quale personale;

se non si ritenga che sarebbe preferibile e più opportuno confermare i lavoratori precari già in servizio per tutto il tempo necessario ad eliminare le giacenze di posta prima di licenziarli.

(4-03720)

16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che, in base agli impegni assunti nel contratto di programma stipulato fra l'Ente Poste e questo Ministero, l'Ente poste italiane è tenuto ad offrire alla clientela servizi efficienti e rispondenti alle istanze che provengono dagli utenti stessi, attuando, nel contempo, misure volte al contenimento del proprio disavanzo economico-finanziario.

Nel premettere che dal 1996 la qualità del servizio offerto viene rilevata e certificata da un organismo esterno ed indipendente – la società Price Waterhouse – incaricato dall'IPC che è l'organizzazione che coordina le poste dei paesi aderenti all'OCSE, si significa che dalle rilevazioni effettuate nel novembre 1996 risulterebbe che le prestazioni offerte dall'ente sono notevolmente migliorate.

In particolare il recapito della corrispondenza città per città entro 24 ore dalla impostazione riguarda l'86,7 per cento degli invii (risultato superiore all'obiettivo stabilito per il 1996 che era l'85 per cento del corriere), mentre la prestazione complessiva nazionale è risultata pari al 77,2 per cento di recapiti effettuati entro due giorni dalla spedizione: questo a fronte dei dati relativi al 1993 che indicavano solo un 35 per cento di recapiti effettuati entro due giorni per le città ed un 68 per cento entro tre giorni, sul piano nazionale.

L'Ente poste italiane ha segnalato che i risultati registrati sono particolarmente incoraggianti ed appaiono confermare la validità delle strategie di riorganizzazione del servizio postale effettuate nell'ultimo triennio.

Per quanto concerne i problemi riguardanti il personale assunto con contratto a termine è opportuno premettere che tale materia non è più regolata dalla legge n. 1376 del 1965 prevista per le amministrazioni pubbliche, bensì dall'articolo 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede l'assunzione di personale a tempo determinato per fronteggiare emergenti e specifiche esigenze di servizio che l'ente non è in grado di soddisfare con l'organico ordinario.

In proposito si rammenta, infine, che l'articolo 9, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608 - di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 - dispone che le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato effettuate dall'Ente poste italiane, a decorrere dalla data della sua costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1997, non possono dar luogo a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine finale di ciascun contratto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(30 giugno 1997)

MARINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, ha deciso, con decreto del 14 novembre 1996, la soppressione della sezione distaccata della pretura circondariale di Acri;

che nei giorni precedenti l'emissione del decreto l'amministrazione comunale, l'associazione degli avvocati e dei procuratori di Acri e i parlamentari del collegio avevano rivolto ripetute sollecitazioni al Ministro di grazia e giustizia perchè rivedesse la sua opinione per i numerosi elementi che sconsigliavano la soppressione dell'ufficio giudiziario di cui sopra;

che Acri, oltre ad essere il centro urbano più importante della pre-Sila, ha un vasto territorio sul quale gravitano diverse comunità;

che l'altitudine di Acri e il sistema viario e dei trasporti antiquati non consentono nei mesi invernali di raggiungere la sede circondariale di Cosenza;

che l'affermazione contenuta nel decreto secondo la quale il provvedimento di soppressione non arrecherebbe alcun danno alle popolazioni perchè «il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentono agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale» è completamente inesatta e smentita da un episodio accaduto durante l'inverno del 1996 allorquando fu sospeso il servizio di trasporto degli alunni a seguito di una inequivocabile dichiarazione della motorizzazione civile sulla non idoneità della viabilità di Acri a ricevere il traffico dei mezzi di trasporto pubblico; che quell'episodio dovrebbe essere conosciuto dal Governo avendo provocato vivaci proteste in seno alla popolazione con scioperi e blocco totale delle attività praticate per più giorni;

che gli avvocati e procuratori di Acri, non avendo un ordine autonomo, sono iscritti a quello di Cosenza, per cui il primo parere, al quale più volte si è fatto riferimento per giustificare la soppressione, è stato condizionato da motivi ben comprensibili;

che successivamente lo stesso ordine ha rivisto la propria decisione revocando il parere favorevole alla soppressione,

si chiede di sapere se si ritenga opportuno revocare il decreto di cui sopra alla luce delle considerazioni espresse nella presente interrogazione che non giustificano la soppressione della sezione distaccata di Acri.

(4-03977)

(30 gennaio 1997)

RISPOSTA. - Con decreti interministeriali si è recentemente determinata la soppressione di 51 sezioni distaccate di pretura, tra le quali quella di Acri che è stata accorpata alla pretura circondariale di Cosenza.

I provvedimenti in questione sono stati adottati per far fronte alla pressante esigenza di un più razionale sfruttamento delle limitate risorse giudiziarie disponibili. Essi sono stati preceduti da una complessa ed attenta istruttoria che si ritiene utile esporre nelle linee essenziali.

Sono stati dapprima acquisiti i pareri dei presidenti delle corti di appello in ordine alla opportunità di sopprimere le sezioni distaccate di pretura dei relativi distretti;

i pareri pervenuti sono stati «filtrati» limitando l'area di intervento alle sezioni distaccate con un bacino di utenza non superiore a 35.000 abitanti;

i progetti di accorpamento sono stati formulati a seguito di una accurata analisi relativa all'estensione del territorio, alle particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario, all'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio, ai collegamenti ed all'orografia:

a seguito di tale selezione, sono stati nuovamente investiti i capi delle corti perchè si esprimessero al riguardo ed acquisissero i pareri dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense;

all'esito di tale istruttoria è stato investito il Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 21 dicembre 1995, si è espresso in senso favorevole alla soppressione delle sedi indicate. Pur non entrando nell'esame dei singoli casi, il Consiglio ha comunque rappresentato l'opportunità che tutti gli accorpamenti delle sedi sopresse venissero effettuati presso la relativa sede circondariale.

I provvedimenti di soppressione sono stati adottati esclusivamente per le sedi in relazione alle quali è stato espresso parere favorevole da parte di tutti gli organi istituzionali interpellati.

È ben comprensibile che tale dolorosa anche se inevitabile determinazione susciti qualche rincrescimento tra le popolazioni interessate che vedono venir meno presidi giudiziari esistenti talvolta da lungo tempo. Tuttavia, pare che tale perdita possa ritenersi in qualche misura compensata dall'istituzione del giudice di pace che costituisce il presidio di giu-

stizia più prossimo al cittadino e – nel disegno governativo – ancor più lo sarà nel futuro con la prevista attribuzione di competenze pure in ambito penale.

L'ufficio in questione ha cessato di funzionare il 10 marzo 1997.

L'amministrazione comunale ha proposto ricorso al TAR della Calabria avverso il decreto in questione. Il tribunale, con ordinanza del 20 marzo 1997, ha disposto la sospensione dell'esecutività del decreto di soppressione.

Questo Ministero, in ottemperanza, ha interessato la competente autorità giudiziaria invitandola ad adottare ogni provvedimento idoneo a dare attuazione alle statuizioni del giudice, anche in contrasto con le precedenti direttive.

La competente avvocatura distrettuale dello Stato è stata comunque invitata ad impugnare davanti al Consiglio di Stato l'ordinanza di sospensiva.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

MARRI, MONTELEONE. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'istituto d'arte di Anghiari (Arezzo) rappresenta dal 1961 una realtà ad alta specializzazione nel panorama scolastico italiano;

che l'istituto è specializzato in 5 branche: laccatura, doratura, teoria, disegno dal vero e tarsia;

che in Italia vi sono solo due istituti di restauro, quello di Anghiari (con 105 alunni) e quello di Saluzzo (con 250 alunni);

che, ciò nonostante, l'istituto non ha mai potuto usufruire di un convitto, nè di agevolazioni finanziarie comunali finalizzate alla ospitalità degli studenti provenienti da lontano, ciò comportando la diminuzione, ogni anno, delle iscrizioni;

che qualche mese fa il ministro Berlinguer aveva, con decreto, disposto la soppressione dell'autonomia dell'istituto a causa del mancato raggiungimento delle 25 classi previste dalla legge;

che, successivamente, in data 8 agosto 1996, l'Ispettorato per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione ha disposto la revoca della soppressione dell'autonomia e l'aggregazione dell'istituto, quale sezione staccata, all'istituto d'arte San Sepolcro;

che Volterra possiede un istituto dell'alabastro che, pur non raggiungendo il numero di classi richiesto dalla legge, mantiene la propria autonomia,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative e benefici si intenda adottare a favore degli studenti dell'ISA provenienti da località lontane e disagiate, considerate le caratteristiche di detto istituto – espressione della lunga tradizione del restauro ligneo – e l'importanza per il mondo del lavoro;

se non si intenda provvedere al fine di ripristinare, in via definitiva, l'autonomia dell'ISA, come nel caso di altri istituti.

(4-03853)

(23 gennaio 1997)

RISPOSTA. – Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1996-1997, in un primo momento era stata disposta la soppressione dell'autonomia, in quanto sottodimensionato, per l'istituto statale d'arte di Anghiari (Arezzo) e la sua aggregazione all'istituto d'arte di San Sepolcro.

A seguito delle richieste degli enti locali delle varie componenti scolastiche ed al fine di consentire una organica revisione di tutte le istituzioni scolastiche presenti sul territorio, il provvedimento suddetto è stato revocato.

La situazione dell'istituto in parola, che attualmente funziona con 6 classi più 3 della scuola media annessa, sarà oggetto di attenta valutazione circa il mantenimento o meno dell'autonomia per il prossimo anno scolastico; l'eventuale perdita di tale autonomia non recherà, comunque, alcun danno agli studenti che continueranno a frequentare le lezioni nella stessa sede e con i medesimi insegnanti.

Riguardo, infine, all'istituto d'arte di Volterra si precisa che il medesimo presenta caratteristiche peculiari a livello nazionale in quanto unico istituto d'arte funzionante con la sezione «arte dell'alabastro» e pertanto nei riguardi del medesimo non è stato adottato alcun provvedimento.

*Il Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica*

BERLINGUER

(30 giugno 1997)

MEDURI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il quotidiano «Gazzetta del Sud», edito a Messina e largamente diffuso anche in Calabria, si occupa, ormai da molti giorni, del problema delle disfunzioni e del cattivo funzionamento del Corpo dei vigili urbani di Reggio Calabria;

che in questa battaglia di costume il quotidiano, che ha denunciato e documentato anche fatti specifici di ordinaria prevaricazione compiuti da singoli vigili, ma anche e soprattutto il pessimo indirizzo complessivo che al Corpo dei vigili urbani viene dato dal sindaco e dall'assessore al ramo, ha ricevuto, tangibile e visibile, il plauso della cittadinanza, ma anche reprimende e minacce da parte di ignoti (ma non tanto!) e di amministratori comunali;

che, nell'edizione di sabato 28 settembre 1996, la «Gazzetta del Sud», a firma Paolo Pollichieni, nel «solito» servizio sui vigili urbani

scrive tra l'altro: «... *omissis*... abbiamo ricevuto in tutto tre "contestazioni" ai servizi sul "caso" dei vigili urbani: la tua, quella di Lillo Zappia ed una terza, anonima, firmata "Un cittadino reggino". Tale nota era carica di insulti, di calunnie e di larvate minacce e, come facciamo sempre in questi casi, l'abbiamo consegnata alla procura della Repubblica. Si dà il caso, però, che l'anonimo in questione oltre che vigliacco è anche idiota perchè non si è reso conto che i fax lasciano la stampigliatura del telefono di provenienza. Per questo è bastata una rapida indagine in questura per dare un nome ed un indirizzo all'anonimo-vigliacco-idiota. Nome ed indirizzo che portano le indagini in corso molto vicino ad un assessore comunale interessatissimo alla questione. Possiamo tutelare la nostra dignità (e la nostra incolumità considerati i contenuti dei verbali dell'operazione antimafia Valanidi-2 che ti invito a leggere) oppure dobbiamo preoccuparci delle strumentalizzazioni politiche in vista (tra 14 mesi) delle elezioni?»;

che il riferimento all'operazione antimafia Valanidi-2 è pertinente in quanto dai verbali di quell'operazione risulterebbe – come pubblicato dalla stampa in un recente passato – che lo zio di un assessore in carica nella giunta del sindaco Falcomatà abbia, nella gerarchia 'ndranghetistica reggina, il grado di «santista», e proprio questa circostanza fa diventare ancora più grave ed inquietante l'episodio del fax intriso di ingiurie e minacce pervenuto nella redazione reggina della «Gazzetta del Sud»;

che durante il dibattito svoltosi nel consiglio comunale di Reggio Calabria nella stessa data del 28 settembre 1996 il consigliere avvocato Aurelio Chizzoniti, componente della maggioranza che sostiene la giunta Falcomatà, ha denunciato fatti gravissimi, alcuni dei quali penalmente rilevanti, annunciando il ritiro della propria fiducia al sindaco Falcomatà ed alla sua giunta nel caso in cui la stessa non fosse epurata di almeno tre degli assessori, due dei quali sarebbero congiunti diretti ed anche omonimi di titolari di imprese che, aggiudicatesi gare d'appalto, avrebbero successivamente chiesto sconti adducendo per iscritto speciose motivazioni, legate ad improbabili errori di segretarie;

che il consigliere Chizzoniti ha anche affacciato il sospetto che qualche progetto che prevedeva, con modica spesa, il miglioramento dell'accesso dell'utenza siciliana all'aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria fosse stato disatteso dalla giunta e dal sindaco, più interessati, invece, ad un progetto da 30 miliardi di una Estramed cara a Lorenzo Necci;

che se tutte queste circostanze denunciate dal consigliere Chizzoniti e dalla «Gazzetta del Sud» fossero vere ed attendibili si potrebbe, anzi si dovrebbe, pensare a chiare ed evidenti infiltrazioni mafiose nel comune di Reggio Calabria ed in particolare all'interno della giunta Falcomatà,

si chiede di sapere:

se la prefettura di Reggio Calabria abbia aperto un'indagine per appurare se i fatti da più parti denunciati in ordine ai comportamenti ed agli indirizzi del Corpo dei vigili urbani di Reggio Calabria siano veri o falsi e quali siano state le determinazioni;

se la pubblica sicurezza di Reggio Calabria, presente con un ispettore della Digos ai lavori del consiglio comunale del 28 settembre e quindi diretta testimone delle presenti denunce del consigliere Chizzoniti, abbia proceduto a relazionare alla competente autorità giudiziaria la quale, peraltro, già dalla lettura dei giornali (Il «Giornale di Calabria» ha addirittura titolato: «Bomba atomica del pilota Chizzoniti sul sindaco Falcomatà»), ha ampiamente ricevuto *notitia criminis*;

se il Ministro in indirizzo non ritenga indispensabile, urgente e non differibile l'invio, a Reggio Calabria, di validi ispettori in modo da accertare la veridicità o meno dei fatti denunciati poichè, in caso affermativo, sembra ricorrano tutti gli elementi validi per la sospensione immediata del sindaco e della giunta municipale di Reggio Calabria e per la denuncia degli stessi all'autorità giudiziaria e, magari, anche per lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa.

(4-02182)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti svolti dalla competente prefettura è risultato che, effettivamente, nell'autunno dello scorso anno, due quotidiani locali, la «Gazzetta del Sud» ed il «Quotidiano», pubblicarono numerosi articoli in cui venivano rilevate presunte disfunzioni ed omissioni con riferimento al Corpo di polizia municipale del comune di Reggio Calabria.

In tali articoli si faceva, inoltre, riferimento a dichiarazioni rilasciate dal consigliere Aurelio Chizzoniti il quale, nel corso di una riunione del consiglio comunale, aveva svolto un intervento molto critico nei confronti dell'attuale amministrazione, sollecitando la sostituzione di almeno tre assessori, asseritamente legati da rapporti di parentela con imprenditori aggiudicatari di gare d'appalto bandite dal comune nonchè accennando a rapporti di parentela tra un assessore ed un esponente di una cosca mafiosa gravitante sul territorio cittadino.

L'una e l'altra vicenda sono al vaglio dell'autorità giudiziaria.

La prefettura di Reggio Calabria dal canto suo ha richiesto informazioni su tale ultima fattispecie, da cui sono in effetti emersi i predetti rapporti di parentela, sia pure lontani.

Comunque, il sindaco ha revocato la delega al predetto assessore, così come ad altri, dimettendosi poi egli stesso il 7 gennaio 1997.

Essendo stato il consiglio comunale eletto, secondo la legge n. 142 del 1990, occorre che decorressero i 60 giorni previsti dall'articolo 39 per verificare la possibilità di varare un nuovo esecutivo attraverso l'approvazione di un apposito documento programmatico. Successivamente, all'inutile decorso del termine predetto, il consiglio comunale di Reggio Calabria è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1997.

Per quel che concerne la vicenda del Corpo dei vigili urbani, la II commissione consiliare, secondo quanto previsto dallo statuto comunale, ha avviato un'inchiesta ancora non ultimata.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

MEDURI. – *Al Ministero di grazia e giustizia.* – Premesso:

che presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile negli anni 1995-1996 è stato progettato e realizzato un sistema di monitoraggio informatico dell'utenza minori transitata nei servizi della giustizia minorile, denominato Ubiminor, conclusosi con l'addestramento per l'uso del sistema di circa 100 unità di personale dei ruoli organici minorili;

che per la realizzazione di tale progetto, proposto dall'allora direttore dell'ufficio, consigliere Malagnino ed approvato dal Ministro *pro tempore*, sono state investite notevoli risorse umane e finanziarie;

che il sistema doveva andare a regime a decorrere dal 1° gennaio 1997;

che l'attuale direttore dell'ufficio minorile, consigliere Magno, ha bloccato l'iniziativa, tant'è che non rientra nei progetti, relativi all'anno 1997, presentati al Ministro per la sua approvazione;

che l'utilizzo della citata procedura dei servizi minorili avrebbe portato, se attuato, ad una vera e propria rivoluzione nel sistema di rilevazione statistico; infatti si sarebbe passati da un sistema attuale cartaceo e di tipo numerico, non riconducibile al singolo minore, ad un sistema che avrebbe consentito di rilevare ed elaborare, per ciascun minore, informazioni anagrafiche, giuridiche e di tipo psico-socio-familiare – con possibilità di continui aggiornamenti – utilissimi ed indispensabili per elaborare e programmare linee d'intervento a livello nazionale, distrettuale e di singolo servizio;

che tale tipo di rilevazione, sottoposto alla valutazione degli esperti dell'Istat, aveva ottenuto la loro entusiastica approvazione e la loro assicurazione dell'inserimento nel programma statistico nazionale (Sistan) per il triennio 1997-1999,

si chiede di sapere se non ritenga doveroso ed urgente intervenire per verificare l'operato dell'attuale direttore dell'Ufficio in ordine alla iniziativa presa di congelare l'avvio della procedura in questione che ha comportato per l'erario una spesa improduttiva di effetti e risultati ed, inoltre, ha impedito all'Ufficio centrale per la giustizia minorile di dotarsi di strumenti e conoscenze necessari, utili ed indispensabili per poter realizzare con efficienza ed efficacia i suoi compiti istituzionali legati alla tutela ed alla protezione dei minori.

(4-04791)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – Il programma Ubiminor è stato progettato e realizzato dalla «Logica, tecnologie per l'informatica srl» che era stata anche incaricata, con altri due contratti, di predisporre uno studio di fattibilità per l'automazione delle procedure degli uffici e servizi minorili e di condurre l'assistenza tecnica al programma Ubiminor.

Il programma Ubiminor, così come realizzato, è confacente agli scopi per cui era stato progettato e, nella versione attuale, esso è completo; pertanto, non doveva essere compreso nei progetti relativi all'anno 1997, giacchè è già uno strumento realizzato. Nel programma presentato dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile è contemplato il si-

stema informativo della giustizia minorile che si compone di diverse parti, una delle quali (già realizzata) è Ubimino. La realizzazione del complesso sistema informativo della giustizia minorile è compresa fra i progetti approvati dall'AIPA per il Ministero di grazia e giustizia ed è in atto, ad opera dell'ufficio competente (responsabile per i sistemi informativi automatizzati). Tale sistema, intendendo raccogliere e valorizzare tutte le realtà e le esperienze finora concretizzate, rendendole compatibili col progetto unitario, comprende i sottosistemi seguenti:

SITPM, funzionante presso gli uffici giudiziari minorili di Milano, Roma, Lecce, Taranto;

SICAM, sperimentato presso la cancelleria del tribunale per i minorenni di Milano;

Ubimino, procedura di acquisizione informazioni relative ai minori presi in carico dai servizi minorili (CPA, IPM, USSM, Comunità);

altre procedure automatizzate presenti presso uffici giudiziari minorili, presso l'Ufficio centrale ed altre strutture.

Non si è potuto, finora, dare avvio all'utilizzo di Ubimino, come parte staccata dell'intero programma di automazione della giustizia minorile sia perchè sono pervenute all'Ufficio «numerose richieste di adattamento e di modifica», sia perchè non si è ottenuto il funzionamento ottimale della rete di trasmissione dei dati (rete pubblica ISDN), sia perchè, in fine, numerosi uffici periferici hanno segnalato, anche in data molto recente (12 marzo 1997), la carenza di personale da applicare alla gestione dei dati e del programma.

Quest'ultima difficoltà - assieme ad altre ragioni di ordine logico-strutturale - impone di considerare, come è stato fatto dall'ufficio in accordo col responsabile dei sistemi informativi automatizzati, l'opportunità di unificare la base-dati, fra uffici giudiziari e servizi minorili, allo scopo di evitare il doppio lavoro di inserimento e le possibili incongruenze. Ubimino, pertanto, si inserisce e lavorerà all'interno del sistema informativo della giustizia minorile, così come programmato dal responsabile suddetto.

In attesa che il programma Ubimino entri in funzione, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile sta ugualmente procedendo alla trasformazione delle tradizionali rilevazioni statistiche in monitoraggio, centrato sulla vicenda di ogni singolo minore curato dai servizi dipendenti, attraverso l'acquisizione di terminali che utilizzano la rete nazionale gestita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il cui sistema informativo si estende alle rilevazioni concernenti i minorenni. Questa soluzione temporanea consente di sopperire alle attuali necessità di monitoraggio, in attesa del funzionamento dei programmi specifici minorili.

Si deve aggiungere che la procedura Ubimino, pur non funzionando ancora a pieno regime e in rete, viene comunque utilizzata in sede locale da molti servizi, grazie all'avvenuto addestramento del personale. Il momentaneo rinvio dell'attivazione di Ubimino su scala nazionale in rete ha reso opportuno, nel pieno accordo delle parti contraenti amministrazione e società «Logica», far cessare al 31 dicembre 1996 le attività di assistenza e manutenzione del programma. Infatti, tale attività di ma-

nutenzione, da cui derivava all'amministrazione un onere di lire 500.000 a giornata lavorativa, non era ulteriormente necessaria dopo il 31 dicembre 1996, atteso che, per le citate ragioni di forza maggiore, il programma non poteva essere avviato il 1° gennaio 1997, come previsto in un primo tempo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 giugno 1997)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento a firma «Il direttore generale» il consigliere Giuseppe Magno, direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, ha delegato gli enti privati «Il Conventino», con sede legale in Bergamo, Aibi, con sede legale in Melegnano (Milano), CIAI, con sede legale in Milano, tutte le attività previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10 della convenzione, stipulata fra Italia e Perù, per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori;

che in tal modo, il consigliere Magno ha modificato totalmente le disposizioni impartite dal precedente direttore dell'Ufficio, consigliere Malagnino, che aveva delegato agli enti solo compiti esclusivamente operativi e non anche quelli decisionali – riconoscimento dell'idoneità della coppia all'adozione internazionale, abbinamento coppia - bambino, eccetera – riservati ed espletati dall'autorità centrale prevista dalla citata convenzione ed incardinata presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza che tali decisioni del nuovo direttore dell'Ufficio hanno suscitato vibranti proteste da parte delle coppie aspiranti all'adozione di bambini peruviani, le quali lamentano un notevole costo economico richiesto dagli enti privati citati per l'espletamento delle pratiche ed una minore tutela, garanzia e trasparenza nell'espletamento dell'*iter* procedimentale delle pratiche di adozione, garantite in precedenza dalla competenza esclusiva in materia affidata ad un organismo statale - e quindi gratuite e di massima garanzia per le coppie adottanti - quale risulta essere l'Autorità centrale costituita presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

se non si reputi indispensabile e necessario intervenire per il ripristino delle funzioni in precedenza esercitate dall'Autorità centrale, delegando agli enti compiti esclusivamente operativi nell'interesse superiore del minore da adottare e delle coppie adottanti ed in un'ottica di legalità e trasparenza a garanzia dell'immagine internazionale dell'Italia.

(4-04792)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Perù in materia di adozione internazionale di minori fu firmata a Lima il 17 dicembre 1993 ed è entrata in vigore fra i due Paesi il 1° marzo 1995. L'articolo 3, comma 2, di tale Convenzione dispone che le autorità centrali, designate ai sensi del precedente comma 1 (per l'Italia, l'Ufficio centrale per la giustizia minorile), «possono delegare le loro funzioni o parte di esse ad organismi pubblici o privati, debitamente autorizzati dalla parte proponente e accettati dall'altra parte». Il successivo comma 3 dispone, inoltre, che «le autorità centrali esercitano la vigilanza sugli organismi da esse autorizzati ed applicano o chiedono l'applicazione a questi, da parte delle autorità competenti, delle sanzioni conseguenti alle omissioni od alle violazioni delle norme contenute nella presente Convenzione, nelle Convenzioni internazionali e nelle leggi a tutela dell'infanzia».

L'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ed il decreto ministeriale 28 giugno 1985 stabiliscono che enti privati possono essere autorizzati allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri, svolgendo i numerosi compiti loro assegnati dal decreto ministeriale citato sotto la vigilanza dell'Ufficio per la giustizia minorile (articolo 14). La Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, firmata dall'Italia ed ai cui principi fondamentali s'ispira la citata Convenzione italo-peruviana, contempla la stessa possibilità di delega di funzioni all'articolo 22 e detta le condizioni per l'attività degli enti autorizzati «(organismes agréés)» agli articoli 11 e 12.

Gli enti privati citati nell'interrogazione cui si risponde (Conventino, AiBi e CIAI) sono in possesso di regolare autorizzazione, rilasciata dal Ministero degli affari esteri di concerto con quello di grazia e giustizia (decreto ministeriale 18 marzo 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1994), per svolgere pratiche di adozione in Perù. Potevano, pertanto, ricevere la delega di funzioni prevista dall'articolo 3, comma 2, della Convenzione italo-peruviana. Tale possibilità di delega, a termini della Convenzione, non è illimitata, in quanto alcune funzioni sono riservate all'autorità centrale (articolo 5, comma 2; articoli 7, 11, 12, 13). Le altre funzioni, previste dagli articoli 5, 6, 8, 9 e 10, sono invece delegabili e sono state effettivamente delegate con provvedimento in data 3 gennaio 1997 del direttore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Le attività di tipo «decisionale», quali il riconoscimento dell'idoneità della coppia all'adozione internazionale o l'abbinamento bambino-coppia, non appartengono alla competenza dell'autorità centrale italiana; quindi non possono essere delegate, nè sono state delegate, ad altri enti. In effetti, l'articolo 30 della legge n. 184 del 1983 stabilisce che la dichiarazione d'idoneità all'adozione di minori stranieri è pronunziata dal tribunale per i minorenni (non dall'autorità centrale) con decreto motivato; l'articolo 8, comma 1, della Convenzione italo-peruviana dispone, a sua volta, che la procedura di adozione può essere introdotta da coloro che sono «in possesso della dichiarazione di idoneità», ovviamente rilasciata dal tribunale per i minorenni. Quanto all'abbinamento

bambino-coppia, si osserva che la proposta di abbinamento del minore adottabile viene fatta dalle autorità dello Stato d'origine del minore stesso; quindi, nel caso in esame, è fatta dalle autorità peruviane. In conclusione, non risulta che tali attività, non appartenenti alla competenza dall'autorità centrale, siano state delegate ad enti privati.

Va opportunamente evidenziato che l'esperienza fatta dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, subito dopo l'entrata in vigore della Convenzione col Perù, era stata alquanto negativa perchè, in mancanza di delega agli enti autorizzati o con una delega parziale di funzioni «operative», i coniugi interessati non ricevevano l'assistenza e la guida necessarie per l'espletamento delle lunghe, difficili e costose procedure da svolgere in Perù per ottenere l'adozione. Le stesse autorità peruviane, d'altra parte, avevano insistentemente chiesto di conoscere quali enti fossero autorizzati dall'Italia ad agire sul loro territorio, al fine di manifestare il gradimento previsto dall'articolo 3, comma 2, della Convenzione.

La mancanza di tempestiva indicazione di tali enti comportò un grave effetto di caduta del numero delle adozioni in Perù, subito dopo il 1° marzo 1995, data di entrata in vigore della Convenzione (erano 92 nel 1993 e 82 nel 1994; si ridussero a 7 nel 1995), contrazione che indusse alcuni a ritenere che la Convenzione, anzichè agevolare, rendesse più difficili tali adozioni. Col provvedimento in data 23 febbraio 1996 si pose parziale rimedio alla precedente situazione, concedendo agli enti autorizzati sopra menzionati una delega limitata di funzioni; a seguito di tale provvedimento, le adozioni realizzate in Perù ripresero ad aumentare di numero, essendo salite a 13 nel 1996. Col provvedimento in data 23 gennaio di quest'anno sono state delegate agli enti autorizzati suddetti tutte le funzioni che non sono strettamente riservate all'autorità centrale dalla Convenzione; nei primi tre mesi del 1997, per conseguenza, le pratiche di adozione di bambini peruviani risultano già sette.

Il costo, piuttosto rilevante, delle adozioni all'estero non varia per il solo fatto che le procedure siano svolte direttamente dall'autorità centrale ovvero dagli enti autorizzati, in quanto dipende, in ogni caso, dalla necessità di affrontare lunghi viaggi, abitare all'estero per un certo periodo di tempo (secondo le disposizioni delle leggi locali) e, soprattutto, affrontare le spese molto elevate del giudizio di adozione davanti ad organismi stranieri. Anzi, disponendo gli enti autorizzati, a differenza dell'autorità centrale, di uffici propri e di professionisti legali convenzionati nelle località estere in cui si svolgono le pratiche di adozione, assicurano alle parti non solo assistenza effettiva e continua, ma anche il buon esito dell'operazione ed un certo risparmio. Ciò che è interamente gratuito e rimane tale anche dopo un'ampia delega agli enti autorizzati è il procedimento da affrontare in Italia, davanti al tribunale per i minorenni, per la dichiarazione d'idoneità, e presso l'autorità centrale, per l'avvio della domanda di adozione.

La tutela delle parti, la garanzia e la trasparenza delle procedure adottive sono comunque assicurate, anche in presenza di delega, dal fatto che l'autorità centrale è tenuta, per legge, a controllare rigorosamente l'operato degli enti autorizzati. Tali controlli sono svolti con la massima

attenzione. Non risultano pervenute all'Ufficio centrale per la giustizia minorile significative proteste, dipendenti dalla concessione delle deleghe.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(27 giugno 1997)

MEDURI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da alcuni mesi presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile avvengono fatti e si assumono comportamenti che influiscono negativamente sulla funzionalità dell'Ufficio stesso e compromettono la sua immagine esterna, pregiudicando l'esercizio della sua importante funzione istituzionale, quella di tutela dei diritti dei minori;

che vengono emanati atti illegittimi ed atti di dubbia utilità pubblica:

riammissioni in servizio di personale *contra legem*;

conferimento di funzioni dirigenziali con ordine di servizio e non con decreto del Ministro;

costituzione, sempre con ordine di servizio, di organismi interni all'ufficio «Segreteria particolare e affari riservati del direttore» prevista dalle leggi vigenti per il Ministro e dalle consuetudini per i Sottosegretari di Stato;

provvedimenti di delega ad enti privati con sede in Lombardia di tutte le attività per lo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale di minori peruviani, in precedenza riservate all'Autorità centrale istituita presso l'Ufficio per la giustizia minorile, con notevole aggravio di spese per le coppie adottanti,

si chiede di sapere se non si reputi necessario, nel rispetto del decreto legislativo n. 29 del 1993 che attribuisce agli organi politici compiti di indirizzo e di controllo sull'operato dei direttori degli uffici dipendenti, intervenire affinché vengano rispettati i ruoli e le funzioni all'interno dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, senza sconfinamenti di competenze e senza lesioni delle norme di legge, operando i necessari interventi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono al corretto e legale funzionamento dell'Ufficio minorile, garantendo, in tal modo, l'espletamento della sua funzione, delicata ed importante, di tutela dei minori come più volte ricordato, pubblicamente e nelle sedi istituzionali, anche del Presidente della Repubblica.

(4-04793)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – Per ciò che riguarda la riassunzione in servizio di personale che si assume essere stata disposta *contra legem* dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, si fa presente che l'unico provvedimento

di riassunzione intervenuto negli ultimi sei mesi è quello in data 20 dicembre 1996, regolarmente registrato dalla Ragioneria centrale ed emesso previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. Detto provvedimento, la cui legittimità, pertanto, non può esser messa in discussione, si rivelava molto opportuno in quanto concernente un funzionario di lunga e provata esperienza in materia minorile, per aver prestato servizio nel settore per oltre trent'anni, soprattutto nel campo della formazione professionale del personale dipendente.

Quanto al conferimento di funzioni dirigenziali che si assumerebbe effettuato con ordine di servizio, anzichè con decreto ministeriale, si fa presente che nessun provvedimento del genere è stato adottato dall'ufficio in questione. I conferimenti di funzioni dirigenziali disposti negli ultimi sei mesi sono stati, infatti, adottati con decreti ministeriali in date 12 dicembre 1996 e 7 gennaio 1997, in conformità alla disposizione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, su proposta del direttore dell'Ufficio e tenendo conto della capacità professionale del singolo dirigente (articolo citato, comma 1). Il direttore dell'Ufficio, con provvedimento in data 8 gennaio 1997, ha affidato la reggenza (non la titolarità della direzione) ad un funzionario e, con provvedimento in data 9 gennaio 1997, ha confermato nelle precedenti funzioni un dirigente che già le espletava senza interruzione da molti anni, dopo che questo, con decreto ministeriale 17 aprile 1996, registrato dalla Ragioneria centrale il 9 maggio 1996, aveva ottenuto una promozione di qualifica ed era stato riassegnato alla giustizia minorile in virtù di richiesta del Ministro di grazia e giustizia in data 22 novembre 1996. Tali atti del direttore dell'ufficio rientrano, per comune e costante prassi, nelle competenze del dirigente generale, definite dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

Sul terzo punto - istituzione di una segreteria particolare - si osserva che l'ordine di servizio n. 4 del 21 gennaio 1997 non istituisce nuove strutture, bensì si limita - sempre nell'ambito dei poteri di organizzazione conferiti al dirigente generale dal citato articolo 16, del decreto legislativo n. 29 del 1993 - a redistribuire alcune funzioni all'interno della segreteria generale, istituita con decreto interministeriale (Grazia e Giustizia, Tesoro, Funzione pubblica) 8 febbraio 1993, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1993, destinando alcune persone di detta segreteria al disbrigo delle pratiche relative alla direzione, comprese quelle particolari e riservate, iscritte sull'apposito registro.

Sul quarto punto - provvedimento di delega di funzioni ad enti privati, per il disbrigo di pratiche inerenti all'adozione - si osserva che si tratta degli stessi enti cui già la precedente direzione dell'Ufficio aveva conferito una delega parziale di funzioni con provvedimento in data 23 febbraio 1996. Con provvedimento in data 23 gennaio 1997, tale delega è stata soltanto ampliata, allo scopo di far coincidere l'attività di detti enti con le previsioni contenute nella Convenzione italo-peruviana sull'adozione dei minori, fatta a Lima il 17 dicembre 1993 ed entrata in vigore il 1° marzo 1995. Tale provvedimento, lungi dal determinare aggravio di spese, ha lo scopo di agevolare le persone aspiranti ad adottare minorenni in Perù, le quali possono così avvalersi, con minori rischi e

con maggiore risparmio, dei servizi offerti dai citati enti, nello spirito della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sull'adozione internazionale. Detti enti sono sottoposti a stretto e rigoroso controllo da parte dell'autorità centrale istituita presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile, la quale conserva ed esercita direttamente tutti i poteri non delegabili, ad essa conferiti dalla citata Convenzione di Lima.

In conclusione, non si ritiene che la direzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, coi citati provvedimenti o in altro modo, abbia esorbitato dalle linee di indirizzo e di controllo propri dell'organo politico; all'interno di detto Ufficio, inoltre, i ruoli e le funzioni appaiono pienamente rispettati, in conformità alla legge ed alle disposizioni amministrative, sicchè l'Ufficio stesso espleta pienamente e legalmente le funzioni di competenza per la tutela dei minori.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

MEDURI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la Rivista di studi e documenti sulle problematiche minorili, edita dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile, per iniziativa del precedente direttore dell'Ufficio, consigliere Francesco Malagnino, totalmente rinnovata nel titolo «minori, diritti e giustizia», indirizzi editoriali, veste grafica e tipografica, è uscita, nel maggio 1996, con un numero zero di prova, accompagnato da un supplemento monotematico sugli aspetti più rilevanti delle problematiche minorili e da una rassegna di atti, documenti ed esperienze in materia minorile;

che l'uscita del primo numero, peraltro già firmato dal consigliere Malagnino ed in procinto di essere trasmesso per la stampa al Poligrafico dello Stato, per disposizione del nuovo direttore dell'ufficio, consigliere Magno, subentrato nell'ottobre 1996, è stata bloccata e nessuna disposizione od indicazione è stata fornita sulla sopravvivenza o meno della rivista stessa,

si chiede di sapere se non si reputi doveroso, necessario ed opportuno intervenire affinché una rivista, di lunga e prestigiosa tradizione, che ha visto la luce nei primi anni '60 e passo passo ha seguito e scandito l'evoluzione dell'Ufficio minorile fino all'attuale fase di autonomia funzionale, continui a vivere, potenziando e rendendo, come era prima, incisiva la sua presenza e la sua diffusione presso le istituzioni estere al fine di pubblicizzare l'attività dell'Ufficio che in verità con il cambio della direzione appare in questo momento confusa e priva di direttive precise di sviluppare un necessario ed intenso dibattito dentro e fuori il settore minorile ed, infine, di fornire un valido contributo per la ricerca di soluzioni finalizzate a migliorare od eliminare situazioni di degrado e di emarginazione che generano il disagio e la devianza di tanti minori, evitando così di inaridire colpevolmente una fonte, che dovrebbe essere sempre

aggiornata, delle risposte che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile intende dare alle problematiche minorili.

(4-04795)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – La rivista «Esperienze di giustizia minorile», antico e prestigioso organo di documentazione e dibattito scientifico sulle problematiche minorili, fu fondata, col titolo di «Esperienze di rieducazione», nel lontano 1963. Essa fu sostituita nel 1996 con quella intitolata «Minori, diritti e giustizia» su iniziativa del direttore pro tempore dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile.

Il predetto direttore, nell'informare il Gabinetto del Ministro della sua intenzione di cambiare l'intestazione e la struttura editoriale della rivista edita in precedenza dall'Ufficio, prospettava la convenienza economica dell'iniziativa consistente nella riduzione dei costi di edizione di circa il 30-40 per cento; proponeva, quindi, di realizzare la rivista in «offset», lasciando al Poligrafico dello Stato la sola attività relativa alla stampa. La ditta «Grafed snc», che aveva inviato un preventivo per grafica, composizione e videoimpaginazione, pari a lire 6.500.000, ha successivamente fatto conoscere che le somme ad essa dovute per aver curato la rivista «Minori, diritti e giustizia», ammonterebbero a complessive lire 10.000.000 oltre alle somme «da concordare» per l'eventuale edizione di un altro numero della stessa rivista. A queste somme deve considerarsi aggiunta la spesa per la stampa, eseguita dal Poligrafico.

Agli atti dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile non risulta, peraltro, l'esistenza di alcun contratto con la ditta «Grafed snc», relativo ai lavori che essa assume di aver svolto e di cui chiede il pagamento. Proprio a causa della mancanza di un regolare contratto – circostanza che rende attualmente difficile, sul piano amministrativo, considerare le richieste della ditta «Grafed snc» ai fini del pagamento, se non nella forma di un eventuale riconoscimento del debito – il nuovo direttore dell'Ufficio non ha ritenuto di potersi assumere la responsabilità di trasmettere, per la pubblicazione di un ulteriore fascicolo, il materiale predisposto dalla precedente direzione.

È, comunque, intenzione dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile riprendere, non appena possibile, e tenuto conto degli attuali vincoli economici, la pubblicazione della rivista «Esperienze di giustizia minorile», testata molto conosciuta ed apprezzata da lunghissimo tempo, in Italia ed all'estero. Essa, oltretutto, non è oggetto di contestazioni relative alla denominazione, le quali si sono invece registrate a proposito di «Minori, diritti e giustizia», accusata di essere «parzialmente ricopiata ... con il rischio di determinare una qualche confusione» (dalla rivista «Minori giustizia», anno 1996, n. 2, pagina 143).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

MEDURI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che attualmente presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile risulta essere in servizio un dirigente appartenente ai ruoli organici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

che lo stesso, pur essendo stato nominato dirigente dell'Ufficio servizio sociale per adulti di Roma, con nota del Dipartimento penitenziario, è stato invitato a prestare servizio presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile;

che il direttore del suddetto Ufficio centrale, con ordine di servizio, ha conferito allo stesso funzioni dirigenziali,

si chiede di sapere:

se i fatti suesposti siano a conoscenza del Ministro di grazia e giustizia;

se non si ritenga grave ed illegittimo, in spregio della normativa vigente, che un dirigente facente parte dei ruoli di un'amministrazione dello Stato sia invitato a prestare servizio presso un'altra amministrazione con una semplice nota scritta; infatti la regolare e legittima procedura del distacco, prevista per il passaggio da una amministrazione ad un'altra dello Stato, si perfeziona con decreto del Ministro, previo parere favorevole dell'amministrazione di provenienza e del consiglio di amministrazione dell'Ufficio ricevente; inoltre non è applicabile nei confronti del suddetto dirigente il decreto legislativo n. 29 del 1993 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti area Ministeri in quanto, appartenendo ai ruoli dell'amministrazione penitenziaria, egli è soggetto al contratto della polizia di Stato e, pertanto è operante nei suoi confronti la legge n. 748 del 1972; ad esso, peraltro, non possono essere conferite funzioni dirigenziali presso l'Ufficio centrale per la giustizia minorile, facendo quest'ultimo parte dell'amministrazione dello Stato a cui è applicato il citato contratto nazionale di lavoro;

se non si ritenga ancora più grave che un direttore d'ufficio, tra l'altro un magistrato, sostituendosi al Ministro, con un semplice ordine di servizio, si sia arrogato il potere di conferire illegittimamente, come ha conferito, funzioni dirigenziali;

se in considerazione di quanto sopra esposto non debbano essere considerati illegittimi e quindi da annullare tutti gli atti o provvedimenti amministrativi a firma del dirigente;

se non si ravvisi l'opportunità e la necessità di prendere provvedimenti ed immediati provvedimenti, esercitando il potere di avocazione previsto dal comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, al fine di ristabilire nell'Ufficio centrale per la giustizia minorile le condizioni di legittimità e legalità che da alcuni mesi appaiono seriamente compromesse.

(4-04796)

(14 marzo 1997)

RISPOSTA. – L'Ufficio centrale per la giustizia minorile, su otto dirigenti previsti in organico, può disporre attualmente di sole cinque unità, tutte provenienti dall'organizzazione giudiziaria e quindi, sprovviste di

specifica competenza tecnica ed esperienza maturate nel settore minorile.

Il dirigente De Orsi Vincenzo, cui si riferisce l'interrogazione, è ritenuto uno dei maggiori esperti in tale settore, avendo iniziato la carriera da educatore minorile, diretto vari istituti minorili per circa venti anni (Istituto di Eboli, «Filangieri» di Napoli, Pavona femminile) e, per circa dieci anni, le sedi dirigenziali dei centri per la giustizia minorile di Venezia e di Firenze.

Nel 1985 egli ha assunto la direzione del reparto «istituti» dell'Ufficio centrale e successivamente quella della 3^a divisione interventi e trattamento, che tuttora mantiene.

Il dirigente De Orsi ha, quindi, vissuto tutta la sua carriera nel minorile, ottenendo sempre lusinghieri apprezzamenti per il suo operato.

Nel 1996 è stato iscritto nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, avendo vinto un concorso per l'accesso alla dirigenza, bandito dal Dipartimento stesso.

Ciò premesso, occorre sottolineare che l'Ufficio centrale per la giustizia minorile non ha ancora potuto bandire alcun concorso per l'accesso alla dirigenza ed è costretto a coprire le sedi dirigenziali centrali e periferiche con funzionari reggenti di nona qualifica.

Al fine di assicurare all'Ufficio centrale per la giustizia minorile la necessaria e determinante competenza e professionalità specifica è stata pertanto, da quell'ufficio, richiesta la permanenza del dirigente De Orsi ed il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche sulla base di una formale richiesta del Ministro in data 22 novembre del 1996, ha disposto, con provvedimento del 21 dicembre 1996, che il suddetto dirigente si recasse a prendere servizio presso il citato Ufficio centrale.

In attuazione di tale disposizione è stata riconfermata (non attribuita *ex novo*), con apposito ordine di servizio, la direzione della 3^a divisione interventi e trattamento al dirigente De Orsi che, già da molti anni, senza interruzione e con eccellenti risultati, la manteneva.

Con tale atto si è inteso assicurare, nell'esclusivo interesse del servizio, continuità direttiva alla suddetta divisione, in conformità all'operato dei precedenti direttori dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile che si erano avvalsi della conduzione esperta del De Orsi.

Deve, inoltre, sottolinearsi che tale provvedimento non lede eventuali diritti nè elude attese altrui, proprio in considerazione della carenza di altri dirigenti.

Si fa presente, infine, che il provvedimento di assegnazione all'Ufficio centrale per la giustizia minorile del dottor De Orsi prevede il termine finale del 20 giugno 1997, allo scadere del quale l'amministrazione si riserva di assumere eventuali ulteriori determinazioni.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(28 giugno 1997)

MICELE, COVIELLO, GRUOSSO, MIGNONE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il consiglio di amministrazione dell'INPS ha recentemente elaborato un progetto di ristrutturazione della presenza dell'Istituto sul territorio nazionale il quale prevede l'accorpamento di cinque regioni minori con altrettante più grandi;

che, in particolare, per la Basilicata, è previsto il trasferimento di alcune attività dalla sede lucana a quella pugliese, realizzando di fatto l'accorpamento sovraregionale di alcune funzioni e determinando un vero e proprio ridimensionamento della sede regionale della Basilicata;

che a questo ulteriore atto di messa in discussione dell'identità regionale attraverso la soppressione della presenza di strutture ed uffici dell'amministrazione dello Stato e delle grandi società di servizi (distretto militare, tribunali, Telecom, INPS, compartimento postale, eccetera) si accompagna una carenza di personale nella sede regionale e in quella provinciale di Potenza (rispettivamente del 40 per cento e del 23 per cento in meno rispetto all'organico), che rende problematica l'assicurazione di prestazioni sempre più efficienti,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evitare il rischio lamentato.

(4-02122)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Il documento parlamentare presentato pone all'attenzione la problematica relativa alla riorganizzazione delle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nell'ambito del territorio nazionale. A tale proposito l'INPS ha fatto presente che il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto, con delibera del 17 luglio 1996, ha approvato le linee di indirizzo generale per la definizione di un progetto di revisione organizzativa e funzionale coerente con la crescente attività istituzionale e con le esigenze degli utenti.

In tale ambito il ruolo delle regioni si arricchisce di nuovi contenuti e responsabilità. Le stesse, in linea con il piano di decentramento del potere decisionale, diventano responsabili dei risultati di gestione, sia da un punto di vista finanziario, che di qualità dei servizi.

Ciò posto, l'INPS ha fatto presente che, nell'ambito del processo di attuazione del citato progetto, il consiglio di amministrazione ha adottato, nel dicembre scorso, soltanto una prima deliberazione di adeguamento delle funzioni centrali. Inoltre lo stesso Istituto ha sottolineato che non sono in discussione le competenze di carattere istituzionale di ciascuna struttura regionale e le vigenti normative concernenti la rappresentatività negli organismi regionali.

Infine è stato assicurato che, in ogni caso, nelle successive fasi di sviluppo operativo del progetto di revisione organizzativa, così come in materia di provvedimenti di decentramento territoriale dei servizi, saranno attentamente considerate le istanze locali.

Per ciò che concerne la problematica sollevata dall'interrogante in merito alle carenze di personale in Basilicata, l'INPS ha precisato che

tale situazione, presente su tutto il territorio nazionale, è imputabile al protrarsi del blocco del *turn over* disposto dai provvedimenti governativi. Al riguardo, peraltro, l'Istituto ha comunicato di essere stato autorizzato a reperire 2.000 lavoratori a tempo determinato, di cui 45 saranno destinati alla regione Basilicata, da utilizzare in 7 progetti di attività socialmente utili.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 giugno 1997)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il comitato preparatorio delle Nazioni Unite per l'instaurazione del Tribunale penale internazionale ha chiuso la sua sessione il 30 agosto 1996 invitando la 51^a Assemblea generale dell'ONU a convocare entro il 1998 una conferenza di plenipotenziari per l'approvazione dello statuto del Tribunale penale internazionale;

che una volta di più il ruolo dell'Italia è risultato determinante per il positivo esito dei lavori del comitato preparatorio nonchè per il tentativo di rendere convergenti le posizioni dei paesi dell'Unione europea;

che in tale occasione il Governo ha rinnovato per la terza volta l'offerta di ospitare la Conferenza istitutiva del Tribunale penale internazionale,

si chiede di sapere per quali motivi il servizio pubblico radiotelevisivo non abbia dato la minima rilevanza tanto all'importante decisione preliminare assunta dal comitato preparatorio quanto al decisivo ruolo dei rappresentanti italiani in quella sede e se il Governo non intenda attivarsi puntualmente per far sì che sia posto rimedio a tale situazione.
(4-06106)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 1031, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che effettivamente le redazioni dei tre telegiornali nazionali non hanno, a suo tempo, trasmesso la notizia delle decisioni del comitato preparatorio per l'istituzione del Tribunale penale internazionale di invitare la 51^a assemblea generale dell'ONU a convocare per il 1998 una conferenza di plenipotenziari per l'approvazione dello statuto del Tribunale medesimo.

La complessa dinamica delle informazioni da trasmettere quotidianamente, unita alla necessità di contenere le notizie entro spazi limitati – ha sottolineato la concessionaria –, obbliga a compiere scelte che rientrano nell'ambito dell'autonomia decisionale delle varie testate per cui, nel caso in esame, i responsabili dei notiziari, tenendo anche conto delle riduzioni di personale che risentivano ancora del periodo feriale, hanno ritenuto più rilevanti le notizie legate alla congiuntura economica interna e, a livello internazionale, alla convenzione dei democratici svoltasi a Chicago, all'accordo raggiunto per la Cecenia, nonché ai reportage sulle gravi tensioni in Medio Oriente.

Successivamente, tuttavia, atteso che la questione aveva fatto registrare dei progressi, il giorno 4 febbraio 1997 il giornale radio si è occupato della conferenza di cui sopra nel corso di un'intervista fatta dal corrispondente di New York all'ambasciatore Paolo Fulci, rappresentante dell'Italia all'ONU.

La ripetuta concessionaria ha assicurato infine che, qualora venissero fornite notizie circa ulteriori sviluppi, o fosse deciso di svolgere in Italia tale conferenza, non mancherà di fornire la più ampia informazione in proposito.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MACCANICO

(23 giugno 1997)

MINARDO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che gli emigrati siciliani residenti in Germania, in particolare nei distretti di Mannheim e di Francoforte, lamentano il cattivo funzionamento di tali Consolati d'Italia e, più in generale, delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

che di frequente si verificano episodi come il seguente: dopo una snervante quanto infruttuosa attesa negli uffici dei Consolati, allo scoccare delle ore dodici gli emigrati vengono, con fare brusco ed irrispettoso, messi alla porta ed invitati a tornare il giorno successivo per il disbrigo delle pratiche che loro interessano, causando loro un'ulteriore perdita di tempo e di denaro, avendo già perso una giornata lavorativa;

che tali uffici operano con una lentezza esasperante: lunghissimi sono i tempi per istruire e definire le pratiche;

che penalizzati da queste lentezze sono anche coloro che hanno avviato attività imprenditoriali e commerciali in territorio germanico; in più si denota un certo disinteresse da parte degli Uffici consolari e delle Ambasciate in Germania a svolgere attività di informazione, indirizzo e consulenza, in ordine alla normativa vigente, volte ad ottenere autorizzazioni e provvedimenti amministrativi necessari all'esercizio delle attività commerciali ed imprenditoriali prescelte,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare al fine di rendere più celere il servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ed in particolare nei distretti sopra citati, in modo che non abbiano a subire ulteriori disagi coloro ai quali la Patria non è riuscita ad assicurare un posto di lavoro costringendoli ad abbandonare i loro affetti più cari.

(4-04359)

(25 febbraio 1997)

PIERONI, PETTINATO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che numerosi emigrati siciliani residenti in Germania, nei distretti di Mannheim e Francoforte, hanno denunciato, in varie occasioni e in varie sedi, il cattivo funzionamento dei consolati italiani di Mannheim e di Francoforte;

che gli emigrati hanno raccontato che, dopo lunghe ore di viaggio per raggiungere le sedi del consolato e dopo una lunga attesa innanzi agli uffici atti al disbrigo delle pratiche, alle dodici vengono spesso, con fare brusco e irrispettoso, messi alla porta dai funzionari e invitati a tornare il giorno dopo;

che risulta che spesso il funzionario di servizio, addetto al disbrigo delle pratiche, è assente e quindi gli emigrati che si recano al consolato vengono invitati a ritornare un altro giorno;

che gli emigrati denunciano, inoltre, l'inefficienza dei consolati e delle ambasciate nel fornire informazioni di indirizzo e consulenza sulle normative vigenti in Germania inerenti all'avvio di attività imprenditoriali e commerciali,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario attivare iniziative di controllo nei consolati sopra menzionati e se non si intenda richiedere una riqualificazione e specializzazione del personale addetto all'espletamento delle pratiche amministrative;

se non si ritenga necessario verificare se il numero del personale degli uffici consolari e diplomatici sia sufficiente a garantire i servizi preposti e se non si ritenga necessario prolungare gli orari lavorativi degli uffici;

quali iniziative si intenda attivare per porre fine alle situazioni sopra esposte.

(4-04320)

(25 febbraio 1997)

RISPOSTA. (*) – La rete consolare in Germania è impegnata per venire incontro con sempre maggiore efficacia e tempestività alle

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle interrogazioni sopra riportate.

esigenze della numerosa comunità italiana, nonostante le limitate dotazioni di organici e mezzi finanziari.

Per quanto attiene alle questioni di personale e di amministrazione, si riconosce che difficoltà e disservizi, dovuti entrambi al ridotto personale in organico presso alcune sedi, possono verificarsi a volte in concomitanza ed a causa di periodi di lavoro particolarmente intensi in cui l'afflusso dei connazionali è maggiore, nonchè della complessità di alcuni servizi richiesti.

L'amministrazione è comunque impegnata in un'opera di razionalizzazione e ristrutturazione della rete consolare in Europa al fine di ottenere risultati positivi in termini di maggiore efficienza e miglioramento dei servizi resi.

Ciò avverrà tra l'altro attraverso il potenziamento di alcuni uffici, la redistribuzione dei compiti, lo snellimento delle procedure, l'automazione di un gran numero di funzioni, l'informatizzazione avanzata della intera rete consolare, anche nella prospettiva dell'imminente adesione dell'Italia al sistema Schengen, e l'utilizzazione delle opportunità offerte localmente (servizi postali efficienti, collaborazione con le autorità locali, eccetera).

Questo processo di razionalizzazione è già avviato ma procede secondo tempi e modalità che devono necessariamente essere compatibili con alcuni vincoli di legge dai quali non è possibile derogare; tra questi vi è in primo luogo il vincolo di bilancio che impone che queste operazioni vengano portate a buon fine a costo zero, nonchè il divieto di assumere nuovo personale anche in presenza di organici ridotti.

Non risulta che, allo scadere di apertura al pubblico, i connazionali che si trovano all'interno degli uffici consolari vengano allontanati, tanto meno che vengano usati toni bruschi e irrispettosi. Infatti, nei casi di particolare affollamento, i connazionali vengono assistiti ben oltre l'orario di chiusura.

Non risulta neanche che, per l'assenza di un impiegato, gli utenti non possano svolgere le loro pratiche. Infatti, normalmente ogni unità di servizio dispone di almeno due addetti abilitati.

Oltre all'ordinaria attività mattutina, predetti Uffici sono aperti al pubblico anche due pomeriggi settimanali. Nei restanti pomeriggi i connazionali possono trattare per telefono le questioni di loro interesse e, se necessario, essere ricevuti su appuntamento.

È ben possibile che, in organizzazioni complesse come quelle dei consolati ed in momenti di particolare sovraccarico di lavoro, il servizio possa non essere di piena soddisfazione per gli utenti. Tuttavia i nostri uffici dedicano un particolare sforzo per rendere sempre più efficiente la loro organizzazione interna e migliorare il servizio.

In particolare, il consolato generale a Francoforte ha recentemente attivato un «progetto qualità», che prevede tra l'altro un programma di formazione interno, mirante a mettere tutto il personale in grado di fornire all'utenza le informazioni di base su tutte le questioni consolari, indipendentemente dal servizio di appartenenza.

Una speciale cura viene posta all'informazione dei cittadini italiani anche attraverso la pubblicazione di apposite guide consolari, la diffu-

sione di notiziari diramati gratuitamente dalle maggiori città tedesche e, tra breve, tramite Internet, per far meglio conoscere i servizi consolari, parte dei quali possono essere forniti per corrispondenza o con la collaborazione delle autorità locali, in modo da ridurre il più possibile la necessità per gli utenti di recarsi personalmente in consolato.

Tra le citate pubblicazioni è disponibile anche una «Guida all'avvio di attività imprenditoriali per gli italiani in Germania».

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(19 giugno 1997)

MONTAGNINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che nel comune di Villalba (in provincia di Caltanissetta) è ubicata una casa mandamentale costruita con una spesa di circa 6 miliardi;

che tale struttura carceraria è stata realizzata in conformità ai più moderni criteri di politica penitenziaria ed è in grado di assicurare un elevato *standard* di funzionalità e di sicurezza;

che il Ministero di grazia e giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – in una recente nota ha preannunciato l'avvio delle procedure per la soppressione della suddetta casa mandamentale ed il transito del personale al comune di Villalba;

che l'amministrazione comunale ha già sopportato gli oneri relativi al personale della casa mandamentale derivanti da una temporanea chiusura della stessa, senza ricevere, peraltro, il relativo finanziamento da parte del Ministero di grazia e giustizia;

che il suddetto comune è al momento in dissesto finanziario ed impossibilitato, quindi, ad assumere l'onere del pagamento delle retribuzioni ai 6 dipendenti della casa mandamentale che, a causa della ipotizzata soppressione della struttura, perderebbero il posto di lavoro aumentando il tasso di disoccupazione che a Villalba è del 78 per cento;

che la chiusura della casa mandamentale comprometterebbe irrimediabilmente la già penalizzata economia della zona, senza arrecare alcun vantaggio all'amministrazione statale;

che la struttura non è riconvertibile e, comunque, pur ipotizzando un progetto di riconversione, i costi sarebbero senz'altro proibitivi, si chiede di sapere:

se non si ritenga di sospendere le procedure per la soppressione della casa mandamentale di Villalba, soprattutto in considerazione dell'assenza di una modifica dell'ordinamento delle case mandamentali;

se non si ritenga di operare un responsabile approfondimento dell'utilizzo della suddetta struttura carceraria destinandola, per le sue particolari caratteristiche, alla reclusione di una specifica tipologia di detenuti, tenuto anche conto che nella casa circondariale convivono,

con problemi gravi, evidenti ed irrisolti, reclusi per reati comuni con altri imputati e condannati per reati di associazione mafiosa;

se non si ritenga di disporre, per quanto riguarda il personale della casa mandamentale, il mantenimento dell'attuale situazione, anche nella prospettiva di un pieno ed auspicabile utilizzo della struttura carceraria;

se non si ritenga assolutamente ingiustificabile, dinanzi ai contribuenti, lo sperpero di denaro pubblico per circa 6 miliardi, derivante dall'eventuale soppressione della casa mandamentale e dalla mancanza di possibilità di riconversione;

quali siano gli ostacoli di ordine giuridico-contabile che hanno impedito al Ministero di grazia e giustizia di restituire al comune di Villalba le somme anticipate per il pagamento della casa mandamentale, nel periodo di temporanea chiusura di detta struttura.

(4-06113)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. — La decisione di sopprimere la casa mandamentale di Villalba discende dal fatto che a seguito della revoca del 28 novembre 1995 della destinazione a struttura per detenuti tossicodipendenti operata nel 1993 e del contestuale ripristino del regime di casa mandamentale ordinaria, l'istituto era rimasto di fatto inutilizzato, stante la scarsa presenza di detenuti da assegnarvi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento penitenziario (articolo 60 della legge n. 354 del 1975 e 97 del regolamento esecutivo).

Pertanto, vista l'inopportunità di mantenere aperto un istituto inutilizzato il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di Palermo, valutata negativamente anche la possibilità di utilizzo della struttura per ospitarvi soggetti in semilibertà (essendo questi in numero di 2 in media all'anno nel circondario), ha proposto la definitiva dismissione della struttura per l'assoluta prevalenza dei costi rispetto ai benefici per l'amministrazione penitenziaria.

Nell'ambito della proposta legislativa di soppressione delle case mandamentali si era anche ritenuta ipotizzabile l'acquisizione della struttura per la successiva trasformazione in altro tipo di istituto penitenziario. Tuttavia poichè la normativa in questione non è stata definita l'amministrazione non ha ritenuto conveniente continuare a sostenere l'onere di mantenimento di un istituto penitenziario. A tale valutazione concorre anche l'osservazione che anche un futuro utilizzo comporterebbe costi di gestione che si prevedono rilevanti a fronte di un modesto supporto alle effettive esigenze penitenziarie.

In considerazione di ciò il Ministro ha decretato la soppressione della casa mandamentale di Villalba, proposta dal competente Dipartimento.

Per rispondere agli altri quesiti posti dall'interrogante va precisato, per completezza, che l'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 469 del 1979, rimborsa le spese del personale di custodia delle case mandamentali funzionanti.

Se non funzionano il rimborso viene concesso al massimo per due anni (circolare n. 990/6C/81).

Pertanto l'amministrazione che aveva rimborsato al comune le spese per il personale di custodia dal 18 luglio 1989 al 17 luglio 1991 aveva ripreso il rimborso dalla data di apertura del nuovo istituto ossia il 29 settembre 1993.

L'onere per l'amministrazione di corrispondere i rimborsi cessa a decorrere dalla data del visto apposto al decreto della Ragioneria centrale.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(26 giugno 1997)

MULAS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e forestali e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la legge n. 10 del 1994 ha sancito la nascita del Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, comprendente le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonché le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa;

che la stessa legge n. 10 del 1994, ai sensi della legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991, con la quale veniva introdotto un nuovo concetto di area protetta, quale centro di imputazione di una serie di valori non meramente naturalistici, ma anche culturali, educativi e ricreativi, secondo una moderna e corretta concezione di ambiente, prevede la firma di un'intesa fra i competenti organi ministeriali e le regioni interessate, propedeutica all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica;

che l'intesa firmata dal presidente e dall'assessore all'ambiente della regione autonoma Sardegna non è ancora stata ratificata dal consiglio comunale de La Maddalena;

che in tema di aree protette o parchi naturali nazionali va ricordata la numerosa giurisprudenza relativa al riparto di competenza fra lo Stato e le regioni, nonché ai reciproci rapporti che devono ispirarsi ad un modello di cooperazione e integrazione per una realizzazione combinata ed armonica degli interessi locali e di quelli unitari della nazione, e che pertanto, nel rispetto dell'articolo 116 della Costituzione della Repubblica, la regione autonoma Sardegna, in quanto titolare di un potere di effettiva partecipazione nell'esercizio di una propria competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste, flora e fauna, urbanistica e zone turistiche, caccia e pesca, deve essere coinvolta nella determinazione di tale provvedimento;

che non basta che il parco de La Maddalena sia fornito di un piano con i contenuti territoriali complessivi previsti dalla legge n. 394

del 1991, ma esso deve essere inserito nel quadro territoriale di area vasta, al cui interno i valori presenti nell'area del parco siano riconosciuti in maniera coerente e costituiscano elementi strutturali ed armonici del sistema territoriale e del vivere civile;

che, ai sensi della normativa vigente e dello statuto comunale della città de La Maddalena, sono state raccolte già da due anni le firme necessarie per attivare un *referendum* popolare consultivo, al fine di consentire alla popolazione interessata di esprimere il proprio parere sul Parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire, per quanto di propria competenza, affinché sia attivata quanto prima la procedura per dar via al *referendum* summenzionato, al fine di concertare in base alla volontà popolare più opportune intese con la regione autonoma Sardegna prima che sia intrapreso l'*iter* conclusivo per l'emissione del decreto istitutivo del Parco.

(4-00114)

(22 maggio 1996)

RISPOSTA. - In merito al quesito posto dall'onorevole interrogante riguardo all'istituzione del Parco nazionale dell'Arcipelago della Maddalena ed in particolare sull'opportunità di attivare la procedura di avvio di *referendum* consultivo, si fa presente che la legge-quadro n. 394 del 1991 non prevede il ricorso a tale istituto in ambito comunale.

Si fa comunque presente che l'*iter* istitutivo del Parco si è concluso lo scorso anno con l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1996.

Peraltro, nel corso del procedimento conclusosi con l'istituzione del Parco, sono state tenute adeguatamente presenti le esigenze delle amministrazioni locali.

Infatti la regione Sardegna, prima di dare l'intesa per l'istituzione del Parco, ha acquisito il parere di un'apposita commissione composta:

da un funzionario dell'assessorato regionale all'ambiente;
dal presidente dell'amministrazione provinciale di Sassari;
dall'assessore all'ambiente della comunità Riviera di Gallura;
dall'assessore all'ambiente e dai componenti della commissione consiliare dell'ambiente del comune di La Maddalena.

Il testo dell'intesa, sottoposto, nelle diverse fasi di realizzazione, all'esame del consiglio del comune di Maddalena, è stato da questi approvato nelle sedute del 5 febbraio 1994, 12 luglio 1994 e 4 settembre 1995.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente

CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

NAPOLI Roberto, DE SANTIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è tutt'ora operante in Roma, via dei Sansovino 6, l'ENAP (Ente nazionale assistenza e previdenza pittori e scultori, musicisti, scrittori, autori drammatici);

che il comitato artisti ENAP ha denunciato al Presidente del Consiglio dei ministri ed al presidente della Corte dei conti di Roma l'inammissibile sperpero di denaro pubblico causato dalla assoluta inutilità di detto ente, in quanto gli artisti si erano illusi di trovare in questo ente pubblico un oggettivo sostegno all'attività artistica;

che invece hanno verificato che l'ente è diventato un ufficio privato del suo direttore generale professor Giuseppe Gatt, il quale da circa venti anni lo utilizza per uso e consumo proprio;

che il suo ufficio è un vero domicilio privato: svolge lavori privati, riceve persone che niente hanno a che vedere con le finalità dell'ente, impedisce qualsiasi attività istituzionale, determina le iscrizioni e l'erogazione dei contributi;

che l'ente assorbe due miliardi di lire senza alcuna iniziativa a favore della categoria e si limita solo a pubblicare un elenco di artisti;

che viene accettata solo qualche proposta personale di pochi artisti, ai quali vengono erogati congrui contributi discrezionalmente e senza alcun criterio preventivo o selezioni motivate;

che il presidente dell'ente dottor Salari, ultrasettantenne, alla sua guida da tempo immemorabile, pur non recandosi mai nella sede dell'ente perchè impedito da motivi di salute, percepisce oltre quattro milioni al mese di indennità;

che il magistrato della Corte dei conti che controlla l'ente più volte ne ha evidenziato l'inutilità;

che la soppressione è stata di fatto impedita da autorevoli interventi politici,

si chiede di sapere:

se non si intenda disporre una immediata indagine per accertare se la denuncia del comitato artisti ENAP sia giustificata e motivata;

se non si ritenga di disporre la soppressione dell'ENAP perchè inutile e dannoso per gli artisti, motivo di spreco di denaro pubblico, utilizzato a fini personali dal direttore professor Giuseppe Gatt.

(4-02404)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla tematica affrontata nell'atto parlamentare suindicato, inerente alla ipotesi di soppressione dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici, si espone quanto segue.

Si rileva che la Corte dei conti nella più recente determinazione n. 11 del 1996, adottata dalla sezione del controllo nella adunanza del 27 febbraio 1996, in relazione agli esercizi 1992, 1993 e 1994, trasmes-

sa alle Camere, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, non espone alcuna esigenza di soppressione dell'Ente, ma al contrario, nel contesto dei rilievi formulati, traccia le linee programmatiche necessarie al raggiungimento delle finalità istituzionali. Vengono individuati due fattori centrali, condizionanti l'attività dell'Ente, che attengono l'uno alla inadeguatezza dei fondi economici rispetto alle reali necessità e l'altro al diverso contesto operativo esistente in relazione a quello inizialmente concepito nella formulazione dello statuto e delle finalità istituzionali.

Proseguendo nella citazione della suddetta determinazione, la Corte dei conti esprime una valutazione positiva dell'operato economico dell'Ente il quale nel corso degli esercizi finanziari analizzati è pervenuto ad una progressiva riduzione dei residui attivi e passivi.

Nell'ambito di una necessaria distinzione, si precisa che i residui attivi sono inerenti ai ritardi verificatisi nei versamenti, previsti per legge, dovuti all'Ente dal Ministero per i beni culturali e ambientali, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla regione Sicilia, nelle normali procedure di pagamento, mentre come residui passivi si definiscono i disavanzi scaturenti dal parziale esaurimento di impegni finanziari, di fatto non esauribili nell'arco di un unico esercizio finanziario.

In ultimo nelle considerazioni formulate dalla Corte dei conti è rimarcata sia l'esigenza di una contribuzione certa e consistente, da realizzare anche attraverso l'incremento degli iscritti, sia una sollecitazione alla conclusione delle procedure, di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di assunzione di personale, nella prospettiva di un ampliamento dell'organico necessario all'espletamento dei compiti istituzionali.

A tale giudizio complessivo si unisce lo scrivente Ministero, d'intesa col Ministero del tesoro, in occasione della verifica del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1995, le cui voci sono definite in un avanzo finanziario di 402 milioni, un avanzo amministrativo di 3.510 milioni ed un avanzo economico di 697 milioni.

Sulla base delle predette valutazioni i Ministeri vigilanti hanno riscontrato una funzionalità non ottimale dell'Ente ed hanno rappresentato, peraltro, agli organi responsabili dell'Ente l'esigenza di dare ulteriore impulso alle attività istituzionali, con particolare riguardo alle attività culturali di interesse maggiore per la collettività e le esigenze sociali delle categorie tutelate.

Per quanto attiene, infine, alla tesi degli onorevoli interroganti relativa a comportamenti istituzionalmente non corretti, messi in atto dal presidente e dal direttore generale dell'Ente, si rappresenta che la circostanza era finora sconosciuta ma si adotteranno le opportune iniziative per appurare la veridicità dei fatti denunciati, nell'esercizio della funzione propria di questo Ministero. Al riguardo, tuttavia, si ravvisa l'opportunità di evidenziare che occorre distinguere i due diversi profili delle questioni complessivamente affrontate ossia quello che propriamente attiene al piano normativo istituzionale e quello che invece attiene al piano delle responsabilità individuali dei soggetti preposti all'esercizio di pubbliche funzioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(11 giugno 1997)

NIEDDU. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la delibera del 20 novembre 1996 della commissione centrale per l'impiego stabilisce che le unità da occupare in progetti interregionali di lavori socialmente utili possono essere attinte solamente dalle graduatorie dei residenti nei comuni nei quali essi ricadono e, in caso di assenza delle professionalità richieste, nell'ambito dei residenti nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego;

che conseguentemente per i progetti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero del lavoro, del Ministero di grazia e giustizia le assunzioni sono effettuate nell'ambito degli elenchi dei comuni nei quali sono presenti gli uffici cui sono rivolti i progetti anzidetti;

che di fatto si preclude ad una parte dei cittadini interessati ai lavori socialmente utili la possibilità di accedere agli stessi per il solo fatto di non risiedere in località sedi di servizi, i quali peraltro sono rivolti a più comunità territoriali;

che ad essere penalizzati sono soprattutto i disoccupati residenti nei piccoli comuni, dove notoriamente non sono dislocate strutture di livello territoriale;

che da tempo è stato lanciato l'allarme sullo spopolamento dei centri minori ed è stata posta l'esigenza dell'individuazione di rimedi capaci di invertire o quantomeno bloccare questa tendenza;

che anche i piccoli comuni, al pari dei grandi centri urbani, sono alle prese con problemi occupativi drammatici,

si chiede di sapere:

se il Ministro del lavoro non ritenga di intervenire per rimuovere una palese discriminazione tra cittadini, conseguente alla negazione del diritto verso una parte di essi, ovvero affinché il livello di riferimento per la scelta e la selezione delle unità lavorative sia costituito dalle graduatorie comunali circoscrizionali, provinciali e regionali, a seconda della valenza territoriale dei servizi cui i progetti sono rivolti;

se non si ritenga di introdurre le modifiche sopra richieste nell'attuazione della legge-delega prevista dalla legge di cui all'atto Senato n. 1918, riguardante i lavori socialmente utili.

(4-04921)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – Si rende noto che la Direzione generale per l'impiego di questo Ministero ha emanato, in data 11 aprile 1997, la circolare n. 56 del 1997 con la quale è stata modificata la delibera della Commissione centrale per l'impiego del 20 novembre 1996, per quanto riguarda il criterio della residenza.

La suddetta modifica ha fissato i seguenti criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti interregionali di lavori socialmente utili:

iscrizione nelle liste della Sezione circoscrizionale nel cui ambito è compreso il comune dove si svolgono i lavori socialmente utili, ovvero, in caso di lavori da attuarsi nei comuni capoluogo, anche nelle liste delle sezioni limitrofe o in quelle della provincia;

maggiore carico familiare;
età più elevata;
anzianità di iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento o nelle liste di mobilità.

Si rappresenta, infine, che la modifica in parola trova applicazione per i progetti interregionali approvati successivamente al 3 aprile 1997.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 giugno 1997)

NIEDDU, CADDEO, MURINEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che le recenti decisioni dell'Enichem, quali la cessione del settore delle fibre e i futuri programmi industriali, hanno determinato una pericolosa accentuazione dei gravi problemi già presenti in Sardegna sul piano degli assetti industriali e dei livelli occupazionali, cui hanno concorso in misura notevole le successive ristrutturazioni operate dal sistema ENI nel corso degli ultimi anni in Sardegna;

che gli accordi sottoscritti dal sistema ENI con le organizzazioni sindacali e la stessa regione Sardegna, i quali impegnavano lo stesso ad azioni di ricollocazione degli esuberanti di personale, sono stati palesemente disattesi;

che la tensione sociale nelle aziende e nelle aree territoriali più colpite (Sassari e Nuoro) ha raggiunto livelli di insostenibilità tali da mettere a repentaglio lo stesso ordine pubblico;

che il Governo attraverso la *task force* sull'occupazione e sulle aree di crisi ed il Ministero dell'industria sono stati investiti delle problematiche anzidette;

che conseguentemente si sono svolti nelle diverse sedi governative riunioni ed incontri, cui hanno partecipato l'Enichem, le organizzazioni sindacali, la regione Sardegna, gli enti locali della Sardegna, aventi la finalità di affrontare e risolvere conseguenze economiche e sociali delle scelte unilaterali dell'Enichem;

che per il Ministero dell'industria a tali iniziative ha partecipato il ministro Bersani e successivamente il Sottosegretario onorevole Salvatore Ladu;

che lo stesso onorevole Ladu è pervenuto alla conclusione, formalizzata con lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, che il Ministero dell'industria è «disarmato» nella possibilità di concorrere a risolvere positivamente i problemi in oggetto nonchè di «guidare» le operazioni di riorganizzazione dell'Enichem in maniera più coerente alla politica complessiva del Governo;

che a ragione di tale «disarmo» si chiama in causa il Ministero del tesoro, i cui atteggiamenti precluderebbero la possibilità di convincere l'Enichem a modificare le proprie determinazioni, ed in particolare la

decisione di respingere la richiesta del Governo, della regione Sardegna, delle organizzazioni sindacali, di sospendere la fermata dell'impianto di fibre acriliche di Porto Torres, fintanto che non si realizzino contestuali ed alternative produzioni, che preservino l'equilibrio dell'assetto industriale del petrolchimico di Porto Torres e l'occupazione;

che appare sconcertante la situazione determinatasi per cui il rappresentante del Governo delegato a gestire la vicenda è impedito nel suo compito dal Governo stesso, tanto da configurare «una evidente ambiguità», come sostiene l'onorevole Ladu,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio non ritenga di intervenire, nella sua funzione di rappresentanza generale del Governo, nei confronti dell'ENI perchè sia accolta la richiesta di sospensione della fermata dell'impianto di fibre acriliche di Porto Torres;

quali altre azioni intenda assumere per ridare autorevolezza ai delegati del Governo deputati a rappresentarlo ai tavoli negoziali nei quali si affrontano le politiche industriali della chimica ENI.

(4-02136)

(3 ottobre 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite anche dall'ENI si fa presente quanto segue.

Coerentemente al programma di riassetto del «*bussiness*» dell'Enichem, volto a concentrare l'azienda nelle proprie attività strategiche, nel luglio 1996, con la cessione della società Montefibre, è stata sostanzialmente definita la dismissione dell'attività nel settore fibre.

Relativamente all'attività residua facente capo all'Enichem Fibre, proprietaria degli impianti acrilico di Porto Torres e poliestere di Ottana, la situazione è la seguente.

A Ottana è programmata la fermata dell'impianto fiocco poliestere per il 31 dicembre 1997.

Per attenuare gli effetti dell'operazione sul piano occupazionale, l'Enisud è impegnata a promuovere nuove iniziative sostitutive atte a favorire un processo di reindustrializzazione del luogo da parte di soggetti terzi.

Per quanto riguarda, poi, l'organizzazione dell'assetto dei servizi e «*utilities*» (da cui deriva un'eccedenza di circa 100 addetti), essi verranno forniti agli operatori industriali che continueranno ad operare sul sito: Montefibre con la produzione di fibre acriliche, Dow che nel 1995 ha rilevato l'Inca (acido tereftalico e poliestere per bottiglie), con la presenza di consistenti investimenti sul territorio, Lorica Sud, la cui procedura di vendita è in corso, con la produzione di tessuti in microfibra.

Nell'ottobre 1996 è stato raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali per la fermata dell'impianto acrilico di Porto Torres. A tale proposito va precisato che l'Enichem, mentre da un lato esce dal comparto fibre e, quindi, a Porto Torres chiude il relativo impianto, dall'al-

tro lato sta ricercando sviluppi nella chimica di base, tali da consolidare la propria presenza in una zona che è sempre stata critica per il suo assetto industriale.

In particolare, a Porto Torres il piano industriale 1996-99 prevede investimenti per 150 miliardi.

Ulteriori 180 miliardi sono destinati alla zona di Cagliari e 20 miliardi ad Ottana.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(16 giugno 1997)

NOVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che in seguito ai recenti fenomeni atmosferici il comune di Quindici ha subito ingenti danni per lo smottamento di numerose strade;

che le amministrazioni locali hanno dichiarato lo stato di calamità naturale;

che gli smottamenti hanno prodotto danni stimati in centinaia di miliardi;

che la situazione di emergenza produce ingenti danni alle coltivazioni di nocciole, noci e castagne;

che l'economia locale, fondata sullo sfruttamento dei numerosi insediamenti boschivi, risulta in tal modo bloccata,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare in tempi brevi l'attuale situazione di emergenza, allo scopo di riavviare le economie locali.

(4-04037)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata preliminarmente si conferma che con ordinanza adottata dal Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2508, datata 22 febbraio 1997, il comune di Quindici (Aversa) è stato riconosciuto tra i comuni della regione Campania gravemente danneggiati a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997.

Il Governo, prontamente intervenuto per affrontare la grave emergenza determinatasi nella regione, ha adottato misure urgenti al fine di attuare un piano di interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica ed ha nominato quale commissario delegato il presidente della regione Campania.

È stata parimenti disposta l'accelerazione dei tempi per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili dando facoltà agli enti loca-

li di avvalersi di procedure derogatorie rispetto all'ordinamento vigente.

Per gli interventi di cui sopra, tenuto conto delle limitate risorse disponibili, sono stati fino ad oggi stanziati complessivamente lire 18 miliardi, compresi quelli destinati al ripristino della strada statale n. 145, in località Possano del comune di Castellammare di Stabia, e al mantenimento e sviluppo delle attività produttive delle aree danneggiate, mentre per i danni subiti dall'agricoltura sono possibili altre provvidenze di cui alla legge n. 185 del 1992.

Il commissario delegato ha predisposto il piano di interventi urgenti, la cui esecuzione verrà effettuata tramite gli enti interessati.

Nel piano è stato tenuto conto anche delle esigenze del comune di Quindici in contesto di valutazione complessiva dei danni e delle limitate risorse che è stato possibile reperire sugli stanziamenti di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
BARBERI

(17 giugno 1997)

NOVI, RECCIA. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e di grazia e giustizia.* – Premesso che con lettera raccomandata giunta il 6 novembre 1996 al primo firmatario della presente interrogazione è pervenuto il seguente appello dal carcere di Tunisi a firma del signor Raffaele Falanga:

«Gent.mo onorevole, Le scrivo a seguito di un esposto presentato da mia moglie Concetta Soriente all'Alta Corte europea di giustizia e dopo mille, inutili e dolorosi tentativi di sollecitare l'opinione pubblica italiana sulla mia vicenda umana e personale. Sono un industriale conserviero. Il 24 marzo del 1994 i servizi sociali tunisini mi trassero in arresto presso l'Hotel Ambassador della capitale. Ero in Tunisia per impiantarvi uno stabilimento per la trasformazione dei prodotti agroalimentari (pelati e concentrato di pomodoro) ed avevo regolarmente costituito una società, la "Agro International Business", in compagnia di un imprenditore locale, Ace Klass, così come prescrivono le leggi di questo paese. Riuscii ad ammodernare un vecchio impianto in disuso, con attrezzature importate dall'Italia. I capitali necessari all'operazione, trasferiti regolarmente in Tunisia, a tutt'oggi almeno in parte depositati presso la Banca Agrieulee, credo per un importo di circa 60 milioni. Ebbene, i "servizi" tunisini mi accusavano di avere importato nel paese valuta falsa, dollari USA, per un controvalore di poche decine di milioni di lire! Pronunciai la mia estraneità ai fatti, ma non fui creduto. E, peggio ancora, mi si imputò una sorta di complotto politico, che avrei perseguito in compagnia di alcuni aderenti all'OLP di Jasser Arafat e a non meglio precisati "Integralisti islamici" che mi furono attribuiti come coimputati. Finora ho subito 2 anni e 8 mesi di ingiusta detenzione, prima a Tunisi, poi ancora a Biserta, e oggi nuovamente a Tunisi, da dove Le scrivo, in condizioni che definire "disumane" è poco. La prima condanna mi ha ri-

tenuto "colpevole", disponendo l'espiazione di 12 anni di reclusione per "detenzione e spaccio di valuta falsa". Un'ora e mezza di dibattito per 11 imputati, una "farsa" che non ha tenuto assolutamente conto delle tesi difensive e che ho subito come un animale ferito mandato al macello. Nel dicembre dello scorso anno un mio ricorso alla Corte di cassazione è stato discusso e rigettato, confermando i 12 anni inflitti in primo grado. I miei coimputati, forse su pressione dell'OLP, hanno ottenuto la grazia presidenziale e sono stati scarcerati ed espulsi dal paese. Io attendo ancora che accada qualcosa. Fra qualche giorno in Tunisia sarà celebrata la festa della Repubblica che decorre il 7 novembre 1996. Un autorevole intervento umanitario delle nostre autorità potrebbe mettere fine al mio calvario. Pertanto La prego, Illustre onorevole, di far sì che le mie pene possano terminare, avanzando attraverso i legittimi canali diplomatici un intervento di carattere esclusivamente umanitario per un cittadino italiano che ormai rischia di impazzire. In Italia sono incorso in mille disavventure, come accade spesso ad un imprenditore che decide di operare, nonostante tutto, in un contesto difficile come quello dell'entroterra campano. Ma rispetto a questi addebiti, Le assicuro, sono assolutamente innocente. Lo griderò fino alla morte, che potrebbe sopravvenire, un giorno, per un insano gesto di una mente stremata dalla follia di questa assurda condizione, che vivo come in un terribile film di cui, purtroppo, sono il protagonista. Mi aiuti, Onorevole, prima che sia troppo tardi»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere per chiarire e sbloccare la drammatica situazione in cui si trova l'autore dell'appello giunto allo scrivente dal carcere di Tunisi.

(4-02829)

(11 novembre 1996)

RISPOSTA. - Il signor Raffaele Falanga è stato arrestato nel marzo del 1994 in Tunisia e condannato, con sentenza confermata anche dalla locale Corte suprema nel marzo del 1995, a 12 anni di carcere perchè ritenuto colpevole di detenzione e spaccio di valuta falsa. In particolare egli è stato riconosciuto colpevole di aver fatto da «tramite» per l'acquisto di 150.000 dollari statunitensi falsi.

Anche le autorità italiane hanno recentemente condannato il signor Falanga a 2 anni e 3 mesi di reclusione, con il beneficio della condizionale, per il reato di truffa. Lo stesso è inoltre oggetto di una commissione rogatoria della Direzione antimafia di Napoli.

Il signor Falanga ha già sollecitato nel 1995 e nel 1996 un provvedimento straordinario di clemenza del Presidente tunisino, per ragioni umanitarie, stante le non buone condizioni di salute in cui versa. Le domande di grazia sono state formalmente appoggiate dall'ambasciata d'Italia in Tunisi. La pesante condanna inflitta, confermata in tutto anche dalla Corte suprema, non ha reso peraltro finora possibile l'ottenimento di un atto di clemenza. L'ambasciata è comunque nuovamente intervenuta di recente per sollecitare la concessione della grazia.

Per quanto riguarda la presentazione di un ricorso alla Commissione europea dei diritti dell'uomo da parte della moglie del signor Falanga, la Commissione stessa non ha comunicato al Ministro di grazia e giustizia l'avvenuta presentazione di tale atto, anche se la Tunisia non è tra i paesi firmatari della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950.

L'unica possibilità per il signor Falanga di far valere, dinanzi ad organi internazionali, eventuali violazioni dei diritti umani appare quella del ricorso individuale al Comitato dei diritti umani, istituito dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti civili e politici (ONU).

Non è neppure applicabile la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983, poichè la Tunisia non è tra i paesi firmatari.

La riconferma della condanna anche da parte della Corte suprema, da un lato, ed il mancato accoglimento delle domande di grazia, dall'altro, hanno contribuito a turbare ulteriormente lo stato psichico del signor Falanga.

Esso è stato minato anche dalle condizioni carcerarie che, se si possono considerare, rapportandole agli *standard* locali, relativamente buone, ovviamente presentano non poche lacune.

Tutto ciò ha contribuito a rendere ancora più difficile, soprattutto psicologicamente, la continuazione dello stato detentivo. Peraltro le sue condizioni fisiche, a parte alcuni disturbi alla vista, vengono considerate soddisfacenti.

L'ambasciata d'Italia in Tunisi, oltre a sollecitare presso le competenti autorità locali l'adozione di provvedimenti in favore del connazionale continua a fornirgli ogni possibile assistenza e ad effettuare periodiche visite consolari, mantenendo anche i contatti con il legale e con i familiari in Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

FASSINO

(19 giugno 1997)

PACE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Per sapere:

come i Ministri in indirizzo intendano garantire i diritti dei cittadini romani che domenica prossima saranno chiamati a votare per il *referendum* contro la vendita della Centrale del latte, dal momento che l'amministrazione comunale in carica ha praticamente boicottato la consultazione;

se non ravvisino elementi di reato nel comportamento del sindaco e dell'amministrazione comunale di Roma in quanto responsabili di attentato ai diritti politici dei cittadini, oltre che di uno sperpero plurimiliardario di pubblico denaro, dal momento che l'amministrazione stessa pare voler vanificare il raggiungimento del *quorum* per la validità della consultazione;

se risulti loro che siano stati allestiti solo la metà dei seggi;
se siano a conoscenza del fatto che nei seggi saranno utilizzati solo dipendenti comunali e non presidente e scrutatori;

se siano a conoscenza del fatto che si registrano gravissimi ritardi nella consegna dei certificati elettorali e che l'amministrazione comunale ha allestito pochissime *plance* per i manifesti di propaganda elettorale;

cosa intendano fare al fine di evitare che il sindaco Rutelli, per evidenti motivi pre-elettorali, vanifichi lo strumento referendario per impedire la «conta» dei consensi su una impopolare scelta strategica del Comune.

(4-05173)

(8 aprile 1997)

RISPOSTA. – Relativamente alle problematiche rappresentate nell'atto parlamentare indicato in oggetto e circa i quesiti posti, questo Ministero non ha alcun provvedimento da adottare, atteso che lo svolgimento dei *referendum* consultivi comunali rientra nell'ambito esclusivo dell'autonomia organizzativa dell'ente, a norma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

PACE, BEVILACQUA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la Banca di Roma ha concesso crediti per lire 380.000.000.000 circa ad un gruppo di società edilizie tutte facenti capo al signor Vincenzo Ramacci (Società edilizia Miramare srl, Società edilizia Albanese srl, Aura srl);

che le garanzie di tale credito si fondano su immobili che, pur risultando formalmente ancora in capo alle società debentrici, sono stati dalle stesse società alienati a privati con scritture non pubbliche;

che la Banca di Roma, e segnatamente la filiale di Albano, è a perfetta conoscenza di tali circostanze e detiene nelle proprie casseforti cambiali insolute, dirette e di girata delle suddette società, per un importo, sembra, di circa lire 9.000.000.000, senza tentarne il recupero;

che la Banca d'Italia, avendo rilevato l'ampio superamento del limite del rischio, ha inviato due ispezioni *ad hoc* presso la filiale di Albano di Roma;

che le società debentrici, nonostante ciò, hanno continuato ad operare presso la stessa filiale ottenendo, addirittura, migliori trattamenti, si chiede di sapere:

quali esiti abbiano avuto le ispezioni disposte dalla Banca d'Italia;

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti di coloro che hanno agevolato il credito e/o hanno omesso di prendere le opportune iniziative in relazione al descritto rapporto Banca di Roma-cliente. (4-01590)

(1° agosto 1996)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente finanziamenti concessi dalla Banca di Roma a società edilizie facenti capo al signor Vincenzo Ramazzi (Società edilizia Miramare srl, Società edilizia Albanese srl, Aura srl).

Al riguardo, va innanzitutto premesso che i poteri di vigilanza sul sistema bancario, attribuiti dall'ordinamento alla Banca d'Italia, sono preordinati al raggiungimento di precise finalità di interesse generale, le quali si ricollegano alla tutela della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, della stabilità complessiva, dell'efficienza del sistema finanziario e degli altri obiettivi indicati nell'articolo 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

In relazione a tali finalità all'organo di vigilanza creditizia non compete interferire in questioni che attengono alla sfera dei rapporti intercorrenti tra le banche e i clienti nell'ambito dell'ordinaria operatività la cui tutela si realizza, in caso di controversie, mediante il ricorso all'autorità giudiziaria competente.

In ordine al caso segnalato, la Banca d'Italia ha comunque riferito che la Banca di Roma è stata sottoposta ad accertamenti ispettivi di carattere generale nel periodo giugno 1994 - aprile 1995. La verifica è stata effettuata presso la sede centrale dell'istituto romano e, in tale sede, sono state, tra l'altro, esaminate le esposizioni nei confronti delle società edilizie Aura srl ed Edil Miramare srl, facenti capo al grappo Ramacci. Tali esposizioni, al 30 giugno 1994, giudicate ad andamento «normale» da parte dell'azienda, sono state, invece, classificate dagli ispettori come posizioni «incagliate». Sulle stesse, peraltro, non emergono dal rapporto ispettivo altri profili di anomalia.

*Il Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica*

CIAMPI

(20 giugno 1997)

PEDRIZZI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che i consiglieri di minoranza del comune di Cori (Latina) hanno presentato vari esposti e ricorsi ad autorità amministrative, di polizia giudiziaria ed alla Corte dei conti, oltre che a parlamentari della provincia di Latina, avverso l'inoltro ai cittadini di quel comune delle bollette di pagamento della tassa per i servizi di acquedotto

per l'anno 1995 e di fognatura e depurazione relativi agli anni 1994 e 1995;

che a giustificazione dei ricorsi si prospettano gravi violazioni di forma e di merito commesse nella deliberazione di giunta n. 724 del 30 dicembre 1995, peraltro intervenuta anticipatamente all'approvazione dei ruoli;

che, in particolare, le violazioni riguarderebbero anche le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e al comma 1-ter dell'articolo 5 della legge n. 596 del 1994;

che la stessa delibera sarebbe stata adottata senza il prospetto firmato dal sindaco, dal segretario comunale e dal responsabile del servizio finanziario attestante il mancato raggiungimento, previa analisi tra entrate e spese, della copertura minima del costo del servizio;

che tale documento sarebbe stato presentato successivamente all'adozione della delibera, con contenuto, secondo quanto affermato dai promotori degli esposti, non rispondente al vero, per discordanze tra i dati, relativi alla copertura dei costi del servizio, inclusi nel bilancio di previsione dell'anno 1995, e quelli presentati in sede di assestamento del bilancio stesso, ridotti di un incredibile 24 per cento;

che altra violazione riguarderebbe la norma contenuta nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 10 maggio 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 17 luglio 1995;

che anche le delibere di giunta nn. 268/96, 269/96, 270/96 e 271/96, concernenti l'approvazione dei ruoli, attualmente sospese nell'esecutività, sarebbero illegittime perchè adottate posteriormente all'emissione delle fatture contenenti gli aumenti tariffari,

si chiede di sapere se non si ritenga di accertare, nell'interesse degli utenti, gravati di spese aggiuntive ritenute onerose, se nel comportamento dei responsabili del servizio si siano commesse irregolarità non soltanto di natura amministrativa, riferendone, se del caso, alle autorità competenti.

(4-00454)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. – Le deliberazioni, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, sono state regolarmente viste dal competente Comitato regionale di controllo.

Nessun intervento può essere quindi ipotizzabile da parte del Governo centrale.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

PEDRIZZI, BORNACIN, COLLINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'amministrazione comunale di Priverno, con deliberazione consiliare n. 70 del 16 ottobre, ha affidato alla Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), con sede in Roma, l'incarico degli accertamenti e del recupero di aree di evasione totale o parziale di tributi comunali, ad eccezione di quelli relativi all'ICIAP degli anni 1991 e 1992;

che nella previsione di un recupero stimato in 500 milioni di lire si è stabilita una liquidazione in favore della CISPEL ammontante a 200 milioni di lire, pari al 40 per cento dell'incasso, proporzionalmente aumentabile in caso di maggiori introiti, secondo apposita convenzione tra le parti;

che a carico dell'amministrazione comunale sono state, altresì, poste le spese di funzionamento e oneri per 22 milioni e mezzo di lire, oltre alla concessione di una sede attrezzata di impianto informativo di *hardware* e *software*, della modulistica, dei materiali di consumo necessari e della fornitura di luce e telefono;

che il corrispettivo economico è di gran lunga superiore a quello stabilito nella misura del 10 per cento a favore di due commercialisti precedentemente incaricati di analoghi accertamenti diretti al recupero dell'ICIAP degli anni 1991 e 1992;

che nell'affidamento dell'incarico alla CISPEL non si è tenuto conto, per ovvie ragioni di trasparenza, dell'inopportunità della trattativa privata, peraltro adottata in pregiudizio di un progetto, diretto allo stesso scopo, elaborato da due dipendenti comunali, comportante la spesa massima di 75 milioni di lire;

che la deliberazione in questione, sprovvista del preventivo parere della commissione consiliare permanente sulla programmazione economica e di bilancio e dei motivi di necessità e convenienza tali da giustificare il mancato ricorso ad una gara di appalto, presenta vizi di legittimità, oltre a quelli di merito, per non aver preso in alcuna considerazione le formali richieste avanzate da altre ditte esperte nel settore e per l'onerosa concessione a favore della CISPEL,

si chiede di sapere se, indipendentemente dal ricorso avanzato dai consiglieri di minoranza al Coreco e nella previsione di un successivo ricorso all'autorità giudiziaria, non si ritenga opportuno promuovere i necessari accertamenti intesi a verificare l'esistenza di rapporti che possano avere influenzato la scelta di un'organizzazione non avente sede nella provincia pontina, a discapito peraltro di un eventuale utilizzo di risorse e di personale del luogo.

(4-04176)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Il comune di Priverno ha assunto la determinazione di affidare alla CISPEL Lazio l'incarico di accertare e recuperare imposte e tasse evase, dopo aver verificato l'impossibilità di potervi

provvedere con la struttura tributaria comunale, articolata, peraltro, su una sola unità.

L'incarico è stato affidato direttamente – e senza rilievi da parte del Coreco di Latina – al consorzio suddetto, essendone il comune socio ed avendo ritenuto di poterne legittimamente utilizzare i servizi senza il ricorso a gare, con costi comparativamente convenienti, in tempi operativi contenuti e con la ragionevole aspettativa di risultati soddisfacenti.

La CISPEL ha, infatti, notevole esperienza decennale nel settore del recupero dell'evasione; ed applica un aggio decrescente in funzione dell'aumento del riscosso e soltanto sugli importi accertati e non contestati dal contribuente. Essa si impegna, inoltre, ad effettuare il recupero dell'evasione lasciando a disposizione dell'ente tutta la strumentazione utilizzata, compreso l'*hardware* ed il *software* nonché i relativi archivi, ed a formare ed aggiornare il personale comunale, previsto in tre unità, cui saranno affidate le mansioni del servizio tributi.

La convenzione stipulata prevede che, in caso di nuove assunzioni, eventualmente necessarie, la CISPEL darà precedenza agli iscritti all'ufficio di collocamento del comune di Priverno.

Le spese di funzionamento previste in delibera si riferiscono agli allacci telefonici, all'energia elettrica, alle spese postali ed a quant'altro necessario per la gestione del servizio, che fa necessariamente capo all'ente, il quale rimane diretto responsabile della gestione dei tributi.

Quanto, infine, al prospettato raffronto con l'operazione di recupero dell'evasione ICIAP, il comune di Priverno vi ha provveduto per gli anni 1989 e 1991, in parte con proprio personale, mediante attuazione di specifico progetto, e soltanto in parte affidando l'incarico a due professionisti esterni in convenzione. L'imposta ICIAP recuperata è stata superiore al 40 per cento del gettito annuo complessivo, con una evasione totale accertata di circa il 20 per cento.

L'alternativa che si era prospettata, e cioè il progetto proposto dal responsabile del servizio tributi, è stata accantonata. L'amministrazione comunale lo ha ritenuto incompleto ed inadeguato, essendo esso privo di analisi preventiva e prevedendo soltanto l'acquisto di strumentazione elettronica ed un massiccio impegno di altri uffici e dei vigili urbani, mediante ricorso ad un consistente numero di ore di lavoro straordinario, per la rilevazione e l'archiviazione dei dati.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*
NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

PELELLA, VELTRI, DONISE, DE MARTINO Guido, MELE. –
Al Ministro dell'ambiente. – Premesso:

che il bacino idrografico del fiume Sarno fu dichiarato, nell'agosto del 1992, area ad elevato rischio ambientale costituendo, in effetti, uno dei più gravi esempi di inquinamento ambientale di tutto il territo-

rio nazionale per la vastità dell'area interessata e la sua altissima densità abitativa;

che a determinare l'altissimo inquinamento del fiume Sarno concorrono fattori quali gli scarichi di industrie, conciarie e conserviere in primo luogo, e di insediamenti abitativi, parte dei quali è stata realizzata abusivamente;

che allo stato non risulta essere stato attivato un preciso piano di disinquinamento del Sarno;

che i disagi ed i rischi igienico-sanitari per le popolazioni delle città attraversate dal fiume sono enormemente cresciuti avendo il suo inquinamento raggiunto livelli assolutamente intollerabili;

che cresce, legittimamente, la protesta delle locali popolazioni e delle stesse amministrazioni comunali interessate a fronte dei ritardi che si registrano, sul problema, nella realizzazione di un concreto piano di interventi di disinquinamento e bonifica del fiume Sarno e del suo bacino;

che a tale ritardo concorrono anche responsabilità della regione Campania che non ha, allo stato, provveduto ad istituire la competente autorità di bacino;

che interventi relativi al piano di disinquinamento del golfo di Napoli non sono attivabili per il mancato completamento ed il non avvenuto adeguamento alla normativa europea in materia dell'impianto di depurazione della foce del Sarno, posto nel territorio del comune di Castellammare di Stabia (Napoli);

che in relazione alla realizzazione di impianti di depurazione nei tratti dell'alto e medio Sarno non appare chiaro se gli stessi saranno realizzati sulla base o meno di modificazione di precedenti impostazioni progettuali giudicate superate non solo dal punto di vista tecnologico ma, soprattutto, a causa di gravi implicazioni di impatto ambientale e di alterazione paesaggistica,

si chiede di sapere:

se sia divenuta operativa la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA sulla cui base doveva essere affidato all'Ente in questione l'approntamento di elaborati tecnici finalizzati alla predisposizione di un piano di disinquinamento del Sarno e di risanamento ambientale del suo bacino, convenzione che fu sottoposta, nel novembre 1994, all'esame ed al parere del Consiglio di Stato;

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia assunto od intenda assumere affinché, sulla base di un preciso piano, siano attivati gli interventi di cui l'area in questione ha bisogno e sia garantito un rapido e corretto completamento di opere in corso di realizzazione la cui entrata in funzione può rappresentare il concreto avvio del programma di risanamento ambientale ed un contributo ad un'azione di disinquinamento dello stesso golfo di Napoli.

(4-06108)

(28 maggio 1997)

RISPOSTA. - Con il primo quesito si chiedeva se fosse divenuta operativa la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e l'ENEA

sulla cui base doveva essere affidato all'ente in questione l'approntamento di elaborati tecnici finalizzati alla predisposizione di un piano di disinquinamento del Sarno e di risanamento ambientale del suo bacino, convenzione che fu sottoposta nel novembre 1994 all'esame ed al parere del Consiglio di Stato.

Si può dire che dopo una risposta interlocutoria, con la quale venivano richiesti elementi istruttori, e la comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente degli elementi richiesti, il Consiglio di Stato convocò il direttore generale del Servizio ARS, dottor Mascazzini, alla propria adunanza per richiedere in via orale ulteriori elementi istruttori e chiarimenti. All'esito il parere reso dall'organo consultivo fu negativo. Al riguardo il Consiglio di Stato rilevò che, nel caso in cui la convenzione esaminata fosse da considerare come attinente ad attività istituzionale dell'Enea, essa avrebbe dovuto essere inserita nell'accordo di programmata previsto dalla legge istitutiva dell'ente; se, invece, l'attività in questione fosse da ritenere al di fuori dei primari compiti istituzionali dello stesso ente, questo, in ossequio alla normativa comunitaria che disciplina la materia, avrebbe dovuto essere posto in concorrenza con gli altri enti in grado di porre in essere l'attività in questione.

Sul piano operativo, in ogni caso, considerato che la convenzione difficilmente e comunque non in breve tempo sarebbe andata in porto, il Ministero dell'ambiente ha proceduto in modo diverso, ponendo in essere l'attività di cui dirò in risposta al secondo quesito.

Il secondo quesito riguardava le iniziative che il Ministro in indirizzo avesse assunto o intendeva assumere affinché sulla base di un preciso piano fossero attivati gli interventi di cui l'area in questione aveva bisogno e fosse garantito un rapido e corretto completamento di opere in corso di realizzazione, la cui entrata in funzione poteva rappresentare il concreto avvio del programma di risanamento ambientale ed un contributo all'azione di disinquinamento dello stesso Golfo di Napoli.

Per il bacino del Sarno, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile, 29 dicembre 1995 e 30 dicembre 1996, è stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale fino al 31 dicembre 1997 e con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 aprile 1995, 28 giugno 1995, 25 gennaio 1996, 26 aprile 1996 e 30 aprile 1997 è stato nominato commissario straordinario il prefetto di Napoli, con il compito di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare lo stato di emergenza, anche mediante l'adozione di provvedimenti in deroga a norme di legge, individuate dalle ordinanze stesse.

I motivi principali di tale decisione sono dovuti all'elevato stato di degrado della qualità delle acque del fiume Sarno e dei suoi affluenti che, di fatto, ne impediscono qualsiasi uso e costituiscono un serio pericolo di carattere sanitario per la popolazione del bacino.

Malgrado l'elevata vulnerabilità del Sarno (una delle più alte che si conoscono: su di un fiume di 25 chilometri, con un bacino di appena 579 chilometri quadrati, vive un grosso insediamento abitativo e vengono svolte attività produttive che danno luogo ad un carico inquinante equivalente a quello civile) le strutture depurative funzionanti erano costituite unicamente dal depuratore al servizio del polo conciario di Solo-

fra, che effettuava solamente il trattamento primario, e da alcuni depuratori comunali, anch'essi solo parzialmente efficienti ai fini della depurazione e con potenzialità per poche decine di migliaia di abitanti.

Al momento della dichiarazione dello stato di emergenza il depuratore di Solofra funzionava in modo totalmente insoddisfacente, come dimostrano i dati contenuti nei provvedimenti di sequestro dell'impianto (in alcuni casi i valori in uscita per COD e ammoniaca erano vicini a quelli in entrata).

Le cause che hanno portato a questa situazione sono molteplici e diverse per ciascuno dei tre sottobacini in cui il bacino del Sarno era stato suddiviso dal progetto speciale 3 (PS3) dell'Agenzia del Mezzogiorno (inizio anni '70), successivamente integralmente trasferito nella programmazione regionale.

Allo stato attuale delle conoscenze, le principali cause sono così individuate:

blocco delle opere, già in corso di realizzazione, per il comprensorio dell'alto Sarno a causa della opposizione da parte dei comuni ai criteri posti a base del progetto speciale 3;

la non accettazione da parte di molti enti locali dello schema depurativo per il Medio Sarno, definito a suo tempo nell'ambito del progetto speciale 3;

il mancato completamento di alcune parti (collettori) dello schema depurativo del comprensorio di Foce Sarno, in avanzato stato di realizzazione, a causa di contenziosi irrisolti con le imprese esecutrici, di decisioni non assunte dalle amministrazioni competenti, di gare non esperite.

Da quanto esposto appare evidente come la situazione del bacino sia degradata per l'incapacità o l'impossibilità dei soggetti pubblici di risolvere i molti nodi di carattere programmatico e amministrativo che, inevitabilmente, si pongono quando si devono realizzare opere di grande complessità su territori che presentano insediamenti intensivi sia civili che industriali.

Per superare l'emergenza, l'azione straordinaria posta in essere con i decreti citati ha essenzialmente riguardato:

la ridefinizione di uno schema depurativo per il comprensorio dell'alto Sarno che adotti una diversa ripartizione dei carichi depurativi tra i due poli di Solofra e Mercato San Severino, con conseguente riavvio delle opere in entrambi gli impianti;

la definizione *ex novo* dello schema depurativo del comprensorio del Medio Sarno, in modo realizzare una equilibrata ripartizione dei carichi inquinanti di origini sia civile che industriale tra più poli depurativi (tenendo conto di alcuni vincoli quali il riutilizzo delle opere già realizzate, la minimizzazione dei costi, eccetera), con successivo avvio della progettazione esecutiva dei collettori e degli impianti;

il completamento della realizzazione dello schema depurativo del comprensorio di Foce Sarno, in particolare dei collettori, attraverso azioni di sostegno di carattere tecnico amministrativo alle amministrazioni coinvolte e, ove necessario, l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Affinchè il completamento dei grandi schemi depurativi dia immediatamente il risultato atteso, una uguale attenzione è stata dedicata al completamento delle reti fognanti dei singoli comuni, che dovrà attuarsi entro i tempi tecnici necessari per la realizzazione delle strutture depurative.

L'attività commissariale intende inoltre prendere in esame alcuni interventi diretti sul fiume (pulizia delle sponde, regolazione delle acque) che possono avere una qualche influenza sui modi e sui tempi di recupero del fiume.

Per illustrare le linee generali dell'intervento straordinario e avere indicazioni su interventi di particolare urgenza sono stati promossi incontri con i comuni, le province, i consorzi e gli enti di bonifica.

Le specifiche azioni poste in essere sono state le seguenti:

1) Per il comprensorio alto Sarno:

emanazione di ordinanze dirette a limitare l'uso di composti inquinanti nei cicli conciarci;

progettazione esecutiva per il completamento dell'impianto centralizzato di depurazione di Mercato San Severino, per l'adeguamento alla direttiva comunitaria n. 91/271/CEE;

individuazione di condizioni transitorie di funzionamento del depuratore di Solofra in attesa della realizzazione dell'impianto di Mercato San Severino (previsto per la seconda metà del 1997), con deroghe alla tabella A per i parametri COD, cloruri solfati e nitrati;

effettuazione di studi che hanno consentito di confermare l'influenza sulla qualità del fiume delle deroghe concesse per il periodo transitorio;

attivazione di controlli assidui sul rispetto dei limiti allo scarico del depuratore di Solofra (controlli pressochè giornalieri che hanno avuto inizio già dal settembre dello scorso anno);

approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di Solofra e di Mercato San Severino rivisti con l'aiuto di esperti, al fine di renderli coerenti con le più recenti acquisizioni scientifiche e di rendere minimi i disagi per le popolazioni che vivono a contatto con gli impianti;

riavvio dei lavori per l'impianto di Solofra (completamento previsto per agosto 1997);

riavvio dei lavori anche per l'impianto di Mercato San Severino (completamento previsto per marzo 1998);

rinaturalizzazione del tratto di Solofrana, da Solofra e Mercato San Severino con utilizzo di acque non derivanti da scarichi: è in esame la relazione preliminare per gli interventi predisposta dal gruppo di esperti nominati dal commissario;

assistenza ai comuni per il completamento dei progetti relativi alle reti fognanti.

2) Per il comprensorio medio Sarno:

ricognizione sul territorio al fine di censire le opere di collettamento e di depurazione esistenti;

rideterminazione, con il contributo della stazione sperimentale di Anagni e dell'associazione di categoria del settore conserviero, dei carichi inquinanti e delle portate da depurare e predisposizione di misure di sostegno economico per tale settore al fine di ottenere una rilevante diminuzione dei carichi da depurare e del prelievo di acqua; le misure sono inserite nel POMA in corso di approvazione a Bruxelles;

progettazioni esecutive in quattro impianti subcomprensoriali del Medio Sarno;

emanazione di ordinanze volte a limitare gli scarichi provenienti dall'industria conserviera;

definizione dei criteri per individuare quali siano i livelli di depurazione da adottare per i singoli impianti al fine di proteggere la risorsa idrica e consentirne tutti i possibili usi;

assistenza ai comuni per il completamento dei progetti relativi alle reti fognanti.

3) Per il comprensorio Foce Sarno:

espletamento di attività tecnico amministrative a favore dei comuni, province e regioni al fine di superare le difficoltà che impediscono il completamento delle opere (realizzazione dei collettori di Gragnano e di «mandata tre», esproprio di aree e completamento degli impianti);

progettazione preliminare per il completamento dell'impianto centralizzato di depurazione di Foce Sarno, per l'adeguamento alla direttiva comunitaria n. 91/271/CEE;

individuazione delle possibili azioni attraverso le quali esercitare i poteri sostitutivi qualora gli enti locali e la regione non svolgano l'attività di loro competenza entro i termini fissati dalla dichiarazione dello stato di emergenza.

4) Per l'intero bacino:

progettazione dei singoli rami della rete di collettori comprensoriali del bacino del Sarno, ivi compresi i collegamenti eventualmente necessari con il sistema irriguo, per il riutilizzo delle acque depurate;

progettazioni di reti fognarie interne ai comuni del bacino del Sarno, previa diffida alle amministrazioni territorialmente competenti.

OBIETTIVI PREFISSATI

L'insieme degli interventi già eseguiti, avviati o programmati, consentirà entro la fine dell'anno di rimuovere le cause che sono alla base dello stato di degrado in atto. Saranno infatti disponibili per l'intero ba-

cino i quadri programmatori definitivi e completi, i progetti delle nuove opere (presupposto essenziale per acquisire i necessari finanziamenti) e saranno stati rimossi gli ostacoli di natura tecnico amministrativa che impediscono il completamento o l'entrata in esercizio delle opere esistenti.

Oltre alle attività sopra descritte, che ricadono nella sfera di competenza del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente ha svolto ulteriori azioni che consentiranno sia un complessivo miglioramento dell'area che la messa a disposizione di ulteriori risorse finanziarie.

In particolare, nell'ambito del programma multiregionale ambiente, finanziato dai fondi strutturali comunitari, sono state previste assegnazioni che tendono a incentivare il risparmio idrico e le tecnologie non inquinanti nei comparti industriali dell'Alto e del Medio Sarno, il riutilizzo delle acque usate proveniente dai maggiori poli depurativi, la realizzazione di uno dei poli depurativi del medio Sarno.

L'intervento comprende anche il ripristino della portata naturale del torrente Solofrana, attraverso il contenimento dei prelievi dell'alto corso, in particolare nelle zone delle sorgenti, nonché ad assicurare le condizioni ambientali naturali per tutto l'ambito fluviale, mediante la rinaturalizzazione del torrente, l'eliminazione dei sedimenti inquinanti, delle arginature artificiali e degli scarichi abusivi sia puntuali che diffusi. Analogo intervento è previsto per la Cavaiola.

Per quanto attiene gli aspetti finanziari, sono programmati interventi per circa 750 miliardi di lire, di cui circa 250 miliardi previsti nell'ultima ordinanza n. 2558 del 30 aprile 1997, a cui si andranno ad aggiungere le somme derivanti dai finanziamenti comunitari e, in particolare, le somme a tal fine previste dal programma operativo multiregionale ambiente e dal programma operativo «risorse idriche» del Ministero dei lavori pubblici, relativi al quadro comunitario di sostegno 1994-1999, nonché le ulteriori somme che derivano dall'attività di riprogrammazione del suddetto quadro comunitario, attualmente non quantificate.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(9 giugno 1997)

PERA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il dottor Marco Remaschi, sindaco di Coreglia Antelminelli (Lucca), è anche funzionario del Monte dei Paschi a Pisa, che ha la tesoreria del comune di Coreglia;

che il dottor Robledo Funai, segretario della comunità montana della Media Valle, è anche assessore e consigliere del comune di Coreglia e fa parte di tale comunità;

che Fabrizio Salani, geometra dell'ufficio tecnico della comunità montana della Media Valle, è anche assessore ai lavori pubblici e consigliere del comune di Coreglia;

che il dottor Mauro Campani, sindaco di Barga, è anche dipendente dell'USL n. 2 a tempo pieno in qualità di anestesista dell'ospedale San Francesco di Barga,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non sussista incompatibilità tra le suddette cariche;

in caso affermativo, se non si ritenga urgente ed improcrastinabile adottare gli opportuni provvedimenti per sanare la questione in oggetto ed in particolare per adeguare lo stato di fatto a quello di diritto.

(4-01438)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – Dagli accertamenti effettuati dalla competente prefettura non risulta alcuna causa di incompatibilità nei confronti degli amministratori indicati dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

PIERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* –
Premesso:

che l'USPI ha denunciato che nell'ufficio spedizioni e smistamento di Roma-Romanina giacciono da circa un mese tonnellate di pubblicazioni periodiche che non sono state ancora smistate, determinando la paralisi della distribuzione delle stampe periodiche;

che il caso sopra menzionato è già stato segnalato dall'USPI all'Ente poste italiane, a codesto Ministero e al Dipartimento editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 marzo 1997, in quanto il blocco nello smistamento continua a procurare danni enormi all'editoria medio-minore, già in crisi,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda attivare per risolvere la situazione sopra esposta e se non si ritenga necessario abilitare alle funzioni di smistamento un altro ufficio postale di Roma.

(4-05330)

(15 aprile 1997)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane – interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che la giacenza di corrispondenza verificatasi nei mesi scorsi è il risultato di una serie di agitazioni sindacali protrattesi fino alla metà di aprile, che hanno interessato in tutta Italia il personale dell'ente con astensione dal lavoro e sospensione di qualsiasi forma di straordinario o cottimo.

Per quanto riguarda in particolare il Lazio, il medesimo Ente nel significare che la competente sede regionale ha costantemente seguito

l'evolversi della situazione venutasi a creare presso il centro di movimento postale di Roma-Romanina a seguito dello stato di agitazione predetto, ha precisato di aver adottato, dopo la cessazione dell'agitazione, i necessari provvedimenti volti a potenziare i servizi con turni di lavoro straordinario feriali e festivi.

Tali provvedimenti hanno in breve tempo consentito di riportare, presso la struttura postale in argomento, le situazioni delle giacenze a livelli fisiologici anche per quanto concerne le stampe periodiche.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MACCANICO

(23 giugno 1997)

PROVERA, TABLADINI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che il «Programma di assistenza alimentare e di beni di prima necessità nell'area del sud del Sudan» venne deliberato dal comitato direzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in data 23 dicembre 1991 a favore del COEM, consorzio tra le organizzazioni non governative ARCS, APS, AFMAL;

che tale programma fu rideliberato, per motivi burocratici e con il consenso delle organizzazioni non governative ARCS e AFMAL, a favore delle organizzazioni non governative APS;

che con lettera dell'11 febbraio 1993 il direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, ministro plenipotenziario Francesco Aloisi De Lardarel, invitava l'organizzazione non governativa APS a svolgere il programma unitamente alle organizzazioni non governative ARCS ed AFMAL;

che in data 10 giugno 1994 il presidente dell'organizzazione non governativa APS, Renato Forte, firmava presso il Ministero degli affari esteri la convenzione relativa al programma in questione;

che nel mese di ottobre 1996 l'organizzazione non governativa APS, dopo aver incassato la prima *tranche* di finanziamento relativa al programma, avviava le attività senza coinvolgere le organizzazioni non governative ARCS e AFMAL nè i consulenti che hanno lavorato per lungo tempo alla realizzazione del progetto;

che l'organizzazione non governativa APS, a quanto risulta, ha ignorato la controparte esplicitamente indicata nell'allegato 1 della convenzione riguardante il progetto sopra menzionato, ossia l'organizzazione non governativa sudanese SRRA (Sudan relief rehabilitation association),

gli interroganti chiedono di sapere:

con quale criterio sia stata scelta l'organizzazione non governativa APS per l'affidamento del programma, non risultando che tale organizzazione non governativa abbia mai operato non solo in Kenia e Sudan ma neppure in Africa;

se risponda al vero quanto dichiarato dal dottor Francesco Rose, rappresentante dell'APS, nella riunione del 31 ottobre 1995, ossia che l'ambasciatore d'Italia a Khartoum non condivideva il progetto in questione e pertanto che i relativi fondi si potevano utilizzare nella regione nord del paese;

se sia vero che l'organizzazione non governativa AFMAL in data 6 dicembre 1996 si sia dissociata ufficialmente dal programma con lettera indirizzata al senatore Rino Serri, Sottosegretario, e al ministro plenipotenziario Paolo Bruni, direttore della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, lamentando inadempienze di vario genere;

quali siano i motivi del mancato rispetto della convenzione e degli impegni presi con l'organizzazione non governativa SRRA nonostante i solleciti ripetuti effettuati dal senatore Rino Serri e dallo scrivente senatore Provera.

(4-04209)

(12 febbraio 1997)

RISPOSTA. — Il «Programma di assistenza alimentare e di beni di prima necessità nell'area del Sud Sudan» è stato deliberato il 23 dicembre 1991 dal Comitato direzionale della Cooperazione allo sviluppo di questo Ministero, nel quadro di un intervento straordinario a favore del Sudan. In quella sede il predetto Comitato venne chiamato a pronunciarsi sull'esistenza dei presupposti di straordinarietà del programma (articolo 11 della legge n. 49 del 1978). La relativa delibera indicava come ente esecutore del programma il consorzio di organizzazioni non governative COEM, che, in quanto tale, non era peraltro idoneo ai sensi della stessa legge. Per tale motivo, fu necessario modificare la delibera attuativa (n. 30 del 25 giugno 1992) del predetto intervento straordinario e, anche su indicazione della stessa COEM, il consorzio venne sostituito con l'organizzazione non governativa APS, vale a dire una delle componenti del consorzio stesso.

L'APS era in possesso di comprovata esperienza sia in programmi straordinari che di emergenza alimentare e sanitaria svolti in collaborazione con questo Ministero da CEE e altri organismi, avendo operato segnatamente in Argentina, Kurdistan, Somalia ed ex Jugoslavia. La relativa convenzione con l'APS — dell'importo di lire 2.650.981.500 — fu sottoscritta il 10 giugno 1994 e venne approvata con decreto ministeriale n. 128/6492/3 che ottenne il visto di ragioneria il 31 dicembre 1994.

Per quanto concerne le dichiarazioni del dottor Francesco Rose, rappresentante dell'APS, nella «riunione del 31 maggio 1995», circa la non condivisione del progetto da parte dell'ambasciata d'Italia a Khartoum, è praticamente impossibile poter accertare la validità di dette affermazioni.

Quanto alla «dissociazione» dell'organizzazione non governativa AFMAL di cui alla lettera del 6 dicembre 1996 indirizzata al sottosegretario Serri, al ministro Bruni e per conoscenza all'APS, si fa presente che la lettera stessa contiene l'affermazione che «AFMAL... ha accettato

che il COEM indicasse l'APS quale organizzazione non governativa firmataria della convenzione con il Ministero degli affari esteri.

Alle affermazioni dell'AFMAL di essere stati completamente ignorati dal momento che l'APS ha avuto l'affidamento del programma e di volersi quindi dissociare dalle attività del programma stesso ha risposto il presidente dell'APS in data 23 dicembre 1996, fornendo una serie di controdeduzioni. Tra queste, il fatto che il capo progetto sia stato scelto con la collaborazione della stessa AFMAL.

È comunque ovvio che avendo il Ministero degli affari esteri un unico interlocutore per il programma in questione, vale a dire l'organizzazione non governativa APS, eventuali lagnanze nei confronti di quest'ultima da parte di altre organizzazioni non governative non hanno rilevanza nel quadro del rapporto contrattuale con la predetta organizzazione non governativa, che si è svolto finora con soddisfazione di entrambe le parti, all'insegna della massima collaborazione e non si può quindi parlare di «mancato rispetto della convenzione».

Per quanto infine riguarda il rapporto con l'organizzazione sudanese SRRA, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dovrebbe averle già fornito direttamente le delucidazioni del caso con una lettera firmata dal direttore generale lo scorso 29 ottobre.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(12 giugno 1997)

RIGO. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso che il personale insegnante di ruolo ordinario in Italia può contemporaneamente occupare o conservare un posto a tempo indeterminato precedentemente ottenuto dalle autorità scolastiche tedesche;

accertato come altri insegnanti, pure italiani, nominati dalla stessa autorità scolastica con nomina precaria per lo più annuale, in sostituzione di detti insegnanti con doppia titolarità, sono praticamente esclusi dal diritto di migliorare la propria posizione nelle scuole italiane in Germania;

preso atto che occorre ristabilire con chiarezza il diritto alla tutela del personale meno fortunato, certamente svantaggiato ma non meno meritevole del miglioramento della propria posizione all'interno del corpo insegnante all'estero,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano porre in essere tutti quegli strumenti idonei per invitare, magari tramite le autorità consolari ed i provveditorati agli studi, alle dimissioni obbligatorie il personale insegnante in uno dei due posti occupati: o da quello di ruolo in Italia o da quello a tempo indeterminato nei landers tedeschi.

(4-04945)

(20 marzo 1997)

RISPOSTA. – Sulla questione sollevata dall'onorevole interrogante si fa presente che i docenti di ruolo destinati a prestare servizio all'estero non possono mantenere contemporaneamente altri incarichi e quindi non possono essere assunti con contratto presso le autorità tedesche, pena la decadenza dall'impiego (articolo 508, commi 10, 11, 12, 13, 14, del decreto legislativo n. 297 del 1994).

Parimenti non può espletare alcuna attività definitiva con contratto privato il personale scolastico che usufruisca di aspettativa ai sensi della legge n. 26 del 1980 e n. 333 del 1985 (dipendenti dello Stato il cui coniuge presti servizio all'estero), nè il personale collocato in aspettativa per motivi di famiglia, secondo quanto disposto dagli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974.

Il personale di ruolo collocato in pensione di anzianità in data antecedente al 28 settembre 1994 o che ne abbia fatto domanda in data antecedente alla predetta può espletare attività lavorativa, ma deve comunicare la propria posizione all'ente che eroga la pensione per l'incompatibilità di cumulo di emolumenti. Il personale collocato in pensione di anzianità in data successiva non può espletare alcuna attività lavorativa.

Quando il Ministero degli affari esteri è venuto a conoscenza del fatto che personale scolastico statale prestava servizio con contratto privato presso le autorità scolastiche tedesche, avendo ottenuto in precedenza dai capi di istituto l'aspettativa per motivi familiari, ha provveduto a segnalare l'incompatibilità ai provveditorati agli studi di competenza i quali hanno proceduto prima alla diffida dal continuare nella posizione di incompatibilità e successivamente alla decadenza dall'impiego metropolitano.

La procedura di incompatibilità è stata altresì attivata nei confronti del personale che prestava servizio in Germania su posti a «doppia dipendenza». Detto personale è stato restituito ai ruoli metropolitano alla data del 1° agosto 1993 per effetto della legge n. 243 del 1993.

Nella maggior parte dei casi i docenti in parola, costretti a rientrare in Italia, sono decaduti dal ruolo per mancata riassunzione in servizio metropolitano, mentre altri hanno usufruito di periodi di aspettativa fino a giungere anch'essi alla decadenza o al collocamento a riposo, dal momento che non è consentito occupare e conservare un posto in Italia e contemporaneamente essere alle dipendenze delle autorità scolastiche tedesche.

I docenti in questione, attualmente in quiescenza a seguito di decadenza o dimissioni, sono stati oggetto di provvedimenti rivolti ad evitare casi di cumulo fra il reddito della pensione e il reddito per il lavoro dipendente ai sensi della normativa vigente in materia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

TOIA

(12 giugno 1997)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la stampa e il telegiornale regionale hanno dato notizia dell'imminente chiusura del campo di accoglienza di Cervignano del Friuli;

che l'inutilità di tale struttura pare sia determinata dal fatto che parte dei profughi ospitati avrebbe la possibilità di rientrare nei paesi di provenienza e altri avrebbero dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, sottoposti dalla prefettura di Udine ad accurati accertamenti patrimoniali;

che per i profughi non rientranti nelle due categorie succitate si ipotizza l'ospitalità da parte di alcuni comuni che avrebbero firmato una convenzione con il Ministero dell'interno;

che la grave situazione di inadeguatezza della caserma «Monte Pasubio» dal punto di vista delle norme di sicurezza è stata più volte portata all'attenzione delle istituzioni responsabili della gestione degli interventi previsti dalla legge n. 39 del 1992,

si chiede di sapere:

se rientri nei programmi del Ministero dell'interno la chiusura rapida del centro di accoglienza della caserma «Monte Pasubio»;

quali siano i criteri seguiti per definire la possibilità di rientro;

se si ipotizzi che tali rientri siano supportati dai necessari accertamenti degli organismi internazionali;

se corrisponda al vero la notizia che alcuni comuni della regione Friuli-Venezia Giulia abbiano sottoscritto una convenzione con il Ministero dell'interno e nel caso quali e quale sia il testo della convenzione;

quali procedure di accertamento della situazione patrimoniale dei profughi si ritengano ammissibili;

quale revisione si intenda attuare in merito all'assegnazione dell'appalto di gestione dei campi di accoglienza avvenuta pochi mesi or sono.

(4-02254)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – Com'è noto, a seguito degli Accordi di Dayton, il Governo italiano ha disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 1996, la revoca dello stato di emergenza a suo tempo dichiarato a seguito degli eventi bellici nelle repubbliche ex jugoslave.

Conseguentemente, ed in linea con altri paesi europei, l'Italia sta attuando con gradualità e con ogni necessaria cautela un programma che prevede la cessazione degli interventi umanitari nel territorio nazionale, mentre continua ad assicurare l'assistenza ai gruppi più deboli e più vulnerabili degli sfollati accolti in questi anni.

In tale contesto, in collaborazione con gli organismi internazionali operanti nel settore, vengono sostenuti e agevolati progetti di rimpatrio impostati su base esclusivamente volontaria.

Nella descritta prospettiva si tiene conto altresì del casi di sfollati ospiti di strutture pubbliche i quali, da accertamenti condotti secondo le procedure abitualmente seguite nei confronti dei profughi italiani, risultino aver raggiunto l'autosufficienza economica.

A seguito della conseguente diminuzione del numero degli assistiti, in questi ultimi mesi è stata fatta cessare l'attività in 6 dei 14 centri di assistenza allestiti in varie province.

In particolare, il centro di accoglienza sito in Cervignano del Friuli è anch'esso avviato alla cessazione delle attività. Sui tempi, però, non è dato al momento fare previsioni, in quanto nel centro anzidetto sono tuttora ospitate circa 250 persone.

Per quanto concerne, infine, la gestione dei centri di accoglienza ancora aperti, si assicura che eventuali nuove convenzioni al riguardo saranno stipulate in conformità ai generali criteri di buona amministrazione, in riferimento alla peculiarità dei fini perseguiti.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

SALVATO. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso che in questi giorni è stato bloccato all'aeroporto di Fiumicino, con quattro minorenni asiatici, Cao Leng Hout, un cambogiano definito dalla stampa «il ladro dei bambini»; questa storia potrebbe nascondere sia un caso di prostituzione minorile (secondo stime internazionali circa il 5 per cento dei minori costretti alla prostituzione verrebbe rapito e venduto in paesi occidentali), traffico di organi oppure, e questo sarebbe il male minore, adozioni irregolari;

visto che se viene accertato che sono stati rapiti questi minori verranno riconsegnati ai legittimi genitori; se invece sarà stabilito che sono stati ceduti per denari, potrebbe essere decretato per loro lo stato di abbandono e quindi potrebbero essere riconsegnati alle autorità cambogiane solo dopo le dovute assicurazioni; altra possibilità è che un giorno questi bambini siano adottati da una famiglia italiana,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano attuare per abbreviare i tempi, che sono lunghissimi in questi casi; prova è che altri cinque minori, quelli che una donna somala arrivata sempre all'aeroporto di Fiumicino aveva tentato di spacciare come suoi figli nello scorso settembre, sono ancora oggi ospitati dall'istituto che li ha accolti dal primo giorno.

(4-03197)

(4 dicembre 1996)

RISPOSTA. – In relazione a quanto segnalato dall'onorevole interrogante si fa presente che il caso del cittadino cambogiano Lao Lenh

Hout, fermato lo scorso novembre all'aeroporto di Fiumicino in compagnia di quattro minori di nazionalità asiatica, era stato oggetto di immediata attenzione da parte delle competenti autorità che, esperita la dovuta inchiesta processuale, hanno potuto accertare che si è trattato di traffico di minori non già legato a fenomeni di «pedofilia», quanto piuttosto ad un «tentativo di ricongiungimento familiare illecito».

Il cittadino cambogiano avrebbe dovuto accompagnare i minori presso i familiari, quasi tutti residenti in Francia. Effettuati i necessari accertamenti, uno dei quattro è già stato trasferito in Francia al fine di ricongiungersi con la propria famiglia, mentre gli altri tre sono attualmente ospitati presso istituti di accoglienza italiani in attesa che – ultimati gli accertamenti del caso – sia consentito anche a loro di riunirsi al proprio nucleo familiare.

Sul piano più generale, è nota all'onorevole interrogante la presentazione del disegno di legge concernente «Ratifica ed esecuzione della convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione internazionale in materia di adozioni, aperta alla firma all'Aja il 29 maggio 1993. Norme di attuazione».

Tale proposta normativa trae origine anche dal crescente, massiccio ingresso nel nostro Stato di minori provenienti da Paesi ove infuria la guerra o dove esistono situazioni di estrema povertà e per i quali, pertanto, è particolarmente auspicabile l'inserimento in una famiglia adottiva, qualora ne fossero naturalmente privi. Viene altresì previsto il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso di minori stranieri al di fuori delle procedure ordinarie, onde rendere più tempestiva l'assistenza e il beneficio delle norme di protezione previste dall'ordinamento italiano congiuntamente ad un maggiore snellimento delle procedure di adozione.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
TOIA

(12 giugno 1997)

SEMENZATO. – *Al Ministro delle finanze e ai Ministri senza portafoglio per le pari opportunità e per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che risulta che nell'addestramento impartito presso il Centro di addestramento di specializzazione della Guardia di finanza, caserma Monte Grappa, di Orvieto sia compreso l'obbligo di apprendere e cantare le seguenti frasi:

«Dell'aquila gli occhi abbiamo, le nostre armi gli artigli sono, il giallo verde color portiamo il tricolor nel cuore abbiamo. Da Fiamme Gialle noi siamo avvolti c'è tanta grinta sui nostri volti, la nostra forza è nella fede, siamo il coraggio per chi ci vede.

Della Finanza siamo l'orgoglio e delle donne l'erba voglio, siamo stalloni di razza pura siamo la forza della natura.

In difesa della gente andiamo e mai indietro ci tiriamo,

Italia dormi sonni tranquilli, i baschi verdi sono i tuoi figli.

Noi siamo corrente elettrica e la corrente è forte, noi siamo baschi verdi pericolo di morte.

Bombe a mano e carezze col pugnale
se non ci conoscete guardateci nel petto, noi siamo baschi verdi portateci rispetto.

Bombe a mano e carezze col pugnale
se non ci conoscete guardateci dall'alto, noi siamo baschi verdi la compagnia d'assalto.

Bombe a mano e carezze col pugnale
se non ci conoscete guardateci (*omissis*) noi siamo baschi verdi e strappiamo le (*omissis*).

Bombe a mano e carezze col pugnale
se non ci conoscete guardateci nel viso, noi siamo baschi verdi e andiamo in paradiso e noi in paradiso ci andiamo volentieri per (*omissis*) i tossici e i contrabbandieri»;

che tale canzone risulta di fatto essere «l'inno» del corpo regolarmente cantato anche ogni mattina durante l'esercizio ginnico per le strade di Orvieto;

che a questo proposito sono giunte presso il comune di Orvieto numerose segnalazioni di protesta da parte dei cittadini;

che i contenuti di tale «inno» sono da considerarsi parte della formazione «culturale» proposta dal Centro di addestramento di Orvieto;

considerato:

che soprattutto le seguenti frasi:

«...della Finanza siamo l'orgoglio e delle donne l'erba voglio, siamo stalloni di razza pura siamo la forza della natura.

Bombe a mano e carezze col pugnale

se non ci conoscete guardateci (*omissis*) noi siamo baschi verdi e strappiamo le (*omissis*)»

sono da considerarsi aperte dichiarazioni di «machismo» se non un vero e proprio incitamento alla violenza sessuale;

che le seguenti frasi:

«Bombe a mano e carezze col pugnale

se non ci conoscete guardateci nel viso, noi siamo baschi verdi e andiamo in paradiso e noi in paradiso ci andiamo volentieri per (*omissis*) i tossici e i contrabbandieri»

evocano un ruolo del finanziere certamente poco attinente con la sensibilità sociale che il Governo intende esprimere verso le problematiche dei tossicodipendenti;

ritenendo che la formazione e l'addestramento nei corpi dello Stato ed in particolare in quelli – come la Guardia di finanza – destinati ad avere un continuo e diretto contatto con cittadine e cittadini debbano ispirarsi a criteri di forte rispetto per la dignità delle persone, si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministeri interessati intendano prendere per far cessare questo «rito» nelle strade di Orvieto;

se non si ritenga opportuno rivedere l'addestramento impartito in questo centro ispirandolo ai valori della Costituzione.

(4-04738)

(12 marzo 1997)

RISPOSTA. – Nell'interrogazione cui si risponde, l'onorevole interrogante lamenta che ad Orvieto, presso il centro di addestramento di specializzazione della Guardia di finanza – caserma «Montegrappa»- venga intonato un «inno» dal contenuto palesemente maschilista e violento, nonchè poco attinente con i compiti e le finalità proprie del Corpo.

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato che gli impianti sportivi, ubicati all'aperto della caserma cui fa riferimento l'onorevole interrogante, sono stati dichiarati parzialmente inagibili per motivi riconducibili al loro stato di abbandono durato per un periodo di sette anni, prima che il Corpo acquisisse il complesso dove ha sede il centro addestramento di specializzazione della Guardia di finanza, e ciò ha imposto l'esecuzione all'esterno di determinate attività addestrative, quali ad esempio, la corsa che viene effettuata solitamente al mattino da un solo plotone per volta accompagnato dagli istruttori.

Risulta rispondere al vero che in talune occasioni i militari abbiano spontaneamente intonato canti, per lo più ispirati alla tradizione militare risalente fino al primo conflitto mondiale. È altresì accaduto in tali occasioni che, per puro spirito goliardico, siano state introdotte nel testo cantato, frasi e parole dal contenuto non commisurato escludendo tuttavia l'intenzione di ledere la dignità altrui o di turbare la sensibilità delle persone.

Pertanto, presso il predetto centro di addestramento e di specializzazione della Guardia di finanza non sussisteva alcun obbligo di apprendere e cantare la canzone riportata nella interrogazione, nè detta canzone costituiva un «inno» del Corpo.

Il comando generale della Guardia di finanza ha, comunque, assicurato che il canto in questione è stato rigorosamente vietato.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(16 giugno 1997)

SEMENZATO, RUSSO SPENA, LORETO, MEDURI, NAVA, PAPPALARDO, SARACCO, RIPAMONTI, BOCO, SARTO, SALVATO, CÒ, SPERONI, MANZI, RESCAGLIO, PIERONI, CIONI, NIEDDU, CORTIANA, DE LUCA Athos, MARINO. – *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e della difesa.* – Premesso:

che Marisa Cervia, moglie di Davide Cervia, ex ufficiale della Marina militare scomparso nel 1990, vide delle persone (due la prima volta, due la seconda ed una la terza) nel viale della sua casa di Velletri (Roma) il 10, l'11 ed il 12 settembre 1990,

i due giorni precedenti il sequestro del marito e il giorno stesso in cui avvenne la scomparsa;

che la signora Cervia parlò con due di queste persone che «gironzolarono» attorno alla sua abitazione e che alle domande di spiegazione risposero che stavano effettuando un censimento sui vigneti per conto del Ministero dell'agricoltura;

che il 1° dicembre 1990 i carabinieri di Velletri convocarono la signora Cervia in caserma per informarla che il censimento era stato eseguito regolarmente dalla società Ecoplanning;

che la signora Cervia fece notare ai militari che solo lei aveva ricevuto queste visite sul suo terreno e che nè i vigili urbani nè il comune di Velletri ne erano al corrente;

che la Ecoplanning ha rilasciato una dichiarazione – mostrata dai carabinieri alla signora Cervia il 1° dicembre 1990 – che attestava l'avvenuto censimento sui vigneti della zona;

che nella nota non erano indicati i nomi delle persone che li avrebbero eseguiti ma erano invece indicati gli estremi delle autovetture con cui i presunti rilevatori sarebbero andati a Velletri;

che le macchine indicate nella nota dell'azienda, secondo la signora Cervia, non corrispondevano a quelle viste nè per tipo nè per colore;

che la signora Cervia andò per suo conto alla Ecoplanning alla fine di gennaio del 1991, con il padre ed un accompagnatore, dove incontrò i rilevatori della Ecoplanning senza riconoscerne nessuno;

che i lavoratori stessi affermarono di non aver mai visto prima Marisa Cervia e a quel punto i titolari della Ecoplanning, Stefano Schifone e Diego Montani, conclusero bruscamente l'incontro;

che nella nota la Ecoplanning dichiarava di aver ricevuto l'incarico del censimento dall'AIMA, la quale ha fatto sapere – attraverso il direttore generale F. Gallo – che nessuna specifica informazione è stata richiesta dalle autorità inquirenti all'AIMA stessa e che la società ha fatto rilevazioni anche nel comune di Velletri, senza specificare giorno, luogo e persone incaricate,

si chiede di sapere:

le circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbero avvenute le ispezioni, le generalità delle persone che le hanno effettuate tra il 10 e il 12 settembre 1990 e in particolare di quei rilevatori che le hanno svolte nei pressi della casa di Davide e Marisa Cervia;

se tali nominativi, con le relative circostanze, siano stati indicati alla magistratura e comunque agli inquirenti;

in base a quale delega da parte dell'AIMA o di qualunque altro ente la Ecoplanning avrebbe disposto tali ispezioni e se esista materiale documentale che comprovi l'avvenuta presunta ispezione;

come si concili l'affermazione contenuta in una dichiarazione rilasciata alla stampa in data 13 settembre 1995, secondo cui il rilevamento viticolo sarebbe stato affidato – secondo l'AIMA – ad un consorzio di società, con il fatto che l'unico consorzio di cui fa parte la società Ecoplanning è il «Consorzio Agritel», costituitosi il 26 settembre 1991 e cioè un anno dopo le presunte ispezioni.

(4-04506)

(11 settembre 1997)

RISPOSTA. – Questa amministrazione ha richiesto all'AIMA elementi informativi relativi alla questione segnalata con l'atto che si riscontra.

Al riguardo la citata Azienda ha preliminarmente evidenziato di aver già riferito ogni informazione in suo possesso, supportandola con apposita documentazione, alla procura della Repubblica di Velletri, la quale è titolare delle indagini di polizia giudiziaria disposte in merito.

Ciò premesso, si comunica che l'AIMA ha confermato di aver disposto, per incarico della Commissione CEE ed in attuazione di specifici regolamenti comunitari, rilevamenti fisici ed agronomici aventi ad oggetto tutti i vigneti sul territorio nazionale.

Tale attività, affidata ad un apposito consorzio di società, ha preso in considerazione anche il territorio del comune di Velletri; si precisa che, data la materia strettamente tecnica dei rilievi, non è stato necessario richiedere il consenso dei viticoltori per lo svolgimento di detti rilievi.

Le informazioni e i documenti relativi alle squadre agronomiche che hanno effettuato la rilevazione dei vigneti sul comune di Velletri nel settembre 1990, nonché alle modalità operative dei rilevamenti, sono state fornite all'autorità giudiziaria e sono tuttora parte integrante della documentazione relativa all'istruttoria in corso presso la citata procura della Repubblica.

Il Ministro per le politiche agricole

PINTO

(25 giugno 1997)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere:

come debba intendersi la circolare del Ministero dell'interno 29 maggio 1995, n. 8, nel punto in cui si dice che «non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura di un alloggio, quale ad esempio un fabbricato, privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in *roulotte*»;

in particolare, se l'interpretazione da attribuirsi al fabbricato privo di licenza di abitabilità si riferisca ad un fabbricato che è in attesa di ottenere la prescritta licenza o se possa ricomprendersi anche il fabbricato che è stato dichiarato inabitabile ai sensi del regolamento edilizio e conseguentemente risulta privo dei servizi pubblici essenziali (*ex* articolo 90 della legge regionale n. 71 del 1995 la dichiarazione di inabitabilità va inviata agli enti erogatori che provvedono a sospendere i servizi pubblici); in questo caso, l'accoglimento della richiesta di iscrizione anagrafica, anche se fatta nella forma di «senza fissa dimora», pone dei problemi all'amministrazione comunale, perchè se l'occupazione è abusiva si provvederà ad effettuare la segnalazione al proprietario, ma se questo è sconosciuto il sindaco dovrà emanare ordinanza di sgombero per motivi igienici;

se, dal momento che tali situazioni si presentano, con sempre maggior frequenza, presso tutte le amministrazioni comunali, il Ministro in indirizzo non ritenga eventualmente di rivedere le indicazioni normative date con la suddetta circolare, alla luce anche delle indicazioni fornite dalle norme in materia edilizia e di igiene e sanità.

(4-04995)

(25 marzo 1997)

RISPOSTA. – Per la specifica materia trattata e per la sua conseguente e circoscritta portata, la circolare n. 8 del 29 maggio 1995 non può che prescindere da valutazioni o da qualsiasi forma di intervento volti a incidere su situazioni del genere indicato dall'onorevole interrogante. Per quanto, infatti, le si possano ritenere meritevoli di attenzione e di raccomandabile normalizzazione, esse restano comunque estranee alla disciplina concernente l'anagrafe, la cui unica funzione consiste nel rilevare la presenza stabile, e comunque situata, di soggetti sul territorio comunale.

Le stesse ipotesi esemplificative elencate nello stralcio riportato, avevano, del resto, lo scopo espresso di escludere tassativamente l'incidenza sulla posizione anagrafica (e quindi sull'obbligo e sul corrispondente diritto di iscrizione degli interessati) di qualsivoglia circostanza di fatto diversa da quelle in cui si sostanzia l'elemento oggettivo della dimora abituale e degli aspetti soggettivi, attinenti all'intenzione di fissare stabile dimora, rilevabili dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali.

Fermo restando che spetta ai comuni impedire il verificarsi delle situazioni illustrate, non si può, in definitiva, farvi fronte, ove si siano purtroppo realizzate, mediante l'utilizzazione impropria di uno strumento diretto a finalità tutt'affatto diverse, come quello anagrafico.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

SERVELLO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Per sapere:

quale sia la coerenza ed il filo rosso che lega le sue recenti e reiterate affermazioni di sostegno al Piccolo Teatro di Milano, accompagnate da promesse di miliardi di contributi incrementali, e l'ancor più recente applicazione burocratica di criteri retroattivi di ripartizione del fondo per il teatro di prosa, che ha portato ad un «taglio» dei contributi pubblici allo stesso Piccolo Teatro di 150 milioni e, più in generale, ad una riduzione di oltre 800 milioni dei fondi statali per i teatri milanesi;

in particolare, come mai il Ministro non abbia ritenuto opportuno dedicare una particolare attenzione al tema dopo la giornata dedicata a

Milano all'intronamento di Jack Lang ed alle pubbliche relazioni collegate al «padrinaggio» che il Ministro stesso ha garantito al Piccolo Teatro nel corso di varie cerimonie in pompa magna alla presenza di tutte le massime autorità dello Stato, eccezion fatta del Presidente della Repubblica;

se il responsabile dello spettacolo e dei beni culturali non ravvisi l'opportunità di dedicare più tempo alla fastidiosa burocrazia incaricata di accompagnare i suoi sforzi a sostegno di quello che il Ministro ha individuato come nuovo Rinascimento culturale italiano.

(4-04100)

(6 febbraio 1997)

RISPOSTA. – I contributi assegnati a tutti gli organismi teatrali milanesi per la stagione 1996-97 globalmente sono inferiori dell'1,2 per cento rispetto a quelli assegnati nella precedente stagione teatrale.

In proposito si evidenzia che per il settore dell'esercizio teatrale, ad esempio, le sovvenzioni assegnate sono superiori del 26,6 per cento rispetto a quelle dello scorso anno.

Parimenti più elevato di oltre 800 milioni rispetto a quello dello scorso anno è il contributo globalmente assegnato al Piccolo Teatro di Milano: infatti oltre al contributo ordinario di lire 4.270.000.000, al Piccolo è stato concesso un contributo straordinario, sui fondi dell'8 per cento, pari a lire 1.000.000.000.

Va rilevato, peraltro, che ad alcune iniziative sovvenzionate lo scorso anno non è stato ancora assegnato il contributo, non avendo le stesse perfezionato la documentazione preventiva.

Gli scostamenti che si sono determinati relativamente ai contributi assegnati ai singoli soggetti sono dovuti ad una operazione di riequilibrio effettuata all'interno dei vari settori della prosa, al fine di assicurare una parità di intervento finanziario a fronte di un pari investimento produttivo da parte degli organismi.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e per lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(25 giugno 1997)

SERVELLO, MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che nel giugno 1997 si svolgeranno le elezioni dei Comites (Comitati degli italiani all'estero) anche a Copenaghen ed a Tunisi;

che per legge le elezioni si dovranno svolgere nelle circoscrizioni consolari in cui risiede una comunità che superi le 3.000 unità;

che i dati disponibili presso le autorità locali confermano che a Tunisi ed a Copenaghen, come nella precedente vigilia elettorale, il numero degli italiani residenti in quelle circoscrizioni consolari è largamente inferiore a quello stabilito dalla legge,

gli interroganti chiedono di conoscere quali siano i motivi che hanno indotto le rispettive ambasciate a disconoscere tali dati e quali provvedimenti il Ministero degli affari esteri intenda prendere perchè, sia a Copenaghen che a Tunisi, venga rispettato il dettato della legge 8 maggio 1985, n. 205, istitutiva dei Comites.

(4-04901)

(19 marzo 1997)

RISPOSTA. – La legge 8 maggio 1985, n. 205, istitutiva dei Comites, sancisce che le elezioni devono svolgersi nelle circoscrizioni consolari in cui la consistenza delle comunità italiane superi le 3.000 unità.

Avendo le nostre rappresentanze diplomatiche in Tunisi ed in Copenaghen comunicato che l'entità delle collettività residenti nelle rispettive circoscrizioni di competenza supera la soglia predetta, essendosi evidentemente registrato un incremento rispetto ai dati disponibili in occasione della precedente tornata elettorale (anche per effetto del potenziamento dell'anagrafe), il Ministero degli affari esteri è tenuto ad assicurare lo svolgimento delle elezioni, per adempiere ad un preciso obbligo di legge.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
FASSINO

(19 giugno 1997)

SPECCHIA, MACERATINI, MULAS, BONATESTA, FLORINO, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BUCCIERO, CAMPUS, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DE MASI, LISI, MAGGI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, PONTONE, PORCARI, RAGNO, RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che è di questi giorni la notizia di una lettera inviata dal Sottosegretario per il lavoro Antonio Pizzinato al prefetto di Napoli, al presidente della giunta regionale della Campania, all'assessore regionale campano al lavoro, al direttore generale dell'INPS, al direttore dell'ufficio regionale campano per l'impiego e la massima occupazione, al direttore dell'INPS della Campania e al direttore generale dell'impiego con la quale si comunica che il decreto-legge n. 669 del 1996 ha utilizzato per altri scopi l'intero stanziamento previsto per il 1997 del Fondo nazionale per l'occupazione e che, quindi, non si può erogare il sussidio di cui all'articolo 1 della legge n. 608 del 1996 nei confronti dei lavoratori adibiti a nuovi progetti di lavori socialmente utili;

che i 140 miliardi per il 1997 del Fondo nazionale per l'occupazione sono stati interamente utilizzati per finanziare la campagna di rottamazione delle auto, ovvero la FIAT;

che è possibile al momento pagare solamente i progetti già avviati nel 1996 e già finanziati;

che la situazione è di una gravità inaudita e rischia di trasformare la questione sociale del lavoro in un problema di ordine pubblico; che il Governo ha dimostrato la sua totale latitanza sulla questione del lavoro nel Mezzogiorno,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritengano di dover intervenire urgentemente affinché lo stanziamento per il 1997 del Fondo nazionale per l'occupazione venga utilizzato esclusivamente per finanziare i progetti per l'occupazione.

(4-04024)

(4 febbraio 1997)

RISPOSTA. – Il «Fondo per l'occupazione» di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è stato incrementato di lire 868 miliardi per l'anno 1997.

In considerazione di tale incremento ed in relazione alle forti tensioni sociali, conseguenti alla grave crisi occupazionale, interessanti l'intero territorio nazionale ed in particolare le regioni del Mezzogiorno, in data 7 marzo 1997 si è tenuta presso questo Ministero una riunione con i direttori regionali e gli assessori regionali per le politiche occupazionali.

La suddetta riunione aveva lo scopo di rendere noto che 800 miliardi degli 868 sopra citati sarebbero stati destinati all'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili e ripartiti a livello regionale.

In seguito alla citata riunione, sono state tempestivamente emanate le direttive necessarie ad una efficace programmazione dei relativi lavori; infatti, in data 13 marzo 1997 è stata diramata la circolare n. 37, contenente sia la ripartizione delle quote regionali e interregionali delle risorse del Fondo occupazionale, da destinare all'attivazione dei progetti, sia i criteri da adottare per l'approvazione degli stessi.

La ripartizione è stata effettuata sulla base della dimensione valutativa dei progetti approvati, desunta dalle somme ripartite lo scorso anno e della disoccupazione di lunga durata nel Mezzogiorno e nelle aree di crisi. Inoltre, con decreto interministeriale, è stata destinata alla Campania una ulteriore somma di 125 miliardi, corrispondente alle prime risorse provenienti dal concordato previdenziale previsto dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 20, in considerazione della particolare entità che l'intervento dei lavori socialmente utili ha raggiunto in tale regione.

In ultimo, si precisa che all'onere relativo alla integrazione del Fondo occupazionale nonché all'onere relativo agli incentivi in favore del settore automobilistico, valutato in 160 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997 – 1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dall'articolo 29,

comma 7, e dall'articolo 29-*quater* della legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(16 giugno 1997)

VENTUCCI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che il quartiere periferico di Tor Bella Monaca è stato progettato con finalità diverse da quelle che si constatano in riferimento al degrado dell'ambiente, alle infrastrutture, alla gestione dei beni del patrimonio del comune di Roma, alle scuole, alla viabilità e quant'altro attiene ad uno *standard* minimo di vivibilità;

che in via San Biagio Platani, attraverso una vegetazione spontanea, si intravede la scuola media «Enzo Ferrari» che ospita 450 alunni;

che la via diretta per raggiungere la scuola insiste su di un terreno comunale attraversato da una fogna a cielo aperto, frutto del mancato allaccio al collettore nord;

che la fogna, divenuta fosso o marrana, divide il percorso degli alunni provenienti dalle «Torri» di via Santa Rita da Cascia;

che l'iniziativa di qualcuno, auspicando la benevolente non azione delle autorità locali, ha consentito la costruzione di un ponticello ligneo su detta fogna, mettendo in essere un pericolo per gli adolescenti che spesso non si rendono conto della insicurezza di strutture così precarie,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'interno intenda ottenere dal sindaco di Roma l'adempimento dell'allaccio fognario sì da interrare la fogna e quindi eliminare il ponticello.

Nel contempo l'interrogante, ben conoscendo i comportamenti superficiali e sbrigativi di chi risolve i problemi con il solo evitare di proporli o, peggio ancora, transennando nel caso in specie l'accesso al ponticello, chiede di sapere se il Ministro della difesa, approfittando della chiusura estiva della scuola, possa far organizzare una esercitazione ad una compagnia di genieri presso quel piccolo ponte sostituendolo con un altro seppure provvisorio ma sicuro. I giovani militari, con materiali di recupero, farebbero un grande favore a quei piccoli ragazzi che a settembre ritorneranno a scuola.

(4-00589)

(16 giugno 1996)

RISPOSTA. – Dagli elementi acquisiti risulta che nella zona di Tor Bella Monaca, nel territorio del comune di Roma, non esistono scarichi di acque nere, pubblici o privati. Il precario ponticello, situato alla fine di via G. Migliara, venne costruito abusivamente da privati senza il ri-

spetto di alcuna norma di sicurezza, con lo scopo di superare l'incisione naturale, sede di un piccolo fosso di raccolta di sola acqua piovana.

Essendo la via Migliara senza sbocco e chiusa al limite del fosso con idonea barriera metallica, il ponticello veniva utilizzato soprattutto dagli alunni della scuola «E. Ferrari», ubicata in via San Biagio Platani, per abbreviare il percorso di raggiungimento di quell'edificio.

L'opera abusiva risulta attualmente rimossa, in quanto la scuola può essere raggiunta attraverso i normali percorsi stradali e pedonali. L'amministrazione comunale non potrebbe, comunque, provvedere alla realizzazione di un'opera definitiva di scavalco del fosso, non solo per il notevole impegno economico ma soprattutto per le implicazioni di carattere ambientale che essa comporterebbe, dato che le vigenti disposizioni di legge in materia impongono l'obbligo di lasciare ai fossi la loro funzione naturale di colatori delle acque meteoriche.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)

VERALDI. – *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per il turismo e delle finanze.* – Premesso:

che l'«Agip (gruppo ENI) sta intensificando in Basilicata l'estrazione del petrolio che passerà dagli attuali 7.500 barili al giorno a 83 mila che potrebbero coprire il 10 per cento del fabbisogno nazionale, un «affare» valutato, in 20 anni, 27 mila miliardi di lire;

che la giunta regionale della Basilicata ha già chiesto al Ministro del bilancio la stipula di un protocollo d'intesa che affronti il problema della definizione di compatibilità ambientale insieme allo sviluppo delle zone interessate e delle relative infrastrutture. Comunque, nella finanziaria 1997 è stato stabilito che alla regione Basilicata andrà una quota di *royalties*, comprese fra i 20 ed i 30 miliardi all'anno;

che per la Calabria tutto ciò non avviene. Difatti da quasi un decennio l'Agip estrae dai pozzi di metano di Crotone circa 2 miliardi di metri cubi di metano all'anno, ossia circa il 15 per cento del fabbisogno all'anno. Inoltre, secondo una recente dichiarazione del presidente dell'ente minerario, saranno investiti nei prossimi anni 100 miliardi per la ricerca e la messa in coltivazione di nuovi pozzi metaniferi lungo lo zoccolo marino dello Ionio che va da Crucoli a Sellia Marina;

che non risulta che la regione Calabria riceva dall'Agip le *royalties* per l'estrazione che ha raggiunto complessivamente la cospicua cifra di 20 miliardi di metri cubi di metano: un «affare» valutato, a prezzi medi di vendita alle utenze, in 10 mila miliardi di lire. Senonchè l'Eni ha cancellato la sua presenza manifatturiera a Crotone e si è rimangiato gli impegni per la istituzione a Crotone di un centro di formazione di tecnici e di operai specializzati per la ricerca e la gestione di impianti *off-shore* e a Catanzaro di un centro di ricerca nei settori termotecnico

ed idrico, rifiutando la somma di circa 22 miliardi deliberata dal CIPE il 13 aprile 1995,

si chiede di conoscere quali interventi urgenti si intenda adottare affinché la Calabria possa ricevere le giuste contropartite per la energia azzurra che mette a disposizione dell'economia nazionale.

(4-03708)

(16 gennaio 1997)

RISPOSTA. – L'estrazione di olio greggio nel territorio della Basilicata, attualmente in fase preliminare, dovrebbe essere notevolmente incrementata nei prossimi anni ma, sulla base delle attuali stime, potrà coprire a regime solo il 5 per cento del fabbisogno nazionale. Il valore del 10 per cento, citato nel testo dell'interrogazione, è riferito, invece, alla produzione di olio derivante da tutto il territorio nazionale, compresa la Basilicata.

Per quanto concerne le quote delle *royalties* che verranno destinate agli enti locali a partire dal 1° gennaio 1997, si precisa che questo avverrà in tutto il territorio nazionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 625 del 25 novembre 1996, emanato in recepimento della direttiva n. CE/94/22.

Pertanto, in applicazione del suddetto decreto legislativo anche la regione Calabria riceverà una quota parte del gettito delle *royalties* che sarà ripartito per il 30 per cento allo Stato, per il 55 per cento alla regione e per il 15 per cento ai comuni interessati.

Si fa infine presente che, in applicazione dell'articolo 22 del citato decreto legislativo, la regione Calabria, come tutte le altre regioni a statuto ordinario, riceverà anche il 55 per cento del gettito delle *royalties*, derivante dalle produzioni ottenute dai giacimenti ubicati nella fascia di mare territoriale adiacente al territorio della stessa regione.

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo*

BERSANI

(19 giugno 1997)

WILDE. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nel comune di Breno (Brescia), in località Piana del Gaver, esiste un'area di proprietà comunale adibita a parcheggio libero aperta dal pubblico dal 1° luglio al 31 agosto;

che tale area si trova da tempo in pessime condizioni ed è priva di qualsiasi attrezzatura e di servizi igienici;

che è da notare che il comune di Breno ha avuto richieste da parte di privati atte ad ottenere la gestione dell'area in modo da attrezzarla adeguatamente e quindi recuperarla alla propria funzionalità;

che una soluzione prospettata, vista la stupenda Piana del Gaver, potrebbe essere la realizzazione di un campeggio, così da integrare il turismo locale con una struttura che se ben impostata creerebbe nuovi posti di lavoro, ma nello stesso tempo manterrebbe integro l'ambiente e lontani gruppi di sbandati che spesso utilizzano la piana per le loro comodità;

che il turismo, specialmente quello di montagna, sta subendo forti cali ed un lento declino dovuto anche a stagioni turistiche sempre più brevi, così da mettere a rischio l'intera valle, per cui quando esistono possibilità di recupero strutturale congiuntamente alla difesa dell'ambiente dovrebbero essere attentamente valutate,

l'interrogante chiede di sapere:

se il sindaco di Breno non intenda valutare seriamente la possibilità di dare l'autorizzazione a cittadini residenti di poter gestire il suindicato territorio nel migliore dei modi e nel pieno rispetto dell'ambiente;

in caso contrario, quali siano le serie motivazioni che sconsigliano l'intervento.

(4-01309)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - L'amministrazione comunale di Breno ha demandato alla comunità montana di Valle Camonica la stesura, in conformità con le norme del Piano regolatore generale in attesa di approvazione regionale, di un progetto per la valorizzazione ambientale di una zona considerata di rara bellezza naturale.

In tale prospettiva il comune non ha autorizzato la realizzazione di campeggi.

In conformità con le previsioni urbanistiche, l'area è invece oggetto di autorizzazione temporanea al parcheggio ed in quanto tale sottoposta al periodico controllo della vigilanza urbana.

*Il Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile*

NAPOLITANO

(24 giugno 1997)
